

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 8 luglio 2025, n. 9

“Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025”.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI RELATIVE A IMPEGNI ISTITUZIONALI

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 53/1996)

1. All'articolo 5, comma 2 bis, della legge regionale 1° agosto 1996, n. 53 (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'abilitazione all'esercizio professionale), dopo le parole “gli studenti” sono inserite le seguenti “capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi.”.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 19/1999)

1. La lettera e bis) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ‘Tutela ed uso del suolo’) è sostituita dalla seguente:

“e bis) variazioni al progetto approvato che comportino un'opera sostanzialmente diversa per conformazione o strutturazione.”.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 3/2010)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) le parole “di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)” sono sostituite dalle seguenti “di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.”.

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 3/2010)

1. Il comma 4 bis dell'articolo 13 della legge regionale 3/2010 è abrogato.

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 1/2019)

1. Il secondo periodo del comma 1 bis dell'articolo 16 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) è sostituito dal seguente: “Tali deroghe, fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dagli articoli 2 e 5 del decreto ministeriale 17

ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)), possono essere concesse dai sindaci con ordinanza solo per motivi sanitari e di sicurezza e per altri motivi previsti dalla normativa vigente, in attuazione dell'articolo 10, comma 1 del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 3, del decreto medesimo per le zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di qualità dell'aria e relativi provvedimenti attuativi.”.

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 30/2023)

1. All'articolo 22, comma 1, della legge regionale 3 novembre 2023, n. 30 (Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni), dopo le parole “degli atenei piemontesi” sono inserite le seguenti “dell'Ufficio scolastico regionale”.

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 5/2024)

1. All'articolo 7, comma 2, della legge regionale 14 marzo 2024, n. 5 (Norme sull'amministrazione condivisa dei beni comuni per la promozione della sussidiarietà) dopo le parole “Il regolamento” sono inserite le seguenti “nel rispetto del principio di maggior favore degli enti del terzo settore”.

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 7/2024)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 25 marzo 2024, n. 7 (Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore piemontese) dopo le parole “attività di interesse generale” sono inserite le seguenti “di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106)”.

2. All'articolo 1, comma 3, della legge regionale 7/2024 le parole “filantropici e organizzazioni di volontariato” sono soppresse.

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 7/2024)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/2024 le parole “, nonché degli ulteriori soggetti, diversi dagli enti del terzo settore, purché il relativo apporto sia direttamente connesso ed essenziale con le finalità e l'oggetto dell'avviso” sono soppresse.

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 16/2024)

1. All'articolo 30, comma 6, della legge regionale 9 aprile 2024, n. 16 (Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo), le parole “al registro regionale delle organizzazioni di volontariato o” sono soppresse.

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 18/2024)

1. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 18 aprile 2024, n. 18 (Norme in materia di interventi in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, assetto idrogeologico e vivaistica forestale) è abrogato.

Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO E COOPERATIVE SOCIALI

Art. 12.

(Modifiche alla rubrica del capo II del titolo II della legge regionale 1/2009)

1. La rubrica del capo II del titolo II della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) è sostituita dalla seguente “Artigianato di qualità e di eccellenza”.

Art. 13.

(Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 1/2009)

1. L'articolo 12 della legge regionale 1/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 12. (Obiettivi)

1. La Regione riconosce la qualità e l'eccellenza delle imprese artigiane che esprimono valori distintivi di tradizione e tipicità, di qualità nei processi produttivi, nei materiali impiegati e nel legame ai luoghi di origine, di creatività, di innovazione, di sostenibilità ambientale, di formazione, di inclusione, di valorizzazione economica culturale e sociale del territorio.

2. La Regione, nel rispetto della normativa europea e della legislazione nazionale e regionale valorizza e promuove le imprese artigiane:

- a) con carattere di qualità ed eccellenza ai sensi del comma 1;
- b) in possesso di riconoscimenti in attuazione della normativa europea sulle indicazioni geografiche protette (IGP) di prodotti tipici artigianali.”.

Art. 14.

(Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 1/2009)

1. L'articolo 13 della legge regionale 1/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 13. (Interventi)

1. Per il perseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 12 la Giunta regionale:

- a) definisce, sentite le confederazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative presenti nel comitato di coordinamento unitario e la Commissione regionale per l'artigianato, i criteri, le procedure e le modalità per l'individuazione delle imprese artigiane di qualità e di eccellenza;
- b) valorizza e promuove, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 10, le imprese artigiane di qualità e di eccellenza, anche in concorso con enti locali, confederazioni regionali artigiane e loro articolazioni territoriali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, enti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e consorzi di imprese;
- c) definisce i criteri per sostenere progetti delle aree di sviluppo dell'artigianato di cui all'articolo 9 bis per valorizzare e promuovere a livello territoriale imprese di qualità e di eccellenza.”.

Art. 15.

(Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 1/2009)

1. L'articolo 14 della legge regionale 1/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 14. (Annotazione nel registro delle imprese)

1. La Giunta regionale definisce, sentite le camere di commercio, industria artigianato e agricoltura, le modalità di annotazione nel registro delle imprese-sezione speciale dei riconoscimenti di qualità e

di eccellenza attribuiti ad imprese artigiane ai sensi dell'articolo 13, sulla base di criteri atti a garantire l'unitarietà del sistema informativo.”.

Art. 16.

(Abrogazioni alla legge regionale 1/2009)

1. Gli articoli 17 e 18 della legge regionale 1/2009 sono abrogati.
2. All'articolo 25, comma 1, lettera c), della legge regionale 1/2009 le parole “di cui all'articolo 14” sono soppresse.

Art. 17.

(Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 1/2009)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale 1/2009 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Le imprese artigiane che hanno ottenuto il riconoscimento regionale di ‘Eccellenza artigiana’ e la relativa annotazione nell'albo delle imprese artigiane mantengono l'annotazione e l'utilizzo del marchio ‘Piemonte Eccellenza artigiana’ di cui regolamento regionale 15 gennaio 2001, n. 1/R (Regolamento regionale recante: uso del marchio Piemonte Eccellenza Artigiana) fino alla scadenza dello stesso.”.

Art. 18.

(Modifiche agli articoli 1 e 2 della legge regionale 13/2021)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2021, n. 13 (Disposizioni in materia di cooperative di comunità) è sostituito dal seguente:
“1. La Regione, nel rispetto degli articoli 45, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione e della normativa nazionale, nonché in attuazione degli articoli 3, quarto comma, e 5, secondo comma dello Statuto, riconosce e promuove il ruolo e la funzione delle cooperative di comunità che hanno come obiettivo la produzione di vantaggi a favore di una comunità territoriale definita, alla quale i soci promotori appartengono o eleggono come propria, attraverso iniziative a sostegno della tutela del territorio, dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale.”.
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13/2021 è sostituita dalla seguente:
“b) hanno in prevalenza come soci:
1) persone fisiche residenti, domiciliate o che a vario titolo operano, anche con la propria attività lavorativa o professionale, con carattere di continuità nella comunità interessata;
2) persone giuridiche, soggetti e organizzazioni che hanno fissato la propria sede legale o operativa nella comunità interessata e che in essa operano con carattere di continuità. In virtù dello scambio mutualistico che si realizza, possono assumere la qualifica di soci gli enti locali, sul cui territorio opera la cooperativa di comunità, nonché altri enti pubblici. Tali limitazioni non si applicano ai soci possessori di strumenti finanziari;”.
3. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13/2021 è sostituita dalla seguente:
“f) svolgono con un approccio multisettoriale attività e servizi per la comunità e il territorio nonché una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'[articolo 2, comma 2, lettera c\) della legge 6 giugno 2016, n. 106](#)), comprese tutte le attività di interesse generale volte al contrasto di fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico, svolte nell'esclusivo interesse della comunità e nell'ambito territoriale definito nell'atto costitutivo.”.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 19.

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 22/1995)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive) è sostituito dal seguente:

“3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse alle ATL entro dieci giorni prima da quando si applicano.”

Art. 20.

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 4/2000)

1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4 (Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo dei territori turistici) le parole “, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge,” sono soppresse e le parole “piano triennale” sono sostituite dalle seguenti “programma annuale”.

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 4/2000 è sostituito dal seguente:

“2. Il programma annuale degli interventi di cui al comma 1 è approvato con provvedimento della Giunta regionale entro il 31 marzo di ciascun anno.”.

Art. 21.

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 4/2000)

1. All'articolo 6, comma 1, della legge regionale 4/2000 la parola “triennale” è sostituita dalla seguente “annuale”.

2. I commi 4, 4 bis, 4 ter e 4 quater dell'articolo 6 della legge regionale 4/2000 sono abrogati.

Art. 22.

(Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 4/2000)

1. L'articolo 7 della legge regionale 4/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 7. (Beneficiari e finanziamenti)

1. Le agevolazioni, nei limiti delle risorse individuate dal programma annuale degli interventi per il conseguimento dei fini della presente legge, sono concesse in forma cumulativa a favore di enti pubblici e di enti del terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), nelle misure e per gli interventi di seguito indicati:

a) lo studio di fattibilità: fino al 100 per cento del relativo costo;

b) il programma integrato: fino al 70 per cento della spesa ammissibile;

c) i progetti di intervento di cui all'articolo 4, comma 2: fino al 70 per cento della spesa ammissibile.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono gestite dalle competenti strutture regionali.”.

Art. 23.

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 4/2000)

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 4/2000 è abrogato.

Art. 24.

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 4/2000)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale 4/2000 le parole “, anche sulla base dei dati forniti da Finpiemonte SpA o dagli istituti di credito” sono soppresse.

Art. 25.

(Inserimento dell'articolo 86 bis nella legge regionale 44/2000)

1. Dopo l'articolo 86 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti

amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”), è inserito il seguente:

“Art. 86 bis. (Istituzione del polo termale dell’acquese)

1. E’ istituito in via sperimentale il polo termale dell’acquese, quale ambito territoriale finalizzato a favorire il complessivo rilancio turistico del comparto idrotermale.
2. Il polo di cui al comma 1 è localizzato nel territorio del Comune di Acqui Terme e nel territorio dei comuni contermini ove sono presenti aree di giacimento termale.
3. L’aggiornamento della perimetrazione di cui al comma 2 è operato dalla Giunta regionale con proprio atto ricognitivo in relazione al rilascio, da parte dell’autorità concedente, delle concessioni per lo sfruttamento minerale e termale.
4. Entro l’ambito territoriale di cui al comma 2 restano ferme le attuali competenze in ordine al rilascio di nuovi permessi di ricerca.
5. A parziale deroga delle disposizioni di cui all’articolo 86, comma 1, lettera a), le funzioni amministrative per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di acqua minerale e termale e il rilascio di concessioni in attuazione di nuovi permessi di ricerca rilasciati dalla Provincia sono delegate, a invarianza di bilancio per la pubblica amministrazione, al comune di Acqui Terme. Se è accertato che il giacimento interessa il territorio di altri comuni, il provvedimento è rilasciato d’intesa tra i medesimi.
6. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 5, il comune di Acqui Terme si attiene ai seguenti criteri:
 - a) garantisce la tutela della risorsa idrica sotterranea e dei giacimenti termali in un’ottica di preservazione di tali risorse per gli utilizzi futuri e per le prossime generazioni;
 - b) assume ogni iniziativa per la valorizzazione del patrimonio regionale e delle proprietà pubbliche presenti, per la riqualificazione urbana e ambientale, nonché per incrementare l’attrattività del territorio;
 - c) assegna le concessioni in base ai principi di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
7. Il provvedimento di concessione indica la perimetrazione dell’area di protezione assoluta e dell’area di salvaguardia per la protezione delle acque circolanti ed esplicita i criteri tecnici e le motivazioni a supporto della decisione.”.

Art. 26.

(Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 12/2010)

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 16 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) è aggiunto il seguente:

“5 bis. Chiunque intraprende un percorso facente parte della rete escursionistica piemontese lo fa sotto la propria responsabilità, consapevole dei rischi connessi alla frequentazione della rete escursionistica, usando la necessaria diligenza, ovvero i divieti emanati dalla Protezione civile o da altre autorità competenti, non danneggiando le strutture di pertinenza e l’ambiente circostante. L’escursionista deve valutare con la necessaria diligenza gli eventi atmosferici ed essere dotato di adeguata attrezzatura, assumendosi la responsabilità dei rischi e dei danni che possono derivargli dalla sua negligenza, imprudenza e imperizia.”.

Art. 27.

(Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 3/2015)

1. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) è sostituito dal seguente:

“1. Sono aziende alberghiere le strutture ricettive, a gestione unitaria, organizzate per fornire al pubblico alloggio, servizi accessori ed eventualmente servizio di bar e ristorazione, anche alle persone non alloggiate e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 38/2006, in unità abitative, intese come camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina.”.

Art. 28.

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 3/2015)

1. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 3/2015 è sostituito dal seguente:

“6. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a dodici mesi, prorogabili da parte del comune di ulteriori dodici mesi. Decorso tale termine l'attività, qualora non riavviata, si intende definitivamente cessata.”.

Art. 29.

(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 13/2017)

1. L'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) è sostituito dal seguente:

“Art. 5. (Locazioni brevi e locazioni per finalità turistiche)

1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, nonché per contrastare forme irregolari di ospitalità sul territorio regionale, sono disciplinate le locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le locazioni per finalità turistiche di unità immobiliari ad uso abitativo.

2. Le locazioni delle unità immobiliari di cui al comma 1 concorrono alla regolazione di nuove forme di ospitalità alternativa e, a integrazione dell'offerta turistica regionale, rilevano ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica e sono soggette all'attribuzione di un codice identificativo nazionale, di seguito denominato CIN, attribuibile all'operatore turistico mediante procedura informatizzata su una apposita banca dati delle strutture ricettive, di seguito denominata BDSR, ai sensi dell'articolo 13 ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 e previa acquisizione di un codice identificativo regionale, di seguito denominato CIR, attribuibile all'operatore turistico a seguito di istanza trasmessa mediante procedura informatizzata su una apposita piattaforma regionale.

3. Le locazioni brevi e le locazioni per finalità turistiche sono rese in unità immobiliari a uso abitativo, ovvero in porzioni di esse con pari requisiti dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, o in sole camere delle unità immobiliari medesime e sono fornite delle dotazioni tipiche della civile abitazione, ivi compresa la fornitura di biancheria, se richiesta, e senza alcuna prestazione di servizi accessori e complementari. In particolare, tali locazioni possono comprendere i servizi di ospitalità turistica di cui all'articolo 11, alle seguenti condizioni:

a) la pulizia e il cambio della biancheria avvengono, esclusivamente, prima dell'inizio di ogni rapporto di locazione e non durante la permanenza dell'ospite;

b) il ricevimento degli ospiti non è prestato in apposito locale di ricevimento.

4. Ogni ulteriore aspetto giuridico, non regolamentato ed applicabile alle locazioni brevi e per finalità turistiche, resta assoggettato alle disposizioni generali del codice civile, alle leggi speciali, agli usi e alle consuetudini di riferimento.

5. Le locazioni brevi e le locazioni per finalità turistiche possono essere gestite:

a) in forma diretta;

b) in forma indiretta, da parte di agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare e da operatori professionali che intervengono quali mandatari o sub locatori, anche attraverso portali telematici on line.

6. La gestione delle locazioni nelle modalità di cui al comma 5 assume il carattere imprenditoriale qualora siano ad esse destinate un numero di unità immobiliari a uso abitativo, appartenenti allo stesso titolare, superiore a quattro, ovunque ubicate.

7. Ai fini di rilevanza statistica, i proprietari, gli usufruttuari o chiunque ha disponibilità di unità abitative per locazione breve e per finalità turistica, nonché i soggetti di cui al comma 5, lettera b) ottemperano ai seguenti adempimenti:

a) trasmissione, al comune, ovvero allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune sul cui territorio insistono le unità immobiliari ad uso abitativo, di apposito modello di comunicazione, ovvero di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) i cui contenuti e modalità di invio sono disciplinati con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 18;

b) comunicazione giornaliera degli ospiti, limitatamente alle locazioni brevi, ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), come interpretato dall'articolo 19 bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013 (Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive);

c) trasmissione mensile dei dati sul movimento dei flussi turistici secondo quanto stabilito dall'articolo 5 bis della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera) e nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400); per le locazioni superiori a 30 giorni é consentito all'operatore turistico, ai fini della rilevazione dei flussi, stimare il dato medio mensile del movimento degli ospiti in rapporto ai posti letto dell'unità immobiliare locata;

d) riscossione e trasmissione dell'imposta di soggiorno, dove istituita e secondo le modalità previste dal comune territorialmente competente.

8. Le locazioni brevi e le locazioni per finalità turistiche stipulate mediante soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, assolvono agli adempimenti fiscali in materia vigenti, ivi compresa la riscossione e la trasmissione dell'imposta di cui al comma 7, lettera d), attraverso modalità convenute con i rispettivi enti comunali di competenza.”.

Art. 30.

(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 13/2017)

1. Il comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 13/2017 è sostituito dal seguente:

“5. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a dodici mesi, prorogabili, da parte del comune, di ulteriori dodici mesi. Superato tale periodo l'attività si intende cessata.”.

Art. 31.

(Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 13/2017)

1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 13/2017 è sostituita dalla seguente:

“h) i contenuti e le modalità di invio della modulistica di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di raccolta dei dati sul movimento dei flussi turistici e del sistema di interoperabilità dei dati di cui al decreto del Ministro del turismo 6 giugno 2024;”.

Art. 32.

(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 13/2017)

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 13/2017 è sostituito dal seguente:

“1. Chiunque propone o concede in locazione breve o per finalità turistiche unità immobiliari o porzioni di esse con sole camere o con pari requisiti delle unità immobiliari medesime, direttamente o tramite intermediario, contravvenendo agli obblighi di trasmissione della modulistica di cui all’articolo 5, comma 7, lettera a) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 10.000.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 13/2017 è sostituito dal seguente:

“2. Chiunque propone o concede in locazione breve o per finalità turistiche unità immobiliari o porzioni di esse con sole camere o con pari requisiti delle unità immobiliari medesime, é soggetto, per le condotte illecite in materia di CIN e requisiti di sicurezza, alle relative sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 13 ter, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.”.

Art. 33.

(Modiche all’articolo 21 della legge regionale 5/2019)

1. All’articolo 21, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e del turismo itinerante), la parola “amministrativo” è sostituita dalle seguenti “e alla confisca amministrativa secondo la procedura disposta dell’articolo 213, commi 2, 5 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)”.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRITORIO E AMBIENTE

Art. 34.

(Applicazione del deflusso ecologico)

1. L’applicazione del deflusso ecologico è prorogata al 31 dicembre 2026 su tutto il territorio regionale, fatte salve le sperimentazioni in corso.

2. Nei corsi d’acqua a carattere torrentizio, canali o porzioni di essi non classificati come fiumi dalla Regione e nei corsi d’acqua classificati come fiumi o tratti di essi caratterizzati da ricorrenti deficit idrici stagionali, tenuto conto della regimazione non costante del flusso delle acque, il deflusso ecologico è calcolato in modo dinamico in base alla portata presente nella sezione di derivazione e non può essere eccedente il 30 per cento della portata effettiva medesima.

Art. 35.

(Provvedimenti in materia di itticoltura)

1. Fino al 31 marzo 2026, nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero della transizione ecologica con cui sono definite le specie ittiche d’acqua dolce di interesse alieutico di cui all’articolo 1, comma 837, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), al fine di consentire un’adeguata politica di gestione delle specie ittiche stesse, sono autorizzate su tutto il territorio regionale le immissioni in natura di specie ittiche la cui introduzione era autorizzata in data antecedente all’applicazione del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020 (Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all’allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l’immissione di specie e di popolazioni non autoctone).

Art. 36.

(Istituzione dell'osservatorio per la riduzione dei PFAS)

1. Al fine di garantire i principi di protezione dell'ambiente, di precauzione e di tutela delle acque, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, e con specifico riferimento all'attuazione dell'articolo 74 della legge regionale 19 ottobre 2021, n. 25 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021), istituisce un osservatorio tecnico-scientifico, composto da personale interno della Regione o figure esterne a titolo gratuito, volto a supportare la strategia di riduzione della presenza di PFAS in ambiente, l'adozione di buone pratiche da parte dei soggetti coinvolti, il monitoraggio e controllo del loro rilascio nell'ambiente, il monitoraggio dei tempi di implementazione delle iniziative stabilite in attuazione della norma.

Art. 37.

(Norme di attuazione dell'articolo 74 della legge regionale 25/2021)

1. Al fine di un'ottimale implementazione della strategia di riduzione della presenza di PFAS in ambiente, i valori limite di emissione allo scarico ed i termini temporali per il loro conseguimento, indicati nell'allegato A di cui all'articolo 74 della legge regionale 25/2021, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ogni sei mesi l'osservatorio tecnico-scientifico riferisce sull'implementazione dell'attività alla commissione consiliare competente in materia ambientale.

Art. 38.

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 56/1977)

1. Al quarto alinea del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) le parole "sostituzione edilizia" sono soppresse.

Art. 39.

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 45/1989)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27) sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. La Regione mantiene la titolarità dei rapporti attivi e passivi derivanti dalle autorizzazioni relative agli interventi e alle attività compresi nell'articolo 2, comma 1, lettera b) rilasciate alla data di entrata in vigore delle modifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), come introdotte dall'articolo 8, comma 1 della legge regionale 4 aprile 2024 n. 10 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024) per le quali non sia ancora stata comunicata la regolare esecuzione dei lavori e non sia stata restituita la cauzione ove costituita.

1 ter. Le norme di cui al comma 1 bis si applicano, altresì, alle autorizzazioni per varianti progettuali e per interventi e attività eseguiti in difformità dall'autorizzazione oggetto dei provvedimenti autorizzativi regionali relativi agli interventi e alle attività compresi nell'articolo 2, comma 1, lettera b) adottati entro la data di entrata in vigore delle modifiche all'articolo 2, comma 1, lettera a), come introdotte dall'articolo 8, comma 1 della legge regionale 10/2024".

Art. 40.

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 22/1996)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) è inserito il seguente:

"6 bis. Le opere di prelievo delle acque sotterranee a uso irriguo per le quali è dimostrata la realizzazione prima del 31 marzo 1996, sono esentate dall'obbligo di chiusura finalizzato a evitare la comunicazione tra la falda in pressione e la falda freatica; tale esenzione è applicata anche se i pozzi non sono stati ricondizionati entro il 31 dicembre 2024".

Art. 41.

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 24/1996)

1. Il comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996 n. 24 (Sostegno finanziario ai Comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica) è sostituito dal seguente:
"1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono ridotti del 50 per cento se il procedimento di variante strutturale non si conclude con l'approvazione entro trenta mesi dalla data della deliberazione di adozione del progetto preliminare (PP) oppure se il procedimento di variante generale non si conclude con l'approvazione entro trentasei mesi dalla data della deliberazione di adozione del PP.”.

2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale 24/1996 è aggiunto il seguente:
"1 ter. Per i piani regolatori intercomunali, i contributi di cui al comma 1 sono ridotti del 25 per cento se il procedimento di variante strutturale non si conclude con l'approvazione entro sessanta mesi dalla data della deliberazione di adozione del PP.”

Art. 42.

(Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 31/2000)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche) è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini della presente legge viene considerato inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperde, al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, verso la volta celeste e che penetra nelle abitazioni arrecando disturbo o fastidio.”.

Art. 43.

(Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 31/2000 e disposizioni attuative)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 31/2000 sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. Tutti gli impianti di illuminazione e le sorgenti luminose evitano la generazione di inquinamento luminoso ed ottico. Le emissioni luminose provenienti da tali impianti non danno luogo, all'interno delle abitazioni, a valori di illuminamento o di luminanza superiori a quelli fissati da norme tecniche di riferimento quali quelle emanate dalla Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e quelle della normativa UNI.

2 ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, individua le limitazioni previste dal comma 2 bis.”.

2. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui al comma 2 ter dell'articolo 3 della legge regionale 31/2000, come introdotto dal comma 1, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 44.

(Modifiche dell'articolo 9 della legge regionale 31/2000)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 31/2000 è sostituito dal seguente:
"1. È vietata la produzione di inquinamento luminoso e ottico. È vietato l'utilizzo di fasci di luce fissi o roteanti, di qualsiasi colore o potenza, quali fari, fari laser e giostre luminose, o altri tipi di richiami luminosi come palloni aerostatici luminosi o immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste, per mero scopo pubblicitario o voluttuario, anche se di uso temporaneo.”.

2. All'articolo 9, comma 3, della legge regionale 31/2000 dopo le parole: “commi 1 e 2” sono inserite le seguenti “o del comma 2 bis dell'articolo 3”.

Art. 45.

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 43/2000)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria) è inserito il seguente:
"4 bis. Le modifiche alle disposizioni del Piano, necessarie per il suo adeguamento alle norme comunitarie e statali e l'aggiornamento delle informazioni ivi contenute inerenti aspetti meramente

tecniche, sono effettuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la commissione consiliare competente.”.

2. Il comma 5 quater dell’articolo 6 della legge regionale 43/2000 è sostituito dal seguente:

“5 quater. Allo scopo di perseguire modalità più efficaci di riduzione delle emissioni degli inquinanti connessi alla circolazione di persone e merci, sono istituiti dei sistemi informativi atti a rilevare e monitorare le percorrenze dei relativi mezzi di trasporto, correlandole alle rispettive emissioni, consentendo di individuare e sostenere modalità di utilizzo degli stessi conformi agli obiettivi definiti nel Piano regionale di qualità dell'aria e nei relativi Piani stralcio.”.

3. Il comma 5 quinquies dell’articolo 6 della legge regionale 43/2000 è sostituito dal seguente:

“5 quinquies. Per le finalità di cui al comma 5 quater possono essere realizzati impianti di rilevazione telematica e installati, su base volontaria, dispositivi telematici mobili o applicazioni sui veicoli che monitorano i percorsi effettuati, gli stili di guida e i chilometri percorsi, consentendo anche di condizionare le percorrenze dei veicoli stessi al loro effettivo potenziale inquinante, localizzandone i relativi tratti stradali. Per l'effettuazione dei predetti controlli e per il monitoraggio dell'efficacia delle misure predisposte, la Regione tratta esclusivamente i dati personali finalizzati a verificare il rispetto dei tragitti e dei chilometri percorsi individuati in fase di adesione all'uso dei dispositivi telematici e delle applicazioni e necessari al rispetto degli obiettivi del Piano regionale di qualità dell'aria, obbligatori ai sensi del comma 5. Gli aspetti connessi all'utilizzo di nuove tecnologie, la profilazione degli utenti, le decisioni automatizzate sono esaminati nell'ambito della valutazione di impatto sulla protezione di dati (DPIA), prevista dall'articolo 35 del regolamento del Parlamento europeo del 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). La Giunta regionale è delegata ad adottare appositi regolamenti per disciplinare le modalità di implementazione dei sistemi informativi e del trattamento dei predetti dati personali sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

- a) trattamento dei dati secondo principi di minimizzazione e non eccedenza;
- b) individuazione di misure di sicurezza tali da garantire la minimizzazione dei flussi dati e degli attori coinvolti negli stessi;
- c) garanzia di un adeguato monitoraggio sulla gestione ed efficacia del sistema e sulla necessità dei trattamenti dei dati;
- d) adozione di adeguate garanzie per gli interessati;
- e) aggiornamento della DPIA, qualora si renda necessario a seguito di modifiche di aspetti tecnici;
- f) disciplina delle modalità di accesso dei soggetti deputati al controllo nel rispetto dei principi di minimizzazione e sicurezza;
- g) raccolta e trasmissione dei dati necessari al funzionamento del progetto nel rispetto del regolamento UE 2016/679.”.

Art. 46.

(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 23/2002 e disposizioni finali)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79) è inserita la seguente lettera:

“b bis) provvedono, altresì, al rilascio dell’autorizzazione unica degli interventi previsti dalle lettere s), t), u), v) e z) della sezione I dell’allegato C del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118) diversi da quelli sottoposti al regime di attività libera o di procedura abilitativa semplificata di cui agli allegati A e B dello stesso decreto legislativo, nel rispetto degli indirizzi definiti dalla Regione per assicurare un’applicazione omogenea della normativa sul territorio regionale;”.

2. Al fine del rilascio dell'autorizzazione unica degli interventi di cui alla lettera b bis) dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 23/2002, come inserita dal comma 1, la documentazione relativa alle istanze pervenute prima dell'entrata in vigore della presente legge, è trasmessa dalla Regione alla provincia territorialmente competente ovvero alla Città metropolitana di Torino, secondo l'ordine di arrivo delle medesime.

Art. 47.

(Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 37/2006)

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 37 (Modifiche della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 'Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili' e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per talune tipologie di scarichi da insediamenti civili equiparati agli esistenti e per gli scarichi delle pubbliche fognature) è inserita la seguente:

“b bis) a volontari, su richiesta delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente.”.

Art. 48.

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 32/2008)

1. Il comma 2 bis dell'articolo 3 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 'Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137') è sostituito dal seguente:

“2 bis. È altresì delegato ai comuni o alle loro forme associative il rilascio del parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) per le opere abusive oggetto di istanza di sanatoria eseguite su immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché il rilascio del parere di cui all'articolo 36 bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica.”.

Art. 49.

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 19/2009)

1. All'articolo 8, comma 9, della legge regionale 26 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) dopo le parole “sul territorio regionale” sono aggiunte le seguenti “comprese quelle con finalità di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico”.

Art. 50.

(Modifiche all'allegato A della legge regionale 19/2009)

1. Il n. 26 dell'allegato A (Cartografie delle aree naturali protette regionali, delle aree contigue e delle zone naturali di salvaguardia) della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:

“26) PARCO NATURALE DEL MONTE FENERA - SCALA 1:25.000” (allegato 1)

2. Il n. 90 dell'allegato A della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:

“90) AREE NATURALI PROTETTE E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO – TORINO OVEST - SCALA 1:25.000: - Area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese” (allegato 2).

Art. 51.

(Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 19/2009)

1. Dopo il comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

“12 bis. Con riferimento all'area contigua della fascia fluviale del Po, tratto torinese, limitatamente alla porzione di asta fluviale del fiume Po interposta tra le perimetrazioni proprie del centro abitato della Città di Torino, ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), è ammessa una specifica deroga alle previsioni del piano d'area del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po tesa a consentire l'attuazione di iniziative progettuali rivolte alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile idraulica e determinate da appurate esigenze di interesse pubblico, fatti comunque salvi gli esiti delle procedure di valutazione di impatto ambientale, ove richieste e quanto risultante agli effetti delle valutazioni sito specifiche e degli approfondimenti tecnici di merito eventualmente prescritti o ritenuti necessari in relazione alle differenti procedure autorizzative o concessorie richieste a norma di legge.”.

Art. 52.

(Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 19/2009)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 40 della legge regionale 19/2009 sono inseriti i seguenti:

“3 bis. I soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000, in caso di modifica delle esigenze di conservazione, al fine di favorire il confronto tra le diverse parti finalizzato al conseguimento della coniugazione delle esigenze conservazionistiche e delle esigenze locali, presentano agli enti locali territorialmente interessati, nell'ambito di una specifica consultazione, l'aggiornamento degli obiettivi di conservazione e delle misure di cui al comma 1.

3 ter. I soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000 propongono alla Regione l'aggiornamento degli obiettivi di conservazione e delle misure di cui al comma 1 necessario ai fini della tutela degli habitat e delle specie e trasmettono contestualmente gli esiti della consultazione degli enti locali territorialmente interessati di cui al comma 3 bis.”.

Art. 53.

(Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 19/2009)

1. All'articolo 42, comma 3, della legge regionale 19/2009 dopo le parole “per l'approvazione” sono aggiunte le seguenti “trasmettendo contestualmente gli esiti della consultazione dei soggetti di cui al comma 2.”.

Art. 54.

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 1/2018)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7) è aggiunto il seguente:

“5 ter. La Regione definisce criteri, modalità, obblighi, termini e procedure per la presentazione e l'utilizzo delle garanzie finanziarie per il corretto svolgimento delle attività di recupero dei rifiuti svolte anche con procedura semplificata di cui agli articoli 214 e 216 del d.lgs.152/2006.”.

Art. 55.

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 1/2018)

1. I numeri 2) e 3) della lettera a) del comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2018 sono abrogati.

2. All'articolo 7, comma 4, lettera b) della legge regionale 1/2018 le parole “, del rifiuto ingombrante e del rifiuto organico” sono soppresse.

3. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2018 sono inserite le seguenti:

“b bis) all'avvio a trattamento dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di avvio a recupero e a

smaltimento di rifiuti urbani;

b ter) al coordinamento generale del sistema impiantistico di trattamento del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante e al monitoraggio dei relativi flussi;”.

4. La lettera c) del comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 1/2028 è sostituita dalla seguente: “c) al coordinamento e monitoraggio delle discariche esaurite e adeguate ai sensi del d.lgs. 36/2003;”.

5. All’articolo 7, comma 5, lettera d), della legge regionale 1/2028 le parole “, ad esclusione del rifiuto ingombrante e del rifiuto organico” sono soppresse.

Art. 56.

(Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 1/2018)

1. Dopo il primo periodo del comma 3 bis dell’articolo 10 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7) è inserito il seguente: “La conferenza d’ambito è soggetto di livello regionale e al personale si applica lo stato giuridico ed economico del personale regionale.”.

2. All’articolo 10 comma 5, lettera a), della legge regionale 1/2018 le parole “del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante,” sono soppresse.

Art. 57.

(Modifiche all’articolo 33 bis della legge regionale 1/2018)

1. All’articolo 33 bis, comma 2, della legge regionale 1/2018 le parole “, dalla norma nazionale di riferimento” sono soppresse.

Art. 58.

(Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 12/2018)

1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2018, n. 12. (Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche) è abrogato.

Art. 59.

(Modifica all’articolo 6 della legge regionale 16/2018)

1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione urbana) è sostituito dal seguente: “Al fine di limitare il consumo di nuovo suolo e in attuazione di quanto previsto all’articolo 2 bis, comma 1 quater, del d.p.r. 380/2001, il recupero del sottotetto è consentito purché esistente alla data del 31 dicembre 2023 e legittimo alla data della presentazione dell’istanza relativa.”.

Art. 60.

(Modifica della legge regionale 7/2022)

1. Al comma 1 dell’articolo 49 della legge regionale 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia), il numero “15” è sostituito dal numero “25”.

Art. 61.

(Inserimento dell’articolo 2 bis nella legge regionale 8/2022)

1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 5 luglio 2022, n. 8 (Istituzione della giornata regionale del valore alpino) è inserito il seguente:

“Art. 2 bis. (Ambasciatore per la tutela del patrimonio ambientale del Piemonte).

1. Tutte le sezioni e i gruppi dell’ANA del Piemonte sono insigniti del riconoscimento di “Ambasciatore per la tutela del patrimonio ambientale del Piemonte” per l’impegno profuso nelle attività di ripristino ambientale, per l’attenzione alla sicurezza del territorio attraverso interventi di protezione civile, alla promozione di uno sviluppo sostenibile, alla partecipazione a iniziative di

formazione e sensibilizzazione sulla tutela dell'ambiente, con particolare attenzione a quello montano, diffondendo la cultura della sostenibilità tra la popolazione e le nuove generazioni."

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA

Art. 62.

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 58/1987)

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 13 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di Polizia locale) è aggiunto il seguente:

"3 bis. Il corso di cui al presente articolo non è necessario per l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa concernenti le funzioni conferite dalla Regione alla Città metropolitana di Torino e alle province."

Art. 63.

(Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 14/2007)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità. Istituzione della Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e della Giornata regionale della gratitudine alle forze dell'ordine per il contrasto alle mafie) è inserito il seguente:

"1 bis. In occasione della Giornata di cui al comma 1 il Consiglio regionale dedica un momento solenne alla lettura pubblica dei nomi di tutte le vittime innocenti delle mafie. Se la data del 21 marzo non coincide con una seduta del Consiglio regionale, tale lettura ha luogo durante la prima seduta successiva."

Art. 64.

(Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 14/2007)

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 14/2007 è aggiunta la seguente:

"c bis) erogazione di contributi per interventi volti a consentire il riutilizzo e la funzione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata e assegnati agli enti del terzo settore, così come disciplinato dall'articolo 48, comma 3, lettera c bis), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)."

Art. 65.

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 23/2007)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 10 dicembre 2007, n. 23 (Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata) è aggiunto il seguente:

"4 bis. Nelle more dell'approvazione della programmazione triennale di cui all'articolo 8, comma 2, la Giunta assume le deliberazioni di cui al comma 3 per gli interventi finanziati con stanziamenti del bilancio regionale per l'esercizio in corso."

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE TRIBUTI E SANZIONI

Art. 66.

(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 20/2002)

1. L'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 2002 n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002) è sostituito dal seguente:

"Art. 3. (Modalità di riscossione)

1. Per la riscossione delle sanzioni si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
2. L'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute su atti tributari fino ad un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.
3. Con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative di cui al comma 2.”.

Art. 67.

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 23/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) è sostituito dal seguente:
“1. Il contribuente può avviare il ravvedimento operoso con sanzione ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Le modalità attuative sono quelle delle disposizioni nazionali vigenti in materia.”.

Art. 68.

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 35/2008)

1. Il comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009) è sostituito dal seguente:
“10. L'interesse applicato sul tributo dovuto nel caso di omesso, parziale ritardato pagamento, rateazione o rimborso dello stesso è quello degli interessi legali vigenti anno per anno, ove non diversamente disposto da legge regionale.”.

Art. 69.

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 17/2023)

1. All'articolo 8, comma 3, della legge regionale 8 agosto 2023, n. 17 (Nuova disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) dopo le parole “materialmente eliminabili” sono aggiunte le seguenti “, limitatamente a quegli illeciti per i quali è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro”.
2. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 17/2023 è sostituito dal seguente:
“5. L'ottemperanza alle prescrizioni della diffida è accertata con verbale di ispezione e determina l'estinzione del procedimento.”.
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 17/2023 sono inseriti i seguenti:
“5 bis. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine assegnato, l'agente accertatore procede a redigere il verbale di contestazione delle violazioni di legge.
5 ter. Il termine di notifica al trasgressore e all'obbligato in solido della contestazione dell'illecito di cui all'articolo 14, secondo comma della legge 689/1981 decorre da giorno di consumazione del termine assegnato per sanare le violazioni.”.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE

Art. 70.

(Modifiche all'articolo 15 bis della legge regionale 28/1976)

1. Il comma 1 bis dell'articolo 15 bis della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa) è abrogato.

Art. 71.

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 3/2010)

1. All'articolo 2, comma 5, lettera c bis), della legge regionale 3/2010, dopo le parole "forze dell'ordine" sono aggiunte le parole " , ai vigili del fuoco e alle forze armate".

Art. 72.

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 3/2010)

1. All'articolo 11, comma 1, della legge regionale 3/2010 le parole: "alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, alle forze armate, agli operatori sanitari, nonché alle vedove e agli orfani degli appartenenti ai predetti Corpi caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso".

2. All'articolo 11, comma 4, della legge regionale 3/2010 dopo le parole: "appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco" sono inserite le seguenti "ed agli operatori sanitari".

Art. 73.

(Inserimento dell'articolo 22 ter nella legge regionale 3/2010 e disposizioni attuative)

1. Dopo l'articolo 22 bis della legge regionale 3/2010 è inserito il seguente:

"Art. 22 ter. (Espropriazione per pubblica utilità di alloggi scadenti)

1. Ai fini del contrasto all'emergenza abitativa e della riqualificazione del territorio nonché per rafforzare interventi in materia di edilizia sociale, la Regione può disporre, nel rispetto della Costituzione, della legge regionale 17 marzo 2023, n. 4 (Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 'Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna') e dei principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), l'espropriazione per pubblica utilità dei beni immobili locati, regolarmente o irregolarmente, ad uso abitativo oggetto o luogo di condotte di reato imputabili alla proprietà di cui agli articoli 270 bis, 648 bis, 648 ter.1 del codice penale, all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e in stato di conservazione scadente, secondo la definizione fondata su parametri tecnici oggettivi e la procedura amministrativa di certificazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d). La proprietà degli immobili di cui al primo periodo è conferita al patrimonio disponibile per l'edilizia residenziale pubblica dell'agenzia territoriale per la casa competente per territorio, a carico della quale sono posti i relativi oneri.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, individua i criteri di determinazione della procedura di cui al comma 1."

2. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 22 ter della legge regionale 3/2010, introdotto dal comma 1, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 74.

(Differimento del termine della legge regionale 17/2011)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1 della legge regionale 20 settembre 2011, n. 17 (Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi italiani) è differito di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE

Art. 75.

(Valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale)

1. La Regione, al fine di prevedere attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale da riqualificare, non strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali e inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dell'Ente, pubblica, anche per singoli stralci, bandi finalizzati a individuare, con procedure di evidenza pubblica, soggetti terzi dotati di idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per l'esercizio di attività economiche o di servizio per i cittadini, cui attribuire in concessione/locazione di valorizzazione, l'uso e la gestione degli immobili, garantendo il loro recupero e la loro funzionalità nel rispetto delle finalità di interesse pubblico, definendo le linee di indirizzo.
2. Per i beni di interesse culturale, la concessione di valorizzazione è disciplinata dagli articoli 57 bis e 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e avviene nel rispetto delle disposizioni in esso previste.
3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, autorizza la concessione o locazione di valorizzazione.

Art. 76.

(Disciplina della durata e degli obblighi del concessionario o locatario)

1. La durata della concessione di valorizzazione è commisurata al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, attestato attraverso la presentazione di un piano economico-finanziario asseverato, fino ad un massimo di anni cinquanta.
2. La Regione approva il piano di cui al comma 1 ed effettua altre verifiche periodiche in merito alla realizzazione degli interventi previsti.
3. Al termine del rapporto, tutte le opere realizzate dal concessionario o locatario sono acquisite al patrimonio regionale senza diritto a rimborso o indennizzo alcuno.

Art. 77.

(Osservatorio regionale per la valorizzazione del patrimonio)

1. È istituito l'Osservatorio regionale per la valorizzazione del patrimonio, composto dall'assessorato competente e da rappresentanti delle strutture della Giunta regionale, nonché da rappresentanti delle università, delle imprese, del terzo settore e da esperti indipendenti che partecipano a titolo gratuito.
2. L'Osservatorio svolge funzioni di indirizzo, valutazione e diffusione delle buone pratiche in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare tra tutti gli attori del sistema regionale.
3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, istituisce con deliberazione l'Osservatorio regionale di cui al comma 1.

Art. 78.

(Concessione in comodato d'uso di beni immobili regionali a enti pubblici)

1. La Regione può concedere in comodato d'uso a enti pubblici e ai soggetti di cui all'articolo 60 dello Statuto, per finalità istituzionali o di pubblico interesse, beni immobili appartenenti al proprio patrimonio disponibile.
2. La concessione può prevedere, a carico dell'ente beneficiario, il pagamento di un canone ricognitorio, determinato dalla Giunta regionale.
3. In alternativa al canone di cui sopra, la Giunta regionale può disporre che le spese di gestione ordinaria o straordinaria siano poste, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, a carico del

soggetto beneficiario, in base alla natura dell'utilizzo e alla rilevanza dell'interesse pubblico perseguito.

4. Le condizioni del comodato, comprese la durata, le modalità d'uso e gli obblighi accessori, sono disciplinate da apposito provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione del patrimonio pubblico.

Art. 79.

(Alienazione di beni mobili e immobili regionali non strategici)

1. La Regione può procedere all'alienazione a terzi di beni mobili o immobili di proprietà del patrimonio regionale, qualora ne sia accertata la perdita di valore strategico per il perseguimento degli obiettivi istituzionali.

2. Si considerano beni non più strategici quelli non più funzionali all'esercizio delle funzioni regionali, privi di utilizzo effettivo da parte degli uffici o degli enti regionali, in stato di degrado non compatibile con un uso efficiente o la cui gestione risulta antieconomica rispetto ai benefici generati.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale approva il piano di alienazione dei beni ritenuti non più strategici, previo aggiornamento e valutazione del patrimonio regionale.

4. Le modalità di alienazione sono definite con provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto della normativa vigente, assicurando trasparenza, pubblicità e parità di trattamento.

Art. 80.

(Determinazione del canone)

1. Il canone della concessione o locazione di valorizzazione tiene conto degli investimenti necessari per la riqualificazione, rifunzionalizzazione e riconversione degli immobili e della ridotta remuneratività iniziale dell'operazione.

2. La Regione richiede, per l'affidamento in gestione dell'immobile, specifiche garanzie fideiussorie bancarie o assicurative a copertura degli obblighi assunti per l'esecuzione degli interventi previsti.

Art. 81.

(Gestione informativa digitale delle costruzioni)

1. Ai fini della razionale e omogenea introduzione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), la Giunta regionale, adotta entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge:

a) linee guida per la gestione informativa digitale del patrimonio che individuano, in maniera univoca, le esigenze strategiche in termini di modellazione grafica ed informativa del patrimonio regionale, con riguardo a quello esistente e alle nuove costruzioni, ai fini della catalogazione e allo stato di consistenza;

b) protocolli di modellazione contenenti criteri di denominazione, disarticolazione nonché le specificazioni e le procedure per la modellazione e per la gestione dei dati, siano essi grafici che alfanumerici, criteri di verifica, sia riguardo al patrimonio esistente sia alle nuove costruzioni.

2. La Regione, al fine di rendere effettiva la possibilità di interscambio informativo e della conseguente interoperabilità tra le banche dati riguardo all'ambiente costruito, si fa promotrice di:

a) mettere a disposizione degli enti pubblici, ricadenti nel territorio regionale, le linee guida e i protocolli di modellazione di cui al comma 1;

b) istituire, per quanto di propria competenza percorsi formativi per l'applicazione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

3. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, istituisce una cabina di regia che coinvolge i principali portatori di interesse.

Art. 82.

(Inserimento dell'articolo 31 quater nella legge regionale 8/1984)

1. Dopo l'articolo 31 ter della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione) è inserito il seguente:

“Art. 31 quater. (Cessione di immobili a titolo gratuito a favore dello Stato o di altri enti pubblici territoriali)

1. In casi eccezionali è consentito procedere alla cessione di proprietà o di altro diritto reale, di immobili a titolo gratuito, di proprietà regionale, di suoi enti strumentali o di aziende del servizio sanitario regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, a favore dello Stato o di altri enti pubblici territoriali per il raggiungimento di un interesse pubblico equivalente o superiore a quello derivante dall'utilizzo o dallo sfruttamento economico del bene da parte della Regione.

2. Nel caso di cui al comma 1, contestualmente alla cessione può essere apposto al bene specifico vincolo di destinazione a tutela dell'interesse perseguito. In caso di inosservanza o modifica della destinazione d'uso prevista è facoltà della Regione attivare il procedimento di retrocessione a titolo gratuito del bene.”.

Capo IX

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 83.

(Definizione degli ambiti territoriali sociali)

1. In riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato), quali ambiti territoriali sociali (ATS) la Regione identifica gli ambiti territoriali ottimali previsti dall'articolo 8 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).

2. Gli ATS, di norma, coincidono con un unico ente gestore dei servizi sociali, costituito nelle forme gestionali di cui all'articolo 9 della legge regionale 1/2004 che lo rappresenta nella sua interezza, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

3. Se gli ATS sono composti da più di un ente gestore dei servizi sociali, la rappresentanza giuridica, organizzativa ed economica è identificata in capo a un soggetto capofila individuato dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 84.

(Misure di sostegno ai testimoni di giustizia)

1. La Regione, nell'ambito delle politiche finalizzate al contrasto alla criminalità e alla promozione della cultura della legalità destina una quota del fondo di cui all'articolo 2 della legge regionale 8/2017 a misure di sostegno e di tutela dei testimoni di giustizia.

2. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 2, comma 2 della legge regionale 8/2017 individua, sentita la commissione consiliare competente, la quota del fondo da destinare alle finalità di cui al comma 1, nonché i relativi criteri e le modalità per l'assegnazione.

Art. 85.

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 41/1987)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 25 agosto 1987, n. 41 (Interventi nei confronti di Associazioni ed Enti a struttura associativa, finalizzati al sostegno delle attività svolte a favore di cittadini disabili) la parola "disabili" è soppressa.

Art. 86.

(Modifiche all'articolo 11 bis della legge regionale 28/1999)

1. All'articolo 11 bis, comma 1, della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) le parole "anche nell'ambito di progetti finalizzati al contrasto e all'esclusione sociale, di seguito denominati mercatini," sono soppresse.

2. All'articolo 11 bis, comma 2, lettera a), della legge regionale 28/1999 le parole "non superiore a diciotto" sono sostituite dalle seguenti "non superiore a trentasei".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 bis della l. r. n. 28/1999 è inserito il seguente:

2 bis. Per i mercatini organizzati nell'ambito di progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale di cui al comma 1, ciascun comune autorizza un numero massimo di dodici giornate all'anno, salvo diversa apposita convenzione con la Regione, approvata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente.

2 ter. In caso di inadempimento da parte del comune a quanto previsto dal comma 2 bis la Regione, previo accertamento formale, esclude il comune inadempiente dai bandi regionali per contributi o finanziamenti relativi al commercio, alle politiche urbane, alla rigenerazione urbana e al decoro cittadino e all'efficientamento energetico, per l'intero anno in cui la violazione si è verificata.

2 quater. In fase di prima applicazione di quanto previsto dal comma 2 bis, il conteggio del numero massimo di dodici giornate annue decorre dalla data del 31 agosto 2025."

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 bis della legge regionale 28/1999 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Il limite massimo di partecipazioni annue ai mercatini, come stabilito dal comma 2 lettera a), non si applica in occasione delle feste patronali."

Art. 87

(Modifiche all'articolo 11 ter della legge regionale 28/1999)

1. All'articolo 11 ter, comma 2, della legge regionale 28/1999 le parole "18 spazi" sono sostituite dalle seguenti "trentasei spazi".

2. Il comma 5 dell'articolo 11 ter della legge regionale 28/1999 è sostituito dal seguente:

"5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per mendacità delle dichiarazioni, al venditore occasionale si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 per:

a) mancata esposizione del tesserino al pubblico e agli organi di vigilanza in caso di controllo;

b) superamento del limite di prezzo di euro 150,00 per ciascun bene posto in vendita.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 ter della legge regionale 28/1999 sono aggiunti i seguenti:

"5 bis. Nel caso in cui il venditore occasionale partecipi ai mercatini di cui all'articolo 11 bis, comma 1 senza essersi preventivamente munito del necessario tesserino, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 ed è disposta l'immediata esclusione del venditore occasionale dal mercatino."

5 ter. Il comune che accerta la violazione è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 689/1981, ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitarne i proventi."

5 quater. Il tesserino è sospeso revocato qualora il venditore occasionale abbia superato il limite delle trentasei partecipazioni annuali. In tal caso al venditore occasionale è impedita la partecipazione ai mercatini, sull'intero territorio regionale, fino al rinnovo del tesserino."

5 quinquies. Il tesserino è revocato qualora il venditore occasionale perda i requisiti di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010."

Art. 88.

(Modifiche all'articolo 11 quater della legge regionale 28/1999)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 quater della legge regionale 28/1999 è sostituita dalla seguente:

“c) erogare le sanzioni di cui all'articolo 11 ter, commi 5 e 5 bis a seguito della constatazione delle violazioni previste dai medesimi commi;”.

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 quater della legge regionale 28/1999 sono inserite le seguenti:

“c bis) sospendere temporaneamente il tesserino al venditore occasionale nel caso di superamento della soglia delle trentasei partecipazioni annuali, disponendo il conseguente divieto alla partecipazione ad ulteriori mercatini, sino al rinnovo dello stesso;

c ter) revocare il tesserino al venditore occasionale in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010.”.

4. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 quater della legge regionale 28/1999 è sostituita dalla seguente:

“c) i dati relativi ai provvedimenti di rilascio e di revoca o sospensione dei tesserini, nonché delle sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 11 ter, commi 5 e 5 bis.”

Art. 89.

(Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 1/2004)

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) è inserito il seguente:

“Art. 7 bis. (Strumenti per l'espletamento di funzioni)

1. Per l'espletamento delle funzioni di cui al capo I, la Regione opera attraverso uno o più dei seguenti strumenti:

a) programmazione e realizzazione diretta;

b) programmazione e realizzazione in partenariato mediante ricorso a:

1) intese istituzionali e accordi di programma con altre pubbliche amministrazioni;

2) convenzionamento e sottoscrizione di accordi con soggetti pubblici e privati;

3) promozione di reti e sistemi anche attraverso programmi territoriali o tematici che prevedono la partecipazione di soggetti pubblici o privati.

2. Gli strumenti di cui al comma 1 possono essere attivati su base annuale o pluriennale.

3. La Giunta regionale, con una o più deliberazioni:

a) individua requisiti, criteri e modalità per la gestione degli interventi di cui al comma 1;

b) individua strumenti necessari per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi e l'impatto delle politiche sociali nel medio e lungo periodo, nonché per migliorarne gli strumenti attuativi.”.

Art. 90.

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 12/2004)

1. Dopo il comma 5 ter dell'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004) è aggiunto il seguente:

“5 quater. Per la regolarizzazione delle infrastrutture in disponibilità dei gestori dei servizi a rete è dovuto un indennizzo calcolato con riferimento ai cinque anni antecedenti la presentazione dell'istanza. La disposizione si applica alle istanze presentate dopo l'entrata in vigore della legge e a quelle i cui procedimenti non siano stati ancora conclusi.”.

Art. 91.

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 23/2004)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 (Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione) è sostituita dalla seguente:

“a) l'Assessore competente in materia di cooperazione, con funzioni di presidente;”.

2. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 23/2004 è sostituito dal seguente:

“4. La Commissione regionale della cooperazione resta in carica per la durata della legislatura regionale e svolge le sue funzioni fino alla costituzione della nuova Commissione.”.

Art. 92.

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 20/2007)

1. Dopo la lettera a) del comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri) è inserita la seguente:

“a bis) il convivente, individuato ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente);”.

Art. 93.

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 20/2007)

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 20/2007 è aggiunto il seguente:

“5 bis. In caso di decesso, rinuncia o impedimento permanente dell'affidatario originario, ove non vi siano disposizioni contenute in testamento scritto, l'urna cineraria può essere affidata al coniuge, ad un convivente, ad un parente di primo grado o ad un collaterale, previa autorizzazione del Comune competente, che si impegni alla corretta conservazione dell'urna, nel rispetto della normativa vigente. Il subentro nell'affido è comunicato al Comune competente, che aggiorna il registro di cui all'articolo 2, comma 2 ter. In mancanza di successori disponibili o idonei, le ceneri vengono destinate alla tumulazione in cimitero, salvo diversa volontà espressa dal defunto.”.

Art. 94.

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 23/2008)

1. All'articolo 9, comma 4, della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) dopo le parole “dai direttori regionali della Giunta” sono aggiunte le seguenti “e dal Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale di cui all'articolo 15.”.

Art. 95.

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 2/2009)

1. All'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 26 gennaio 2009 n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna) dopo le parole “esterno della battitura quando battuto” sono aggiunte le parole “, ovvero dalla presenza di cordoli realizzati con la neve ai bordi.”.

Art. 96.

(Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 2/2009)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 2/2009 dopo le parole “aree sciabili” sono inserite le seguenti “attrezzate di cui all'articolo 4, comma 1 bis”.

2. All'alinea del comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 2/2009 le parole “comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g)” sono sostituite dalle seguenti “comma 1 bis”.

Art. 97.

(Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 2/2009)

1. All'articolo 32, comma 5, della legge regionale 2/2009, dopo le parole “In ogni caso, la presenza sulle piste” sono inserite le seguenti “di cordoli realizzati con la neve ai bordi.”.

Art. 98.

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 29/2009)

1. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici) è sostituito dal seguente: "L'importo da pagare per sanare la pregressa occupazione e il mancato godimento del bene da parte della collettività è complessivamente pari al 3 per cento del valore determinato ai sensi del primo e secondo periodo del presente comma per ogni anno di occupazione incrementato dell'eventuale prelievo o compromissione delle risorse naturali durante l'occupazione e diminuito delle somme già pagate al comune o a enti consortili a titolo di canoni o tributi, delle spese sostenute e delle eventuali ricadute positive per la comunità locale derivanti dall'uso del terreno; all'importo così determinato è applicato un abbattimento dell'80 per cento."
2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 10 della legge regionale 29/2009 è inserito il seguente:
"2 ter. Dalla disposizione di cui al comma 2 bis sono escluse le attività agricole o a esse connesse."
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 29/2009 è inserito il seguente:
"4 bis. Per le conciliazioni che hanno a oggetto un bene utilizzato, direttamente o indirettamente, per attività agricole o ad esse connesse, la percentuale del 3 per cento di cui al comma 2 è ridotta al 2 per cento e gli abbattimenti previsti nei commi 2 e 3 sono aumentati al 90 per cento."
4. All'articolo 10, comma 5, della legge regionale 29/2009 le parole "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti "di cui ai commi 2, 3 bis, 4 e 4 bis".
5. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 29/2009 è aggiunto il seguente:
"5 bis. Fermo restando quanto previsto all'articolo 23, comma 2 bis, il terzo periodo del comma 2, il comma 2 ter, il comma 4 bis e il comma 5 come modificati o inseriti dalla deliberazione legislativa (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025), approvata dal Consiglio regionale il 26 giugno 2025, si applicano, nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale di adeguamento alle medesime, anche alle conciliazioni stragiudiziali che alla data di entrata in vigore della stessa deliberazione legislativa non si sono ancora concluse con l'accordo tra le parti."

Art. 99.

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 15/2011)

1. All'articolo 3, comma 4, della legge regionale 3 agosto 2011, n.15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 'Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri'), dopo le parole "In caso di trasporto dal luogo del decesso ad una struttura sanitaria, ad un deposito di osservazione, ad una struttura per il commiato," sono inserite le seguenti "a case di riposo o a strutture adibite a ricovero per anziani o persone disabili, o altro luogo idoneo individuato dal comune".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 15/2011, è aggiunto il seguente:
"4 bis. Le residenze sanitarie assistenziali (RSA) rientrano tra le strutture di cui al comma 4 che possono ricevere una salma a cassa aperta, purché la persona defunta ne risulti ospite."
3. All'articolo 3, comma 5, della legge regionale 15/2011 dopo le parole: "al commiato" sono aggiunte le seguenti: "a case di riposo o a strutture adibite a ricovero per anziani o persone disabili, o altro luogo idoneo individuato dal comune, nel caso della presenza di idonei locali dedicati e previo consenso dell'amministrazione delle strutture".

Art. 100.

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 15/2011)

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale 15/2011 è aggiunto il seguente:
"9 bis. La Regione promuove, anche attraverso il supporto degli enti partecipati, l'implementazione, da parte dei comuni, di sistemi di identificazione fisici o virtuali per facilitare l'individuazione da parte dei visitatori dei cimiteri dell'ubicazione del loculo contenente il corpo o le ceneri di una

persona defunta situata all'interno delle strutture cimiteriali, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale ma utilizzando le risorse già allocate per l'attuazione della presente legge. Tali sistemi di identificazione devono garantire un facile accesso alle informazioni e una segnaletica adeguata, nel rispetto delle normative vigenti in materia di privacy e tutela dei dati personali. Il regolamento di cui all'articolo 15 disciplina ogni aspetto relativo all'attuazione del presente comma.”.

Art. 101.

(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 15/2011)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15/2011 è inserito il seguente:

“2 bis Nella definizione dei requisiti e delle caratteristiche di cui alla lettera a) del comma 2 per la realizzazione di nuovi impianti di cremazione, si prevede un criterio di efficienza di almeno duecento cremazioni all'anno per impianto o per linea, collegato al criterio di un bacino di riferimento che prevede almeno trecento decessi all'anno, equivalenti a una popolazione di circa trentamila abitanti, raggiungibile anche attraverso associazioni tra comuni, convenzioni, unioni di comuni, e un criterio di distanza minima di almeno tre chilometri da un altro impianto.”

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 15/2011 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 bis si applicano anche nelle more dell'adeguamento del Piano regionale di coordinamento di cui al comma 1.”.

Art. 102.

(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 11/2012)

1. All'articolo 21, comma 2 ter della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) le parole “entro trenta mesi dall'entrata in vigore della medesima disposizione” sono sostituite dalle seguenti “entro il 30 giugno 2026.”.

Art. 103.

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 8/2013)

1. All'articolo 12, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013) dopo le parole “eventuali esigenze di revisione degli impianti” sono inserite le seguenti “o di interventi di manutenzione straordinaria”.

Art. 104.

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 8/2017)

1. All'articolo 2, comma 5, lettera b), della legge regionale 19 giugno 2017, n. 8 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovra indebitamento) le parole “un accordo omologato dal giudice” sono sostituite dalle seguenti “una sentenza di omologa o di apertura della liquidazione controllata”.

Art. 105.

(Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 2/2018)

1. L'articolo 4 della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 2 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo) è sostituito dal seguente:

“Art. 4. (Centri regionali specializzati)

1. La Regione, anche in collaborazione con altri soggetti, istituisce centri specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo, dal cyberbullismo e da Internet Addiction Disorder (IAD), anche ai fini degli interventi di cui all'articolo 2, comma 4, lettere d) ed e).

2. I centri specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo, dal cyberbullismo e da Internet Addiction Disorder (IAD) si avvalgono di equipe multidisciplinari.”.

Art. 106.

(Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 11/2018)

1. All'articolo 31, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) dopo le parole "società corali" sono aggiunte le seguenti ", anche attraverso il sostegno all'acquisto di divise, strumenti e apparecchiature musicali."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 11/2018 è inserito il seguente:

"3 bis. In ambito teatrale sono altresì valorizzate, sostenute e promosse le associazioni legalmente costituite che eseguono rappresentazioni di teatro tradizionale nelle lingue e nei dialetti del Piemonte, svolte soprattutto a carattere amatoriale, per la loro attività di valorizzazione e promozione della tradizione e del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte di cui al capo IV bis."

Art. 107.

(Inserimento dell'articolo 92 bis nella legge regionale 1/2019)

1. Dopo l'articolo 92 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) è inserito il seguente:

"Art. 92 bis. (Tavolo permanente tecnico fitosanitario e disciplinari di produzione):

1. Presso la direzione regionale agricoltura e cibo è costituito il Tavolo permanente tecnico fitosanitario, presieduto dall'Assessore regionale all'agricoltura o suo delegato e composto dal dirigente del Settore fitosanitario o suo delegato, dal Presidente della Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese o suo delegato, da un membro per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e dalle organizzazioni professionali riconosciute dalla Regione.

2. Il Settore fitosanitario regionale provvede annualmente al recepimento e all'applicazione delle linee guida nazionali di produzione integrata e biologica emanate dal Ministero delle politiche agricole e alimentari senza alcuna limitazione all'uso dei prodotti previsti a livello nazionale.

3. Per eventi riconducibili al cambiamento climatico e ad altre situazioni eccezionali e di mercato, il Settore fitosanitario regionale, anche su proposta del Tavolo di cui al comma 1, può procedere alla limitazione d'uso di principi attivi o alla concessione di deroghe alle linee guida nazionali, previo parere favorevole del Tavolo medesimo.

4. Il Tavolo è convocato con cadenza periodica, anche su richiesta dei componenti ed anche mediante modalità telematiche, al fine di raccogliere istanze, richieste e suggerimenti dei soggetti rappresentati."

Art. 108.

(Inserimento dell'articolo 17 bis nella legge regionale 6/2019)

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 1° marzo 2019, n. 6 (Nuove norme in materia di politiche giovanili) è inserito il seguente:

"Art. 17 bis. (Istituzione della Giornata regionale del divertimento in sicurezza)

1. La Regione istituisce la Giornata regionale del divertimento in sicurezza, da celebrarsi annualmente al fine di promuovere la cultura della sicurezza, della legalità e del rispetto reciproco nei contesti di svago e intrattenimento, con particolare attenzione alle giovani generazioni.

2. In occasione di tale giornata, la Regione, in collaborazione con enti locali, istituzioni scolastiche, associazioni del terzo settore e altri soggetti interessati, promuove e sostiene iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza e gli operatori del settore sui temi della prevenzione, del consumo responsabile e della sicurezza nei luoghi di divertimento.

3. Le attività previste per la Giornata di cui al comma 1 sono realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale."

Art. 109.

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 17/2022)

1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 28 ottobre 2022, n. 17 (Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti dal nucleo familiare d'origine) è sostituito dal seguente:

“4. Ogni risorsa affidataria può ospitare all'interno del proprio nucleo familiare non più di due minori, salvo che non debba ospitare un numero maggiore di fratelli e sorelle.”.

Art. 110.

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 9/2023)

1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2023, n. 9 (Istituzione del servizio di psicologia scolastica) è sostituita dalla seguente:

“c) promuovere programmi o co-progettazioni educativi a supporto delle istituzioni scolastiche e delle famiglie;”.

2. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 9/2023 è sostituito dal seguente:

“4. Il Servizio può essere previsto, d'intesa con le istituzioni scolastiche anche in rete tra loro nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, a favore delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie del sistema scolastico regionale”.

3. All'articolo 2, comma 5, della legge regionale 9/2023 dopo le parole “collaborazione con” sono inserite le seguenti “altri psicologi incardinati nel sistema scolastico,”.

Art. 111.

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 9/2023)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 9/2023 le parole “interventi rivolti” sono sostituite dalle seguenti “iniziative rivolte”.

Art. 112.

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 9/2023)

1. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9/2023 le parole “d'intesa con le aziende sanitarie locali, gli enti socio-assistenziali,” sono sostituite dalle seguenti “informati gli enti socio-assistenziali, le aziende sanitarie locali,”.

Art. 113.

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 9/2023)

1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 9/2023 le parole “, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge,” sono sostituite dalle seguenti: “, entro centoventi giorni dalla nomina dalla Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 6,”.

Art. 114.

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 30/2023)

1. All'articolo 2, comma 6, della legge regionale 3 novembre 2023, n. 30 (Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni) le parole “entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro diciotto mesi dalla nomina dei componenti della Conferenza stessa”.

Art. 115.

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 30/2023)

1. All'articolo 3, comma 1 della legge regionale 30/2023 le parole “fatti salvi i casi autorizzati e attivi alla data di entrata in vigore della presente legge.” sono sostituite dalle seguenti

“incrementabili, ove necessario, da parte dei comuni sedi del servizio, previa valutazione degli stessi dei bisogni espressi dal territorio e dell’adeguatezza dei requisiti strutturali e gestionali.”.

Art. 116.

(Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 30/2023)

1. All’articolo 24, comma 4, della legge regionale 30/2023 la parola “deve” è sostituita dalla seguente “può” e dopo parola “direttamente” sono inserite le seguenti “o indirettamente”.

Art. 117.

(Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 30/2023)

1. All’articolo 29, comma 6, della legge regionale 30/2023 le parole “a condizione che conseguentemente sia adeguata la dotazione del personale” sono sostituite dalle seguenti “secondo modalità e parametri indicati nel provvedimento attuativo relativo alla disciplina dei requisiti strutturali, organizzativi e gestionali”.

Art. 118.

(Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 32/2023)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 29 della legge regionale 24 novembre 2023, n. 32 (Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro) è inserito il seguente:

“2 bis Allo scopo di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali, la Giunta regionale, in caso di vacanza del direttore titolare, può conferire temporaneamente l’incarico di direttore ad interim dell’Agenzia Piemonte Lavoro a un dirigente regionale in possesso dei necessari requisiti professionali. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce i criteri per il conferimento di tale incarico.”.

Art. 119.

(Modifica all’articolo 7 della legge regionale 33/2023)

1. All’articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 novembre 2023, n. 33 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025) la parola “annuale” è sostituita dalla seguente “triennale”.

Art. 120.

(Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 5/2024 e disposizioni transitorie)

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 14 marzo 2024, n. 5 (Norme sull’amministrazione condivisa dei beni comuni per la promozione della sussidiarietà) è aggiunto il seguente:

“5 bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 5, la Regione sospende, nei confronti del soggetto di cui all’articolo 1, il trasferimento di risorse finanziarie regionali a qualsiasi titolo destinate, con esclusione delle risorse necessarie all’erogazione dei servizi essenziali oltre a qualsiasi forma di patrocinio. Ai fini del presente comma si considerano servizi essenziali quelli relativi alla salute, ai trasporti, all’educazione scolastica, ai servizi sanitari e socio-assistenziali. Il trasferimento delle risorse è ripristinato solo previa verifica della cessazione dell’inadempienza. La violazione di quanto previsto dal presente comma è, inoltre, causa di esclusione dai bandi regionali ad eccezione dei bandi facenti riferimento ai servizi essenziali di cui al primo periodo.”.

2. Le disposizioni di cui al comma 5 bis dell’articolo 8 della legge regionale 5/2024, come inserito dal comma 1, si applicano altresì ai patti di collaborazione non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 121.

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 16/2024)

1. All'articolo 1, comma 1 della legge regionale 9 aprile 2024, n. 16 (Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo) le parole "d'affezione" sono sostituite dalle parole "da compagnia".
2. All'articolo 1, comma 2, della legge regionale 16/2024 le parole "d'affezione" sono sostituite dalle parole "da compagnia" e le parole ", compreso l'abbandono" sono sostituite dalle seguenti "e l'abbandono".

Art. 122.

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 16/2024)

1. All'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettere d), f), g), della legge regionale 16/2024 le parole "d'affezione" sono sostituite dalle seguenti "da compagnia";
2. All'articolo 2, comma 2, lettera e) della legge regionale 16/2024 dopo la parola "commercio" sono inserite le seguenti ", dell'addestramento, della toelettatura, degli asili" e le parole "d'affezione" sono sostituite dalle seguenti "da compagnia".

Art. 123.

(Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 16/2024)

1. L'articolo 4 della legge regionale 16/2024 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

- a) benessere animale: lo stato fisico e mentale di un animale in relazione alle condizioni di vita fino alla morte;
- b) animale da compagnia: l'animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione, senza fini alimentari o produttivi, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come gli animali di assistenza. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
- c) responsabile di animali da compagnia: il proprietario e chiunque accetta, anche temporaneamente, la detenzione di un animale da compagnia e ne risponde civilmente e penalmente;
- d) animale randagio: l'animale da compagnia vagante sul territorio non identificato o non iscritto nella relativa anagrafe e comunque non riferibile a un proprietario o a un detentore privato;
- e) allevamento ordinario di animali da compagnia: la detenzione di animali da compagnia, in numero superiore a cinque femmine o superiore a trenta cuccioli per anno, esercitato a fini di lucro;
- f) allevamento amatoriale di animali da compagnia: la detenzione di animali da compagnia, in numero inferiore o uguale a cinque femmine di cui al massimo tre adibite annualmente alla riproduzione e con un numero inferiore o uguale a trenta cuccioli per anno;
- g) commercio di animali da compagnia: qualsiasi attività economica diretta al commercio, anche online, di animali da compagnia;
- h) colonia felina: aggregazione di almeno quattro gatti liberi che convivono e frequentano abitualmente una determinata area;
- i) cani da assistenza: tutti i cani, ivi compresi i cani guida per non vedenti e ipovedenti, che assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali, o persone con patologie che richiedono assistenza;
- l) animale morsicatore o aggressore: il cane che lede o che inequivocabilmente attenta all'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal responsabile dell'animale;
- m) animale a rischio elevato di aggressività: animale ritenuto a rischio elevato nell'ambito del procedimento attivato a seguito di evento morsicatura o aggressione per l'accertamento delle condizioni psicofisiche del medesimo e della modalità di gestione da parte del proprietario da parte dei servizi veterinari delle ASL;

- n) operatori del settore cinofilo: soggetti in possesso dei requisiti essenziali delle competenze in termini di conoscenze e capacità accertate sulla base dei criteri minimi di riferimento relativi alle qualifiche di educatore cinofilo, istruttore cinofilo, addestratore e valutatore, riconosciuti da enti o federazioni nazionali sulla base delle norme tecniche UNI di riferimento;
- o) Sinac: Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia.”.

Art. 124.

(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 16/2024)

L'articolo 5 della legge regionale 16/2024 è sostituito dal seguente:

“Art. 5. (Obblighi e doveri del responsabile di un animale da compagnia)

1. Il responsabile di un animale da compagnia compreso chi ne fa commercio, in applicazione della normativa nazionale vigente, ai fini della registrazione nel Sinac di cui all'articolo 24, provvede, entro sessanta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo, a far identificare l'animale tramite l'impiego del metodo elettronico, secondo il sistema previsto dalla normativa nazionale ed europea.
2. Il responsabile di animali da compagnia introdotti stabilmente da altre regioni o dall'estero provvede, entro sette giorni dall'inizio della detenzione:
 - a) alla registrazione dell'animale nel Sinac, se introdotti dall'estero;
 - b) alla segnalazione dell'acquisizione al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale (Asl), competente nel territorio di residenza per la registrazione nel Sinac.
3. Il responsabile di un animale da compagnia è tenuto a:
 - a) segnalare al Sinac, entro sette giorni, qualsiasi cambiamento anagrafico, cessione, decesso o cambio di residenza;
 - b) denunciare all'autorità territorialmente competente del comune ove è detenuto l'animale, entro due giorni, la scomparsa per furto o per smarrimento;
 - c) provvedere nuovamente all'identificazione ove essa dovesse risultare illeggibile.
4. Il responsabile di un animale da compagnia è obbligato, in aggiunta a quanto espressamente disciplinato dalle leggi o da altre fonti normative:
 - a) a rispondere della salute e del benessere dell'animale e a garantirgli ambiente, cure, alimentazione e attenzioni adeguate alla specie e ai relativi bisogni fisici ed etologici, secondo le caratteristiche di specie, razza, sesso ed età;
 - b) a fornire quantità adeguate di acqua e una alimentazione adeguata ai bisogni fisiologici dell'animale;
 - c) a procurargli adeguate possibilità di movimento e nel caso si rendessero necessarie, per esigenze di igiene, sanità o sicurezza, limitazioni della libertà da attuare in modo che l'animale non subisca sofferenze;
 - d) a garantire le cure sanitarie necessarie;
 - e) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora
 - f) a garantire l'adeguato controllo dell'animale da compagnia, al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità anche sottoponendo l'animale all'accertamento delle sue condizioni psicofisiche presso i servizi veterinari alle ASL territorialmente competenti ove necessario alla verifica della corretta gestione da parte del proprietario;
 - g) ad assicurare la custodia e prendere tutte le misure adeguate a evitare la fuga dell'animale;
 - h) a informare tempestivamente l'autorità territorialmente competente in caso di fuga di animali che possono avere, anche per caratteristiche fisiche, particolare aggressività o pericolosità verso persone o altri animali;
 - i) a garantire, in caso di affidamento temporaneo a terzi, similari condizioni ambientali rispetto a quelle in cui solitamente l'animale si trova a vivere e comunque nel rispetto di quanto previsto alle lettere a) ed e);
 - l) a consentire, per i cani, un'adeguata attività motoria e favorire i contatti sociali tipici della specie;

- m) ad assicurare, in caso di trasporto, un trattamento adeguato e comunque tale da non arrecargli danni o sofferenze nel corso del viaggio, secondo le indicazioni previste dall'articolo 15;
 - n) a garantire l'equilibrio comportamentale psicologico ed emotivo dell'animale evitando situazioni che possono costituire fonti di paura, di angoscia e di stress;
 - o) a condurre i cani, ad esclusione delle aree di cui all'articolo 12, sulle pubbliche vie e nei parchi pubblici al guinzaglio e con museruola al seguito, da applicare in caso di necessità o su richiesta dell'autorità vigilante;
 - p) a garantire una costante interazione con l'animale, evitando l'isolamento sociale inteso come l'abbandono fisico ed emotivo dello stesso nelle aree di pertinenza dell'abitazione.
5. Chiunque detiene un animale da compagnia o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole, adottando ogni accorgimento utile a evitare la riproduzione non pianificata.
6. Chiunque allevi animali da compagnia deve avere un'adeguata formazione zootecnica e conoscenza della normativa di settore.
7. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento l'attuazione della prescrizione di cui al comma 6.
8. Chiunque seleziona animali da compagnia per l'allevamento deve considerare le caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali che potrebbero mettere a rischio la salute e il benessere della prole e dei riproduttori.”.

Art. 125.

(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 16/2024)

1. L'art. 6 della legge regionale 16/2024 è sostituito dal seguente:
“Art. 6. (Obblighi del responsabile di un animale morsicatore o aggressore)
- 1. Il responsabile di un animale da compagnia vigila sulla detenzione dello stesso al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone o animali e a tal fine ottempera alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 7, nonché a tutte le disposizioni specifiche di livello nazionale e locale per la gestione degli animali morsicatori o aggressori.
 - 2. Gli animali morsicatori o aggressori sono sottoposti a una visita del medico veterinario comportamentista, mirata a esprimere un giudizio sulla pericolosità del cane non oltre i quaranta giorni dall'aggressione a persone o animali, ove ritenuto necessario dal servizio veterinario dell'Asl.
 - 3. I comuni, in collaborazione con le Asl, gli ordini professionali dei medici veterinari, i dipartimenti di scienze veterinarie, gli enti del terzo settore con finalità di tutela degli animali, nonché gli operatori del settore cinofilo di comprovata esperienza nella gestione degli animali morsicatori o aggressori istituiscono e organizzano percorsi formativi per i proprietari dei suddetti animali con rilascio di specifica attestazione, obbligatori per i proprietari degli animali a rischio elevato di aggressività; le caratteristiche dei percorsi formativi devono rispettare i contenuti base individuati dalla normativa nazionale, ove presente, e vengono specificati con apposito provvedimento della Giunta regionale.
 - 4. Al termine dei percorsi formativi di cui al comma 3, il proprietario deve effettuare un test di verifica predisposto dal servizio veterinario pubblico in collaborazione con un medico veterinario comportamentista, volto a valutare le conoscenze acquisite e la capacità di gestione dell'animale per il conseguente rilascio di un attestato che certifica il controllo dell'affidabilità e dell'equilibrio psichico dell'animale. Le spese del percorso formativo e del relativo test predisposto dal servizio veterinario pubblico sono a carico del proprietario.
 - 5. Se il proprietario di un animale a rischio elevato di aggressività non supera l'esame valutativo o non si sottopone allo stesso e i servizi veterinari certificano l'incapacità di gestione del cane, il comune, su richiesta dell'Asl competente, adotta un provvedimento di sequestro dell'animale e, se ricorrono i presupposti, l'Asl ne certifica l'irrecuperabilità e il comune lo affida in modo permanente a strutture dotate di personale e mezzi idonei al recupero psicofisico dell'animale.

6. Per l'espletamento dei percorsi formativi di cui al comma 3 i soggetti organizzatori si avvalgono di una équipe composta da un medico veterinario comportamentista, da un istruttore cinofilo e da un educatore cinofilo riconosciuti da enti e federazioni nazionali di comprovata esperienza.
7. Fino al superamento dell'esame valutativo di cui al comma 4 il responsabile di un cane ad aggressività non controllata è tenuto ai seguenti obblighi:
- a) applicare il guinzaglio e la museruola all'animale quando si trova in luoghi aperti al pubblico;
 - b) stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni a terzi causati dall'animale.
8. Il proprietario dell'animale a rischio elevato di aggressività ha facoltà di rinunciare all'animale, ma è obbligato a sostenere le spese di mantenimento e rieducazione sino a un nuovo affidamento.
9. Gli oneri economici connessi al mantenimento, alle visite veterinarie comportamentali e alla rieducazione dell'animale sono interamente a carico del proprietario dello stesso.”.

Art. 126.

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 16/2024).

1. All'articolo 7, comma 1, lettere a), b), d), m), o), p), q), t), al comma 2 e al comma 5 della legge regionale 16/2024 le parole “d'affezione” sono sostituite dalle parole “da compagnia”.
2. All'articolo 7, comma 1, lettera n) le parole “d'affezione” sono sostituite dalle parole “da compagnia” e le parole “privi di certificato di provenienza o genealogico” sono sostituite dalle seguenti “privi di certificato di provenienza e genealogico”.
3. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 16/2024 è abrogato.

Art. 127.

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 16/2024)

1. All'articolo 8, commi 2 e 4 della legge regionale 16/2024 la parola “preventivo” è soppressa.

Art. 128.

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 16/2024)

1. All'articolo 9, comma 2, lettere a), b), ed e), della legge regionale 16/2024 le parole “d'affezione” sono sostituite dalle seguenti “da compagnia”.
2. All'articolo 9, comma 3, della legge regionale 16/2024 le parole “d'affezione” sono sostituite dalle seguenti “da compagnia” e alla lettera a) la parola “cani” è sostituita dalle seguenti “animali da compagnia”.
3. All'articolo 9, comma 4, della legge regionale 16/2024 le parole “comportamento canino” sono sostituite dalle seguenti “comportamento degli animali da compagnia”.
4. All'articolo 9, comma 5, della legge regionale 16/2024 le parole “d'affezione” sono sostituite dalle seguenti “da compagnia” e le parole “anche al fine di favorire il commercio, anche online, da parte di esercizi commerciali, allevamenti amatoriali o proprietari privati, di animali d'affezione che siano stati identificati in Sinac come meticci, incroci, o riportando l'indicazione della razza fenotipicamente prevalente a cui sono simili” sono soppresse.

Art. 129.

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 16/2024)

1. All'articolo 10, commi 1, 3, 4, 5 e 7, della legge regionale 16/2024 le parole “d'affezione” sono sostituite dalle seguenti “da compagnia”.
2. Il comma 8 dell'articolo 10 è abrogato.

Art. 130.

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 16/2024)

1. All'articolo 12, comma 2, della legge regionale 16/2024 dopo le parole “tecniche di realizzazione” sono aggiunte le seguenti “e le caratteristiche igienico sanitarie”.

Art. 131.

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 16/2024)

1. Nella rubrica dell'articolo 16 della legge regionale 16/2024 le parole "di animali d'affezione" sono sostituite dalle seguenti "e asili di animali da compagnia".
2. All'articolo 16, commi 1, 2, 4, 5 e 8 della legge regionale 16/2024 le parole "d'affezione" sono sostituite dalle seguenti "da compagnia".
3. All'articolo 16, comma 3, della legge regionale 16/2024 le parole "l'esercizio dell'attività di commercio d'animali d'affezione e toelettatura sono soggette a segnalazione certificata d'inizio attività al comune" sono sostituite dalle seguenti "l'esercizio dell'attività di commercio e toelettatura di animali da compagnia e gli asili sono soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività al comune".

Art. 132.

(Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 16/2024)

1. Nella rubrica dell'articolo 18 della legge regionale 16/2024 le parole "d'affezione" sono sostituite dalle seguenti "da compagnia".
2. All'articolo 18, comma 1, lettera a) della legge regionale 16/2024 le parole "e almeno con cadenza settimanale" sono soppresse.
3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 16/2024 è abrogata.
4. All'articolo 18, comma 3, della legge regionale 16/2024 dopo le parole "animali vivi" sono aggiunte le seguenti: ", esclusi gli insetti,".

Art. 133.

(Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 16/2024)

1. All'articolo 19, comma 4, della legge regionale 16/2024 dopo la parola "alternativamente," sono aggiunte le seguenti "la laurea in medicina veterinaria ed equipollenti,".

Art. 134.

(Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 16/2024)

1. All'articolo 24, comma 2, della legge regionale 16/2024 le parole "d'affezione" sono sostituite dalle seguenti "da compagnia".
2. All'articolo 24, comma 4, della legge regionale 16/2024 la parola "elettronica" è soppressa e le parole "d'affezione" sono sostituite dalle seguenti "da compagnia".
3. I commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 24 della legge regionale 16/2024 sono abrogati.

Art. 135.

(Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 16/2024)

1. Il comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale 16/2024 è sostituito dal seguente:
"5. E' facoltà del proprietario responsabile dell'animale ricorrere, per l'intervento di identificazione, alla prestazione di un medico veterinario libero professionista autorizzato che provvede alla registrazione informatizzata al Sinac e fornisce una copia dell'attestazione di identificazione e registrazione al proprietario".
2. All'articolo 25, comma 6, della legge regionale 16/2024 le parole "del servizio veterinario delle Asl e dei medici veterinari" sono sostituite dalle seguenti "di tutti gli utenti" e le parole ", anche attraverso censimenti straordinari" sono soppresse.
3. All'articolo 25, commi 7, 8 e 10 della legge regionale 16/2024 le parole "d'affezione" sono sostituite dalle seguenti "da compagnia".

Art. 136.

(Abrogazione dell'articolo 26 della legge regionale 16/2024)

1. L'articolo 26 della legge regionale 16/2024 è abrogato.

Art. 137.

(Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 16/2024)

1. All'articolo 27, comma 1, della legge regionale 16/2024 dopo la parola "provvedono" sono inserite le seguenti "tramite operatori formati e autorizzati";
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 16/2024 è inserito il seguente:
"4 bis. Sono a carico del responsabile, ove identificabile, le spese relative alla visita sanitaria ed al procedimento di osservazione sanitaria post-cattura presso il canile sanitario o il domicilio del proprietario secondo le modalità stabilite dall'autorità territorialmente competente in funzione del rischio."
3. All'articolo 27, comma 5, della legge regionale 16/2024 le parole "d'affezione" sono sostituite dalle seguenti "da compagnia".

Art. 138.

(Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 16/2024)

1. All'articolo 28, comma 3, della legge regionale 16/2024 dopo la parola "gatti" sono inserite le seguenti "che vivono in libertà" e dopo le parole "servizio veterinario dell'Asl." è aggiunto il seguente periodo: "Il Servizio veterinario della Asl competente per territorio registra ogni nuova colonia felina in SINAC a seguito di formale richiesta da parte del comune."
2. All'articolo 28, comma 4, della legge regionale 16/2024 dopo le parole "in stato di libertà è consentita solo per" sono aggiunte le seguenti "l'identificazione, la registrazione,".
3. All'articolo 28, comma 5, della legge regionale 16/2024 la parola "dispone" è sostituita dalla seguente "richiede".
4. All'articolo 28, comma 9, della legge regionale 16/2024 dopo la parola "libertà" sono aggiunte le seguenti "non riconducibili ad alcun proprietario".
5. All'articolo 28, comma 10, della legge regionale 16/2024 dopo le parole "appartenenti a colonie" sono aggiunte le seguenti "che vivono su un'area pubblica".

Art. 139.

(Sostituzione dell'articolo 29 della legge regionale 16/2024)

1. L'articolo 29 della legge regionale 16/2024 è sostituito dal seguente:
"Art. 29. (Canili pubblici)
1. I comuni, singoli o associati, istituiscono e mantengono in esercizio, anche in collaborazione con enti del terzo settore qualificati in materia e iscritti al registro unico nazionale del terzo settore (Runts), un servizio pubblico di cattura e un apposito canile per la temporanea custodia e osservazione sanitaria degli animali catturati.
2. I comuni provvedono alla stesura e all'attuazione di programmi per l'istituzione o il risanamento dei canili sanitari, in modo da garantire il servizio di cattura e custodia temporanea su tutto il territorio regionale, secondo le effettive necessità.
3. I canili sanitari sono realizzati e attrezzati in modo da assicurare il benessere animale, il rispetto delle norme igieniche e sanitarie previste per i concentramenti di animali, nonché per consentire l'espletamento di tutti gli adempimenti sanitari e i criteri per la realizzazione dei canili e per la gestione del pubblico servizio di accalappiamento e di custodia sono stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 38.
4. La Regione, valutati preliminarmente i progetti, con particolare riferimento al territorio servito, alla rispondenza degli impianti e all'efficienza del servizio previsto, può erogare ai comuni contributi parziali per la realizzazione degli interventi di loro competenza, avvalendosi sia dei

finanziamenti previsti dalla normativa nazionale di riferimento, sia delle risorse regionali di cui all'articolo 42.

5. La gestione sanitaria dei canili sanitari è affidata ai servizi veterinari delle Asl, secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 38.

6. I canili rifugio riservano una quota di posti come definito dal regolamento di cui all'articolo 38 per ospitare, per il tempo necessario, gli animali detenuti da persone definite temporaneamente non idonee alla custodia, in quanto ospiti di presidi sanitari e socio-sanitari, presidi di recupero ed istituti di pena.

7. I canili rifugio devono disporre di un'apposita area idonea destinata alla detenzione di cani a rischio elevato di aggressività nelle more dell'espletamento delle procedure di cui all'articolo 6.

8. Il comune, l'ente del terzo settore o il gestore del canile garantiscono la sterilizzazione obbligatoria dei cani ospiti del canile rifugio entro trenta giorni dall'ingresso se è accertato che non abbiano il proprietario, ovvero dopo sei mesi dall'ingresso.

9. Nei canili sanitari sono consentiti gli accessi alle guardie zoofile di cui all'articolo 37, comma 4.

10. I canili pubblici in fase di adozione dell'animale devono avvalersi del supporto di una figura esperta in comportamento animale e/o istruttore cinofilo o educatore cinofilo, in relazione alla circostanza concreta, al fine di garantirne il buon esito.”.

Art. 140.

(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 16/2024)

1. All'articolo 30, comma 2, della legge regionale 16/2024 le parole “canile pubblico” sono sostituite dalle seguenti “canile rifugio”.

2. All'articolo 30, comma 3, della legge regionale 16/2024 le parole “d'affezione” sono sostituite dalle seguenti “da compagnia”.

Art. 141.

(Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 16/2024)

1. All'articolo 31, comma 1, della legge regionale 16/2024 dopo la parola “registrati” vengono aggiunte le parole “nella specifica sezione della banca dati nazionale del sistema informativo veterinario (BDN)”.

2. Il comma 4 dell'articolo 31, della legge regionale 16/2024 è sostituito dal seguente:

“4. I santuari per animali sono gestiti da associazioni per la protezione degli animali o soggetti privati che collaborano con queste per finalità di tutela degli animali.”.

3. All'articolo 31, comma 5, lett. a), della legge regionale 16/2024 le parole “nel Sinac” vengono soppresse e sostituite dalle parole “nella BDN”.

4. All'articolo 31, comma 5, lett. e) della legge regionale 16/2024 dopo la parola “iscrizione” le parole “al Sinac” sono sostituite dalle seguenti “nella BDN” e dopo la parola “ospiti,” le parole “secondo quanto previsto dall'articolo 24” sono soppresse.

Art. 142.

(Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 16/2024)

1. All'articolo 36, comma 1, della legge regionale 16/2024 le parole “d'affezione” sono sostituite dalle seguenti “da compagnia”.

2. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 16/2024 è aggiunta la seguente:

“h bis) tre medici veterinari ufficiali dei Servizi veterinari delle Asl regionali.”.

Art. 143.

(Sostituzione dell'articolo 37 della legge regionale 16/2024)

1. L'articolo 37 della legge regionale 16/2024 è sostituito dal seguente:

“Art. 37. (Vigilanza e sanzioni)

1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 16, gli animali maltrattati o detenuti in condizioni inidonee sono posti sotto osservazione sanitaria dal servizio veterinario della Asl per assicurare il ripristino delle condizioni di benessere e i costi relativi sono a carico del detentore dell'animale.

2. Per quanto non già disposto dalla normativa nazionale e fatte salve ipotesi di responsabilità penale, in caso di violazione della presente legge si applicano, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), le seguenti sanzioni amministrative proporzionate all'illecito:

a) per le violazioni delle norme riferite alle condotte di malgoverno, di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a), b), c), e) ed f) da euro 300,00 a euro 1.500,00;

b) per le violazioni delle norme riferite alla riproduzione non pianificata, di cui all'articolo 5, comma 5 da euro 300,00 a euro 1.500,00;

c) per le violazioni delle norme riferite agli obblighi di detenzione di un animale morsicatore o aggressore o ad elevata aggressività di cui all'articolo 6, da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;

d) per le violazioni delle norme riferite alla detenzione di animali da compagnia di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), da euro 300,00 a euro 1.500,00;

e) per le violazioni delle norme riferite ai divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere l), m), q), r) e t) e di cui all'articolo 16, comma 6, nonché per le violazioni delle norme riferite al divieto di accattonaggio con animali di cui all'articolo 8, da euro 500,00 a euro 2.500,00;

f) per le violazioni delle norme riferite al divieto di maltrattamento o allontanamento dal loro habitat dei gatti, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera s) e all'articolo 28, comma 2 da euro 300,00 a euro 1.500,00

g) per le violazioni delle norme riferite al divieto di tenuta del cane alla catena, di cui all'articolo 7, comma 2, da euro 150,00 a euro 450,00;

h) per le violazioni del divieto di tenuta a catena con collari a strozzo di cui all'articolo 7, comma 2, da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;

i) per le violazioni delle norme riferite al divieto di cui all'articolo 7, comma 6, da euro 150,00 a euro 450,00;

l) per le violazioni delle norme riferite al divieto di detenzione, vendita ed esposizione di animali mutilati, di cui all'articolo 10, comma 5, da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;

m) per l'esercizio dell'attività senza la prevista segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 16, commi 3 e 7, da euro 500,00 a euro 2.500,00.

3. In caso di recidiva la pena è triplicata.

4. I servizi veterinari delle Asl e le guardie zoofile riconosciute con decreto prefettizio concorrono con le altre autorità pubbliche preposte all'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché all'accertamento delle violazioni relative.

5. Le sanzioni sono introitate dal comune e sono utilizzate per tutti gli interventi e azioni connesse agli animali da compagnia di cui alla presente legge.

6. Il Presidente della Giunta regionale, gli assessori e i consiglieri regionali, nell'esercizio delle funzioni istituzionali, hanno diritto di accesso, di concerto con i soggetti di cui al comma 4 e senza alcuna necessità di preavviso, ai canili, ai gattili o ai rifugi pubblici o privati.

7. L'entità delle sanzioni di cui al comma 2 sono rivalutate in applicazione dell'articolo 19 della legge regionale 8 agosto 2023, n. 17 (Nuova disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale).”.

Art. 144.

(Modifiche all'articolo 38 della l.r. 16/2024)

1. All'articolo 38, comma 1, lettera b) della legge regionale 16/2024 dopo la parola “realizzazione” sono aggiunte le seguenti “e le caratteristiche igienico sanitarie”.

2. All'articolo 38, comma 1, lett. c) e g) della legge regionale 16/2024 le parole "d'affezione" sono sostituite dalle seguenti "da compagnia".
3. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 16/2024 è abrogata.

Art. 145.

(Ulteriori modifiche alla legge regionale 16/2024)

1. Nel titolo della legge regionale 9 aprile 2024, n. 16 (Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo), le parole "da affezione" sono sostituite dalle seguenti "da compagnia".
2. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 16/2024 le parole "d'affezione" sono sostituite dalle seguenti "da compagnia".
3. Nella rubrica dell'articolo 11 della legge regionale 16/2024 le parole "d'affezione" sono sostituite dalle seguenti "da compagnia".
4. All'articolo 11, comma 2, della legge regionale 16/2024 le parole "d'affezione" sono sostituite dalle seguenti "da compagnia".
5. Nella rubrica dell'articolo 15 della legge regionale 16/2024 le parole "d'affezione" sono sostituite dalle seguenti "da compagnia".
6. All'articolo 15, commi 1 e 2, della legge regionale 16/2024 le parole "d'affezione" sono sostituite dalle seguenti "da compagnia".
7. Nella rubrica del capo III della legge regionale 16/2024 le parole "d'affezione" sono sostituite dalle seguenti "da compagnia".
8. Nella rubrica dell'articolo 17 della legge regionale 16/2024 le parole "d'affezione" sono sostituite dalle seguenti "da compagnia".
9. All'articolo 17, comma 1, della legge regionale 16/2024 le parole "d'affezione" sono sostituite dalle seguenti "da compagnia".
10. Nella rubrica del capo V della legge regionale 16/2024 le parole "d'affezione" sono sostituite dalle seguenti "da compagnia".
11. All'articolo 20, comma 1, della legge regionale 16/2024 le parole "d'affezione" sono sostituite dalle seguenti "da compagnia".
12. All'articolo 21, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 16/2024 le parole "di affezione" sono sostituite dalle seguenti "da compagnia".
13. All'articolo 22, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 16/2024 le parole "d'affezione" sono sostituite dalle seguenti "da compagnia".
14. All'articolo 23, comma 1, della legge regionale 16/2024 le parole "d'affezione" sono sostituite dalle seguenti "da compagnia".
15. All'articolo 32, commi 1 e 3, della legge regionale 16/2024 le parole "d'affezione" sono sostituite dalle seguenti "da compagnia".
16. All'articolo 33, comma 2, della legge regionale 16/2024 le parole "da affezione" sono sostituite dalle seguenti "da compagnia".
17. All'articolo 34, comma 2, della legge regionale 16/2024 le parole "d'affezione" sono sostituite dalle seguenti da compagnia".
18. All'articolo 39, commi 1 e 2, lettera a), dell'articolo 39 della l.r. 16/2024, le parole "d'affezione" sono sostituite dalle seguenti "da compagnia".

Art. 146.

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 17/2024)

1. All'articolo 10, comma 2, della legge regionale 9 aprile 2024, n. 17 (Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 e modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2) dopo le parole "14 bis della stessa" sono aggiunte le parole " , anche per quanto concerne l'Autorità competente alla dichiarazione di pubblica utilità."

Art. 147.

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 17/2024)

1. Il comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2024, è sostituito dal seguente:

“9. Il progetto di revisione generale o di proseguimento della vita tecnica di un impianto funiviario che non comporta modifica allo stato dei luoghi è inviato all'Ente concedente di cui all'articolo 6, che ne prende atto, previo ottenimento del giudizio di ammissibilità preliminare di cui agli articoli 3 e 6 del decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 gennaio 2016 (Disciplina delle procedure in applicazione del D.M. 1 dicembre 2015 riguardante “Norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone).”.

Art. 148.

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 6/2025)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge regionale 16 maggio 2025, n. 6 (Disposizioni in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali regionali, provinciali e comunali) dopo le parole: “La Giunta regionale” sono inserite le seguenti: “, sentita la commissione consiliare competente,”.

Capo X

INVARIANZA FINANZIARIA

Art. 149.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 8 luglio 2025

Alberto Cirio

Allegati:

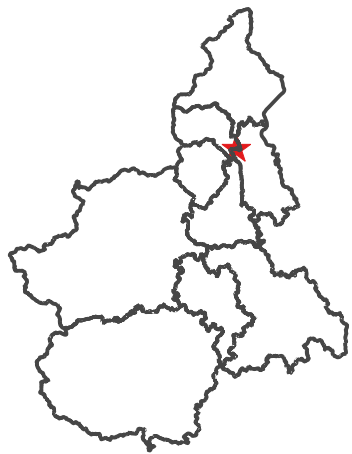
- Allegato 1: Sostituzione del n. 26 dell'allegato A (Cartografie delle aree naturali protette regionali, delle aree contigue e delle zone naturali di salvaguardia) della legge regionale 19/2009 (art. 50)
- Allegato 2: Sostituzione del n. 90 dell'allegato A (Cartografie delle aree naturali protette regionali, delle aree contigue e delle zone naturali di salvaguardia) della legge regionale 19/2009 (art. 50)



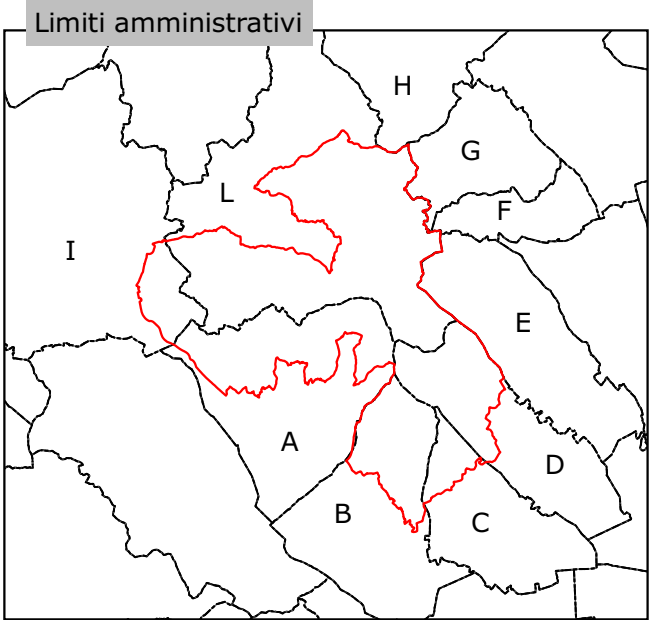
RETE ECOLOGICA REGIONALE
SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE

PARCO NATURALE
DEL MONTE FENERA

CONFINI



Inquadramento sezioni CTR 1:10.000		
093040	094010	094020
093080	094030	094060
093120	094090	094100
093160	094130	094140



- Provincia di **NOVARA**
A Comune di Grignasco
B Comune di Prato Sesia
C Comune di Cavallirio
D Comune di Boca
E Comune di Maggiora
F Comune di Gargallo
G Comune di Soriso
H Comune di Pogno
- Provincia di **VERCELLI**
I Comune di Borgosesia
L Comune di Valduggia

Elaborazione dati cartografici a cura del
Settore "Sviluppo Sostenibile,
Biodiversità e aree naturali"



Scala 1:25.000
250 0 250 500 m
Riduzione da scala 1:10.000

Realizzazione ed allestimento
cartografico a cura del



Legenda tematica

- Confine

Parco Naturale a gestione regionale

Parco Naturale a gestione provinciale

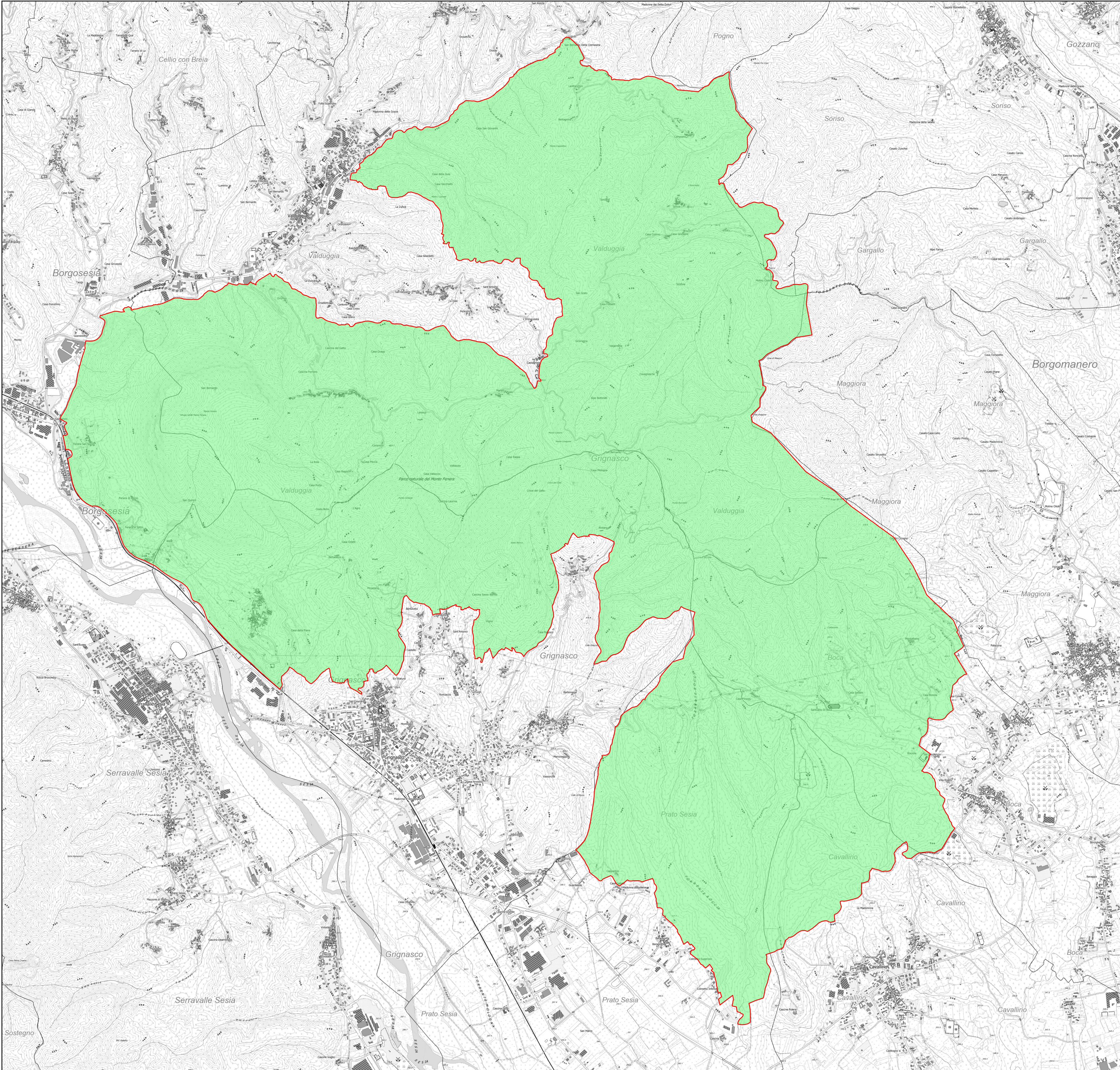
Parco Naturale a gestione locale

Riserva Naturale a gestione regionale
- Riserva Naturale a gestione provinciale

Riserva Naturale a gestione locale

Zone Naturali di Salvaguardia e Aree contigue

Riserva Speciale a gestione regionale







Disegno di legge n. 73

"Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025"

- Presentato dalla Giunta regionale il 25 febbraio 2025.
- Assegnato in sede referente alla I Commissione permanente il 25 febbraio 2025.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Richiamato in Aula il 16 giugno 2025.
- Approvato in Aula il 26 giugno 2025, con emendamenti sul testo, con 26 voti favorevoli, 9 voti contrari, 2 voti non partecipanti.

NOTE DDL 73

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 5 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 53 (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'abilitazione all'esercizio professionale., come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5. (Criteri per esoneri)

1. I criteri per la concessione dell'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa, di cui all'articolo 1, comma 1 della presente legge, agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sono stabiliti dalla Regione nell'ambito della programmazione regionale prevista dalla l.r. 16/1992, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 1994.

2. Sono comunque esonerati dal pagamento della tassa regionale dovuta per l'immatricolazione e iscrizione gli studenti dichiarati vincitori di borsa di studio o di prestito d'onore di cui alla legge 390/1991 con le rispettive graduatorie, gli studenti che hanno conseguito l'idoneità nelle graduatorie per l'attribuzione di tali benefici e gli studenti portatori di handicap, esonerati dalle rispettive Università dal pagamento della tassa di iscrizione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.p.c.m. 13 aprile 1994.

2 bis. Sono, altresì, esonerati dal pagamento della tassa regionale dovuta per l'immatricolazione e iscrizione, a decorrere dall'anno accademico 2024-2025, gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, contemporaneamente iscritti a due corsi di istruzione universitaria ai sensi della legge 12 aprile 2022, n. 33 (Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore), qualora l'iscrizione contemporanea sia effettuata presso atenei e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica localizzati sul territorio della Regione.

2 ter. Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere all'esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, per tutto il periodo di mantenimento dei requisiti di doppia iscrizione.”.

Note all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ‘Tutela ed uso del suolo’), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6. (Variazioni essenziali al progetto approvato)

1. Ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) si ha variazione essenziale al progetto approvato quando si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standard previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e dagli articoli 21 e 22 della l.r. 56/1977;

b) aumento di entità superiore al 20 per cento della superficie lorda o del volume, al netto dell'entità di cui al comma 2, in relazione al progetto approvato;

c) variazione di entità superiore al 10 per cento dei parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato;

c bis) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dei tipi d'intervento di cui all'articolo 3 del d.p.r. 380/2001;

d) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attiene a fatti procedurali;

e) modifica della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio in progetto e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento e la riduzione della distanza da altri fabbricati, dai confini di proprietà e dalle strade rispetti i limiti normativamente disposti.

e bis) variazioni al progetto approvato che comportino un'opera sostanzialmente diversa per conformazione o strutturazione.

2. Non possono ritenersi variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti nei parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal titolo edilizio abilitativo. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.”.

Note all'articolo 3

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3. (Requisiti per l'assegnazione)

1. I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale sono i seguenti:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea è ammesso se regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione e svolge una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), o è titolare di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);

b) avere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi all'interno dell'ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali o essere iscritti all'AIRE. Il richiedente deve, comunque, essere residente o prestare attività lavorativa in uno dei comuni dell'ambito territoriale alla data di pubblicazione del bando;

c) i componenti il nucleo non devono essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), o all'estero nello Stato di nazionalità. E' fatta salva la titolarità di diritti reali su alloggio inagibile in base alla certificazione rilasciata dal comune oppure sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal giudice dell'esecuzione ovvero assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;

d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

e) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;

f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;

g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale e non esserlo stato nei dieci anni precedenti;

h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) essere in possesso di un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e di un patrimonio mobiliare e immobiliare registrato non superiore ai limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2.

2. In sede di programmazione delle risorse di edilizia sociale possono essere stabiliti ulteriori requisiti in riferimento a finanziamenti destinati a particolari categorie di cittadini.

3. Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere, alla data di pubblicazione del bando di concorso, i requisiti di cui al comma 1, fatta eccezione per i requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b) da possedersi da parte del solo richiedente.

4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatti salvi:

a) il requisito di cui al comma 1, lettera i), nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2;

b) il requisito di cui al comma 1, lettera c), da verificarsi unicamente al momento dell'assegnazione; in costanza di rapporto locativo, o in caso di subentro nell'assegnazione, costituisce causa di decadenza la sola titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio regionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975.

5. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, gli enti gestori procedono al censimento socioeconomico dei nuclei assegnatari nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2.”.

Note all'articolo 4

- Il testo vigente dell'articolo 13 della legge regionale 3/2010, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 13. (Successione nella domanda e nell'assegnazione)

1. In caso di decesso del richiedente o dell'assegnatario, gli succedono nella domanda, nella graduatoria o nell'assegnazione, nell'ordine, il coniuge, i figli, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali, gli affini e gli altri componenti del nucleo come definito all'articolo 4, comma 1.

2. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, dell'unione civile o della convivenza normata da contratto, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura della convenzione di locazione uniformandosi alla decisione del giudice od alla volontà delle stesse parti espressa nel verbale di separazione omologato dal tribunale. In caso di cessazione della convivenza non normata da contratto, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura della convenzione di locazione uniformandosi alla volontà delle parti o, in difetto di accordo, in favore del convivente affidatario della prole o, in assenza di prole, in favore del soggetto con situazione economica più sfavorevole.

3. Se l'assegnatario, titolare della convenzione di locazione da almeno cinque anni, chiede la risoluzione della stessa per il trasferimento della residenza in altra abitazione o presso istituzioni o strutture comunitarie di ricovero o di cura, i componenti del nucleo richiedente possono subentrare nella convenzione secondo l'ordine indicato al comma 1. Il subentrante, purché risulti anagraficamente residente nell'alloggio da almeno tre anni, presenta domanda di voltura della convenzione di locazione nei sessanta giorni successivi al rilascio dell'alloggio da parte dell'assegnatario.

4. Nei casi previsti ai commi 1 e 2, l'ente gestore verifica, al momento della successione nell'assegnazione, che il subentrante e gli altri componenti del nucleo richiedente siano in possesso dei requisiti per la permanenza nell'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale. Nel caso previsto al comma 3, l'ente gestore verifica, al momento della richiesta di voltura della convenzione di locazione, che siano congiuntamente in possesso dei requisiti per la permanenza nell'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale chi si trasferisce, chi subentra e gli altri componenti del nucleo richiedente.

4 bis. *[abrogato]*.”.

Note all'articolo 5

- Il testo vigente dell'articolo 16 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 16. (Sistemazioni dei terreni agricoli)

1. La Regione e gli enti locali promuovono e valorizzano la realizzazione e la manutenzione delle sistemazioni dei terreni utilizzati a scopo agricolo per la prevenzione dei rischi idrogeologici ed il mantenimento o il recupero delle sistemazioni agrarie tradizionali di valenza paesaggistica.

1 bis. Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 'Legge quadro in materia di incendi boschivi'), può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni classificati come montani, collinari e come collina depressa e, per un massimo di quindici giorni anche non continuativi, per le aree di pianura. Tali deroghe, fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dagli articoli 2 e 5 del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)), possono essere concesse dai sindaci con ordinanza solo per motivi sanitari e di sicurezza e per altri motivi previsti dalla normativa vigente, in attuazione dell'articolo 10, comma 1 del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 3, del decreto medesimo per le zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di qualità dell'aria e relativi provvedimenti attuativi.

2. Per la realizzazione e manutenzione delle sistemazioni agrarie la Regione, gli enti locali ed i consorzi di bonifica, nell'ambito delle rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57).

3. La Regione, in considerazione dei peculiari aspetti rurali, ambientali, paesaggistici, storici, culturali e sociali, promuove la realizzazione e la manutenzione di sistemazioni agrarie di fondi in attualità di conduzione costruite con tecniche di ingegneria naturalistica e tradizionali.
4. Ove presenti, la Regione valorizza le sistemazioni agrarie tradizionali ad elevata valenza paesaggistica costituite dai terrazzamenti realizzati con muretti a secco, da siepi e filari, da pascoli arborati, da vigneti impiantati con paleria in legno o piloni di pietra e calce, e dalle risaie.
5. I regolamenti di polizia rurale dei comuni prevedono le norme di manutenzione e conservazione delle sistemazioni agrarie tradizionali, che insistono sui terreni in coltivazione ai sensi della legge regionale 4 novembre 2016, n. 22 (Norme in materia di manutenzione del territorio).
6. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con deliberazione le modalità ed i criteri per l'attuazione del presente articolo nonché le linee guida che definiscono le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive delle sistemazioni agrarie, compresi i manufatti con particolare riferimento ai muretti a secco ed ai piloni di pietra e calce.”.

Note all'articolo 6

- Il testo vigente dell'articolo 22 della legge regionale 3 novembre 2023, n. 30 (Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 22. (Conferenza regionale del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni)

1. La Regione convoca, con cadenza almeno annuale, una Conferenza regionale del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni con la partecipazione dei rappresentanti dei soggetti pubblici e privati gestori dei servizi, delle organizzazioni dei lavoratori, dei referenti e, qualora presenti, dei coordinatori pedagogici dei coordinamenti pedagogici territoriali, degli atenei piemontesi dell'Ufficio scolastico regionale, delle fondazioni di origine bancaria e di associazioni ed enti di rappresentanza dei minori con disabilità e delle loro famiglie.
2. La Conferenza ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del sistema integrato attraverso la condivisione delle attività realizzate, con particolare riferimento all'attivazione dei poli per l'infanzia e dei coordinamenti pedagogici territoriali, alla formazione degli operatori, alle sperimentazioni didattiche e alla raccolta di proposte di miglioramento dei servizi.
3. La Conferenza è presieduta dall'assessore regionale competente in materia di servizi educativi per l'infanzia; la segreteria della Conferenza è assicurata dalla struttura regionale competente in materia che, per la preparazione dei lavori, può organizzare gruppi e incontri tematici.”.

Note all'articolo 7

- Il testo vigente dell'articolo 7 della legge regionale 14 marzo 2024, n. 5 (Norme sull'amministrazione condivisa dei beni comuni per la promozione della sussidiarietà), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 7. (Regolamento tipo regionale)

1. La Giunta regionale adotta, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, il regolamento tipo regionale sull'amministrazione condivisa a uso degli enti locali, in conformità ai seguenti principi:
 - a) collaborazione tra amministrazione e cittadini diretta allo svolgimento di attività d'interesse generale;
 - b) garanzia, da parte dell'amministrazione, dell'autonomia civica e della massima trasparenza, intesa come piena conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate;
 - c) valorizzazione della responsabilità dell'amministrazione e dei cittadini, quale presupposto necessario per il conseguimento di risultati utili e misurabili;
 - d) inclusività e apertura alla partecipazione dei cittadini interessati per l'individuazione di interventi di amministrazione condivisa, consentendo la presentazione di proposte ovvero di contribuire ad attività già in corso;
 - e) sostenibilità delle decisioni assunte nell'ambito del rapporto di collaborazione, che non ingenerano oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili;
 - f) proporzionalità tra le effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti e gli adempimenti richiesti, adeguatezza delle forme di collaborazione alle esigenze di tutela e differenziazione;
 - g) informalità della relazione tra amministrazione e cittadini, improntando i procedimenti alla massima semplificazione amministrativa e allo snellimento delle procedure, con il rispetto di specifiche formalità solo quando espressamente previste dalla legge e, comunque, nel rispetto dei principi di efficienza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;
 - h) riconoscimento delle comunità locali quali soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione;
 - i) creazione di modelli di gestione organizzati sulla base di principi di cooperazione, inclusione, collaborazione e condivisione, con l'obiettivo del benessere, della fruibilità, della sostenibilità e della capacità di generare relazioni per la comunità;

l) elaborazione e diffusione di rapporti periodici sull'andamento delle esperienze di amministrazione condivisa, ai quali contribuiscono le comunità di cittadini attivi, nonché realizzazione di scambi di esperienze con altre amministrazioni, anche estere, che hanno adottato regolamenti analoghi.

2. Il regolamento, nel rispetto del principio di maggiore favore degli enti del terzo settore, prevede quali elementi essenziali:

a) l'individuazione del dettaglio delle attività oggetto di amministrazione condivisa;

b) la disciplina delle procedure per la definizione e la stipulazione del patto di collaborazione;

c) la definizione dei criteri di valutazione delle proposte di gestione di beni e servizi oggetto di amministrazione condivisa;

d) criteri e modalità di fruizione pubblica del bene comune affidato;

e) casi e motivi di revoca ed interruzione delle collaborazioni attivate.

3. Il regolamento è approvato previo parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali.

4. Il regolamento costituisce atto di indirizzo per gli enti che intendono avviare percorsi di amministrazione condivisa, che definisce gli elementi essenziali.

5. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, la Regione adotta un proprio regolamento per disciplinare le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione regionale finalizzate alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa dei beni comuni, di proprietà della Regione, degli enti strumentali e delle società da essa controllate, nonché appartenenti al demanio statale in gestione alla Regione ai sensi della normativa statale e regionale vigente, avviate per iniziativa dei cittadini o su proposta dell'amministrazione regionale.”.

Note all'articolo 8

- Il testo vigente dell'articolo 1 della legge regionale 25 marzo 2024, n. 7 (Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore piemontese), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1. (Finalità)

1. La Regione riconosce, promuove e sostiene l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106) e di rilevanza sociale ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 18, 32 e 118, quarto comma della Costituzione, valorizzando la funzione delle formazioni sociali sorte dalla loro libera iniziativa.

2. La Regione riconosce il valore, la funzione sociale, l'autonomia e l'autogoverno degli enti del terzo settore, che operano e svolgono la loro attività nell'ambito regionale, nelle forme indicate dall'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106).

3. La Regione riconosce e valorizza le formazioni sociali costituite in gruppi informali, associazioni, fondazioni, enti morali, anche privi di personalità giuridica, non qualificati come enti del terzo settore ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 117/2017, nonché tutte le altre forme di protagonismo civico, variamente denominate.

4. Nello svolgimento delle attività di programmazione e di pianificazione di sua competenza, la Regione promuove il coinvolgimento e la partecipazione della rappresentanza del terzo settore, costituita ai sensi dell'articolo 6.

5. La Regione, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, favorisce le relazioni collaborative fra le formazioni sociali di cui al comma 3 e le pubbliche amministrazioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, corresponsabilità, nonché nel rispetto della reciproca autonomia.”.

Note all'articolo 9

- Il testo vigente dell'articolo 10 della legge regionale 7/2024, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 10. (Principi in tema di procedimento di co-programmazione)

1. I procedimenti di co-programmazione si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:

a) la volontà dell'amministrazione procedente di attivare la co-programmazione risulta da un atto, con il quale si dà avvio al relativo procedimento;

b) all'esito dell'atto di cui alla lettera a), è pubblicato un avviso, nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza e procedimento amministrativo, con il quale sono disciplinati le finalità, l'oggetto, i requisiti, i termini e le modalità di partecipazione al procedimento da parte degli enti del terzo settore;

c) l'avviso è pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere nell'ambito del procedimento di co-programmazione e, comunque, non inferiore a venti giorni;

d) l'avviso specifica, in particolare, le modalità con le quali si svolge la partecipazione al procedimento da parte degli enti del terzo settore;

e) il procedimento di co-programmazione si conclude con una relazione motivata del responsabile del procedimento, che viene trasmessa agli organi competenti per l'emanazione degli eventuali atti e provvedimenti conseguenti;

f) gli atti del procedimento di co-programmazione sono pubblicati sul sito dell'amministrazione procedente nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza.

2. Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti di co-programmazione di cui alla presente legge, danno attuazione ai principi di cui al comma 1 nell'ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, possono modificare o integrare gli strumenti di pianificazione e gli atti di programmazione, previsti dalla disciplina di settore, tenendo conto degli esiti dell'attività di co-programmazione.”.

Note all'articolo 10

- Il testo vigente dell'articolo 30 della legge regionale 9 aprile 2024, n. 16 (Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 30. (Affidamento e rifugi per il ricovero di animali randagi)

1. Gli animali randagi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, non possono essere soppressi e non possono essere destinati a sperimentazioni.

2. La Regione e i comuni promuovono e sostengono le iniziative per l'affidamento a nuovo proprietario dei cani randagi, che hanno superato favorevolmente il periodo di osservazione sanitaria presso il canile pubblico e la cui proprietà non è stata reclamata, nonché dei gatti custoditi in gattili pubblici o in convenzione.

3. Per incentivare l'adozione di animali d'affezione tenuti nei servizi appositamente dedicati, i comuni, anche con le risorse messe a disposizione dalla Regione, prevedono la corresponsione di agevolazioni a rimborso delle spese medico veterinarie eventualmente sostenute.

4. La Regione favorisce gli enti del terzo settore con finalità di tutela degli animali iscritti al Runt per la realizzazione di attività finalizzate al ricovero degli animali randagi, come definite dal regolamento di cui all'articolo 38.

5. I rifugi per il ricovero degli animali in attesa di affidamento sono soggetti alle norme indicate nel regolamento di cui all'articolo 38, volte a garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze igienico sanitarie.

6. La Regione concede, avvalendosi degli enti locali, contributi per l'attività di gestione di rifugi e di ricovero di cani e gatti, senza proprietario e in attesa di affidamento, agli enti del terzo settore con finalità di tutela degli animali, iscritti al Runt.”.

Note all'articolo 11

- Il testo vigente dell'articolo 15 della legge regionale 18 aprile 2024, n. 18 (Norme in materia di interventi in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, assetto idrogeologico e vivaistica forestale), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 15. (Disposizioni finanziarie)

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, è istituito in entrata sul bilancio di previsione finanziario 2024-2026, il capitolo denominato "Redditi da vendita di materiali forestali di moltiplicazione (MFM) prodotti dai vivai forestali", nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 3010000 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni), categoria 3010100 (Vendita di beni).

2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, è istituito in entrata sul bilancio di previsione finanziario 2024-2026, il capitolo denominato "Redditi da vendita del legname e delle utilità ritratte dal patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale", nel titolo 3, tipologia 3010000, categoria 3010100.

3. [abrogato]

4. Agli oneri relativi all'attuazione degli articoli 4, 5, 8 e 9, stimati in euro 15.101.288,00, per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, si fa fronte mediante risorse di pari importo già allocate all'interno della missione 09, programma 09.05, titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2024 -2026, nei capitoli dedicati per il personale forestale.

5. Per gli anni successivi al 2026, agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse stanziare annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell' articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).”.

Note all'articolo 12

- Il testo vigente della rubrica del capo II del titolo II della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Capo II - Artigianato di qualità e di eccellenza”.

Note all'articolo 16

- Il testo vigente dell'articolo 17 della legge regionale 1/2009, come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 17. (Programmazione ed attuazione degli interventi)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'artigianato e le confederazioni regionali artigiane e informata la commissione consiliare competente, predispone il piano annuale degli interventi per l'artigianato artistico, tradizionale, tipico e innovativo e per le attività di servizi di cui all'articolo 12, comma 3.

2. Il piano degli interventi individua e definisce:

- a) le lavorazioni e le attività prioritarie da incentivare, anche con riferimento a determinati ambiti territoriali;
- b) la ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse tipologie di intervento;
- c) i criteri, le modalità e i soggetti competenti per la gestione e concessione delle risorse, l'istruttoria e la valutazione delle istanze e dei progetti, la revoca totale o parziale delle agevolazioni;
- d) i criteri, le modalità e i soggetti competenti per i controlli di cui all'articolo 18.

3. Il piano annuale degli interventi è predisposto, anche in base ai risultati del monitoraggio e della valutazione di cui all'articolo 35, nel rispetto dei limiti imposti dalla disciplina comunitaria, con particolare riguardo a quelli in materia di aiuti alle piccole e medie imprese.”.

- Il testo vigente dell'articolo 18 della legge regionale 1/2009, come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 18. (Controlli)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'artigianato e le confederazioni regionali artigiane promuove un sistema di verifica del mantenimento dei requisiti richiesti dai disciplinari di produzione in capo all'impresa che ha ottenuto il riconoscimento di eccellenza artigiana e del titolo di maestro artigiano, al fine del mantenimento degli standard qualitativi che qualificano e rendono identificabile il settore dell'artigianato artistico, tradizionale, tipico e innovativo e delle attività di servizi.

2. La Giunta regionale individua gli strumenti operativi di gestione delle attività di verifica ai fini del mantenimento del marchio di eccellenza artigiana e del titolo di maestro artigiano a tutela delle imprese artigiane interessate e dei consumatori.”.

- Il testo vigente dell'articolo 25 della legge regionale 1/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 25. (Sanzioni)

1. Ai trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge sono inflitte, nel rispetto delle norme e dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro così determinata:

- a) in caso di esercizio dell'attività artigiana senza l'annotazione della qualifica nell'apposita sezione del registro delle imprese si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 2.500,00 euro;
- b) in caso di uso, da parte di imprese non annotate con la qualifica di impresa artigiana, di qualsiasi riferimento all'artigianato nella ditta, nella ragione sociale, nella denominazione, nell'insegna o nel marchio si applica, per ogni singolo episodio, la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 3.000,00 euro;
- c) in caso di uso non consentito della denominazione "Eccellenza artigiana" e del marchio "Piemonte Eccellenza Artigiana", si applica, per ogni singolo episodio, la sanzione amministrativa pecuniaria da 350,00 euro a 3.500,00 euro.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono accertate ed irrogate dalla CCIAA competente per territorio nella cui circoscrizione è posta la sede legale dell'impresa. I relativi proventi concorrono alla copertura dei costi sostenuti dalla CCIAA per le funzioni amministrative ad essa delegate dalla presente legge.

3. Le CCIAA, previa richiesta della struttura regionale competente in materia di artigianato, relazionano in merito alle violazioni accertate, alle generalità dei soggetti sanzionati e all'importo delle sanzioni applicate.

4. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono aggiornabili a cadenza triennale con deliberazione della Giunta regionale in misura non superiore al 20 per cento.”.

Note all'articolo 17

- Il testo vigente dell'articolo 38 della legge regionale 1/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 38. (Norma transitoria)

1. Le commissioni provinciali e regionale per l'artigianato costituite ai sensi della l.r. 21/1997 continuano a svolgere le proprie funzioni fino all'insediamento delle nuove commissioni e comunque solo fino al centovesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora non si possa procedere alla costituzione delle commissioni, la Giunta regionale provvede a nominare un Commissario straordinario per l'esercizio delle funzioni attribuite alle commissioni stesse.

3. Sono fatti salvi tutti i procedimenti amministrativi già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, avviati in attuazione delle norme di cui all'articolo 40. Tali procedimenti sono portati a compimento sulla base delle relative disposizioni.

4. Fino alla completa attuazione della comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all' articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 , la comunicazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 23 è presentata entro trenta giorni dalla data di acquisizione dei requisiti artigiani. In caso di comunicazione presentata entro sessanta giorni dalla scadenza del termine si applica la sanzione di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b). In caso di comunicazione presentata oltre tali termini o in caso di omessa comunicazione di iscrizione si applica la sanzione di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a).

4 bis. Le imprese artigiane che hanno ottenuto il riconoscimento regionale di 'Eccellenza artigiana' e la relativa annotazione nell'albo delle imprese artigiane mantengono l'annotazione e l'utilizzo del marchio 'Piemonte Eccellenza artigiana' di cui regolamento regionale 15 gennaio 2001, n. 1/R (Regolamento regionale recante: uso del marchio Piemonte Eccellenza Artigiana) fino alla scadenza dello stesso.”.

Note all'articolo 18

- Il testo vigente dell'articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2021, n. 13 (Disposizioni in materia di cooperative di comunità), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, nel rispetto degli articoli 45, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione e della normativa nazionale, nonché in attuazione degli articoli 3, quarto comma, e 5, secondo comma dello Statuto, riconosce e promuove il ruolo e la funzione delle cooperative di comunità che hanno come obiettivo la produzione di vantaggi a favore di una comunità territoriale definita, alla quale i soci promotori appartengono o eleggono come propria, attraverso iniziative a sostegno della tutela del territorio, dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a:

- a) rigenerare processi di sviluppo locale finalizzati al rilancio del territorio e alla coesione sociale;
- b) rafforzare il sistema produttivo locale, a contribuire alla tutela del territorio, anche attraverso le misure previste dall' articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2008');
- c) valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali;
- d) favorire la creazione di offerte di lavoro, anche in collaborazione con unioni montane, gruppi di azione locale (GAL) e comunità energetiche;
- e) arginare il fenomeno dello spopolamento delle comunità rurali e delle aree interne e arginare fenomeni di degrado urbano e metropolitano.”.

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 13/2021, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Definizione)

1. Ai fini della presente legge e nelle more di una normativa nazionale di riferimento, sono riconosciute quali cooperative di comunità le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile ed iscritte all'albo delle cooperative di cui all' articolo 2512 del codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile , e che rispettano i requisiti di cui all' articolo 2, comma 2, della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 (Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione), le quali, anche al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico e degrado sociale urbanistico, sviluppano un'attività economica finalizzata al perseguimento dello sviluppo comunitario e della massimizzazione del benessere collettivo, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni o servizi collettivi, nonché alla valorizzazione, gestione o all'acquisto collettivo di beni o servizi di interesse generale e che:

a) stabiliscono la propria sede sul territorio regionale e operano in modo prevalente sullo stesso, in territori che presentano un fattore di rischio rispetto a fenomeni quali spopolamento, declino economico, degrado del patrimonio edilizio e presenza di marginalità sociali;

b) hanno in prevalenza come soci:

1) persone fisiche residenti, domiciliate o che a vario titolo operano, anche con la propria attività lavorativa o professionale, con carattere di continuità nella comunità interessata;

2) persone giuridiche, soggetti e organizzazioni che hanno fissato la propria sede legale o operativa nella comunità interessata e che in essa operano con carattere di continuità. In virtù dello scambio mutualistico che si realizza, possono assumere la qualifica di soci gli enti locali, sul cui territorio opera la cooperativa di comunità, nonché altri enti pubblici. Tali limitazioni non si applicano ai soci possessori di strumenti finanziari;

c) indicano nello statuto l'ambito territoriale di riferimento a cui si rivolgono in modo particolare i benefici sociali derivanti dalle proprie attività;

d) prevedono nello statuto modalità di partecipazione all'assemblea dei soci di soggetti interessati esterni alla cooperativa e appartenenti alla comunità di riferimento;

e) [abrogata]

f) svolgono con un approccio multisettoriale attività e servizi per la comunità e il territorio nonché una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106), comprese tutte le attività di interesse generale volte al contrasto di fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico, svolte nell'esclusivo interesse della comunità e nell'ambito territoriale definito nell'atto costitutivo.

1 bis. Le comunità energetiche costituite in forma di società cooperativa sono riconosciute quali cooperative di comunità ai sensi della presente legge.”.

Note all'articolo 19

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche e dei periodi di apertura)

1. I prezzi dei servizi delle strutture turistico-ricettive di cui all'articolo 1 sono liberamente determinati dai singoli operatori e da essi comunicati, in modalità telematica, su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente in materia di turismo, all'agenzia di accoglienza e di promozione turistica locale, (di seguito ATL) territorialmente competente, ai soli fini della pubblicità e la cui ricevuta di trasmissione è tenuta dal gestore presso la struttura ricettiva per eventuali controlli e ispezioni.

2. Contestualmente ai prezzi, gli operatori comunicano all'ATL, le informazioni relative alle caratteristiche, alle attrezzature, ai servizi, nonché ai periodi di apertura della struttura ricettiva.

3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse alle ATL entro dieci giorni prima da quando si applicano

4. Entro il 1° giugno di ogni anno gli operatori hanno facoltà di effettuare, a modifica della prima, una seconda comunicazione dei prezzi che intendono praticare dal 1° luglio dello stesso anno, nonché eventuali variazioni del periodo di apertura.

5. Non è richiesta la trasmissione della comunicazione annuale in assenza di variazioni sostanziali circa le informazioni fornite con la precedente comunicazione; in tal caso, si intende implicitamente confermata la comunicazione precedentemente inviata.

6. Nel caso di cessione della struttura ricettiva, il gestore subentrante trasmette all'ATL la comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche e dei periodi di apertura entro trenta giorni dall'apertura dell'esercizio; tale comunicazione non è dovuta in caso di conferma dei dati indicati nella comunicazione effettuata per l'anno di riferimento dal gestore uscente.

7. I gestori di strutture ricettive ad apertura stagionale che assumono la conduzione dell'esercizio dopo il 1° ottobre trasmettono all'ATL la comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche e dei periodi di apertura della struttura ricettiva contemporaneamente alla presentazione al comune territorialmente competente della segnalazione certificata di inizio attività.

8. Per le strutture ricettive site in località montane di sport invernali i prezzi comunicati entro il 1° ottobre possono essere applicati a decorrere dal 1° dicembre dello stesso anno in relazione ai relativi periodi di apertura.

9. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche e dei periodi di apertura delle strutture ricettive entro i termini previsti, ovvero all'avvio dell'attività o se differenti dal precedente gestore, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 6, comma 1.”.

Note all'articolo 20

- Il testo vigente dell'articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4 (Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo dei territori turistici), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5. (Azione di indirizzo e coordinamento)

1. La Giunta regionale approva, sentita la competente Commissione consiliare, il programma annuale degli interventi che definisce:

a) le priorità di intervento rispetto alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1 e alle relative tipologie di intervento di cui all'articolo 4, comma 2;

b) i contenuti ed i criteri di valutazione degli studi di fattibilità, dei programmi integrati e dei progetti di intervento;

c) i termini per la presentazione degli studi di fattibilità, dei programmi integrati e dei progetti di intervento;

d) le linee procedurali ed i supporti per una concertata predisposizione dei programmi al fine di agevolare una progettualità integrata di tipo pubblico-privata a favore del territorio turistico;

e) le modalità con cui viene garantito il vincolo di destinazione d'uso, per una durata minima di dieci anni, degli interventi finanziati ai sensi della presente legge e le procedure per l'eventuale revoca del finanziamento ed il relativo recupero delle somme erogate;

f) l'entità delle risorse finanziarie necessarie per il conseguimento, nel periodo interessato, degli obiettivi previsti dalla presente legge.

2. Il programma annuale degli interventi di cui al comma 1 è approvato con provvedimento della Giunta regionale entro il 31 marzo di ciascun anno.
3. In relazione ai progetti di cui all'articolo 4, la Giunta regionale può costituire una struttura esterna di supporto organizzativo alla Direzione competente in materia di turismo per l'indirizzo, il coordinamento, il monitoraggio e la verifica delle strutture, di cui ai progetti dell'articolo 4, realizzate e da realizzare.”.

Note all'articolo 21

- Il testo vigente dell'articolo 6 della legge regionale 4/2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 6. (Procedure istruttorie)
1. Le domande per la presentazione degli studi di fattibilità, dei programmi integrati e dei progetti di intervento sono presentate alla Regione nei tempi definiti dal programma annuale degli interventi.
 2. Le valutazioni istruttorie degli studi di fattibilità, dei programmi e dei progetti sono effettuate ed approvate dalle competenti strutture regionali entro i successivi novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).
 3. La procedura adottata è quella negoziale così come definita dall' articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell' articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59).
 4. *[abrogato]*
 - 4 bis. *[abrogato]*
 - 4 ter. *[abrogato]*
 - 4 quater. *[abrogato]*.”.

Note all'articolo 23

- Il testo vigente dell'articolo 8 della legge regionale 4/2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 8. (Controlli, monitoraggio e vigilanza)
1. La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli finalizzati alla corretta attuazione del programma annuale degli interventi e se del caso adotta provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni concesse e alla restituzione delle somme già corrisposte maggiorate degli interessi legali dovuti.
 2. La Regione effettua altresì un monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione del programma annuale degli interventi.
 3. *[abrogato]*.”.

Note all'articolo 24

- Il testo vigente dell'articolo 9 della legge regionale 4/2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 9. (Relazione annuale)
1. La Giunta regionale in sede di rendicontazione, presenta annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sull'andamento della gestione e sul raggiungimento degli obiettivi della presente legge.”.

Note all'articolo 26

- Il testo vigente dell'articolo 16 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 16. (Divieti)
1. È fatto divieto a chiunque di alterare o modificare lo stato di fatto dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata inseriti nella rete regionale, e in particolare di mutare la destinazione d'uso degli spazi, impedire il libero accesso ai percorsi ed ai siti, sovrapporre altre infrastrutture o esercitare qualsiasi altra azione tesa in ogni caso a violare il divieto di cui al presente comma.
 2. Ove le esigenze di modifica di destinazione d'uso sorgano a seguito di interventi progettati dai comuni, ogni variazione deve essere preventivamente comunicata alla provincia territorialmente competente, ai fini dell'aggiornamento della rete provinciale.
 3. La violazione del comma 2 comporta l'applicazione delle sanzioni e delle misure previste dal d.lgs. 285/1992 , nelle misure dallo stesso determinate.
 4. I sentieri e le mulattiere inclusi nella rete regionale non possono essere individuati dai comuni per l'attività dei mezzi motorizzati anche in deroga alla legislazione vigente.

5. I percorsi escursionistici compresi nella rete regionale non possono essere destinati alla pratica del "downhill", né possono rientrare nelle aree destinate a "bike park".

5 bis. Chiunque intraprende un percorso facente parte della rete escursionistica piemontese lo fa sotto la propria responsabilità, consapevole dei rischi connessi alla frequentazione della rete escursionistica, usando la necessaria diligenza, ovvero i divieti emanati dalla Protezione civile o da altre autorità competenti, non danneggiando le strutture di pertinenza e l'ambiente circostante. L'escursionista deve valutare con la necessaria diligenza gli eventi atmosferici ed essere dotato di adeguata attrezzatura, assumendosi la responsabilità dei rischi e dei danni che possono derivargli dalla sua negligenza, imprudenza e imperizia."

Note all'articolo 27

- Il testo vigente dell'articolo 5 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. (Aziende alberghiere)

1. Sono aziende alberghiere le strutture ricettive, a gestione unitaria, organizzate per fornire al pubblico alloggio, servizi accessori ed eventualmente servizio di bar e ristorazione, anche alle persone non alloggiate e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 38/2006, in unità abitative, intese come camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina.

2. Le aziende alberghiere si distinguono in:

a) alberghi, quando offrono alloggio prevalentemente in camere;

b) residenze turistico-alberghiere, quando offrono alloggio prevalentemente in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina.

3. [abrogato]

4. Con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, è definita la disciplina di dettaglio delle aziende alberghiere."

Note all'articolo 28

- Il testo vigente dell'articolo 10 della legge regionale 3/2015, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 10. (Sospensione e cessazione dell'attività alberghiera)

1. L'esercizio dell'attività alberghiera svolto in assenza di SCIA comporta, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, la cessazione dell'attività medesima.

2. In caso di sopravvenuta carenza di una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il comune, anche su segnalazione di altra autorità competente, assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell'esercizio dell'attività fino ad un massimo di sessanta giorni.

3. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune ordina la cessazione dell'attività.

4. Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, e 3 il comune informa la provincia, l'ASL e l'ATL territorialmente competenti.

5. La sospensione temporanea o la cessazione volontaria dell'attività sono soggette a comunicazione.

6. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a dodici mesi, prorogabili da parte del comune di ulteriori dodici mesi. Decorso tale termine l'attività, qualora non riavviata, si intende definitivamente cessata.

6 bis. In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 6, anche solo per singole parti del territorio.

6 ter. In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui al comma 6 sono sospesi."

Note all'articolo 30

- Il testo vigente dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 15. (Sospensione e cessazione dell'attività ricettiva extralberghiera)

1. L'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera, svolto in assenza della SCIA, comporta, oltre alla sanzione di cui all'articolo 21, comma 4, la cessazione dell'attività.

2. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti che legittimano l'esercizio dell'attività, si applica l'articolo 19 della legge 241/1990.

3. Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, il comune informa la Città metropolitana di Torino, la provincia, l'ASL e l'ATL territorialmente competenti.

4. La sospensione temporanea o la cessazione volontaria dell'attività sono soggette a comunicazione secondo le modalità ed i termini di cui all'articolo 14, comma 6.
5. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a dodici mesi, prorogabili, da parte del comune, di ulteriori dodici mesi. Superato tale periodo l'attività si intende cessata
6. Il periodo di sospensione di cui al comma 5, comprensivo della proroga, può essere usufruito nell'arco temporale di un quinquennio, ciclicamente rinnovabile.
- 6 bis. In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dai commi 5 e 6, anche solo per singole parti del territorio.
- 6 ter. In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui ai commi 5 e 6 sono sospesi.”.

Note all'articolo 31

- Il testo vigente dell'articolo 18 della legge regionale 13/2017, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 18. (Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto , entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva, acquisito il parere della commissione consiliare competente, un regolamento che definisce:
- a) la destinazione urbanistica degli immobili nel rispetto degli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale locale;
 - b) i criteri e le modalità per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ivi comprese case cantoniere, stazioni ferroviarie, fortificazioni o ulteriori immobili ed edifici di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali, nonché per gli eventuali ampliamenti strutturali e le relative deroghe, tenendo conto delle caratteristiche di pregio storico ed architettonico dell'immobile;
 - c) i requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità dei locali, nonché delle piscine e di eventuali attività complementari o servizi connessi, tenuto conto della disciplina statale e regionale e dei regolamenti igienico-edilizi comunali vigenti in materia;
 - d) gli standard qualitativi minimi ai fini della classificazione delle strutture extralberghiere sulla base dei parametri di cui all'articolo 16, comma 1;
 - e) la creazione e le modalità di concessione ed uso del marchio grafico o logo identificativo di cui all'articolo 16, tenuto conto della tipologia ricettiva;
 - f) i requisiti e le modalità di esercizio delle attività ricettive extralberghiere, tenuto conto del carattere imprenditoriale o non imprenditoriale delle medesime;
 - g) il periodo di apertura delle attività ricettive extralberghiere, tenuto conto della possibilità che vengano esercitate con apertura annuale, stagionale o con altre modalità, in relazione al loro carattere imprenditoriale o non imprenditoriale;
 - h) i contenuti e le modalità di invio della modulistica di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di raccolta dei dati sul movimento dei flussi turistici e del sistema di interoperabilità dei dati di cui al decreto del Ministro del turismo 6 giugno 2024;
 - i) le modalità di erogazione dei servizi di ospitalità turistica di cui all'articolo 11, tenuto conto delle diverse tipologie e attività ricettive extralberghiere;
 - l) le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture ricettive extralberghiere che si avvalgono della denominazione aggiuntiva di "posto tappa" ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e le loro modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico, tenuto conto delle peculiarità di ciascuna struttura ricettiva;
 - m) i contenuti minimi della convenzione, di cui all'articolo 7, comma 2, necessaria per ospitare i dipendenti e i familiari di aziende o enti diversi dai soggetti privati, dagli enti pubblici, dalle associazioni senza scopo di lucro e dagli enti o aziende che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, gestiscono le case per ferie;
 - n) le caratteristiche dei contesti ambientali di valore naturalistico e paesaggistico al cui interno sono ammesse le residenze di campagna;
 - o) le caratteristiche tecniche ed operative delle soluzioni turistico-ricettive innovative ubicate anche in aree o strutture differenti da quelle previste all'articolo 2, nel rispetto della vigente normativa urbanistica e paesaggistico-ambientale.
- o bis) i contenuti minimi della convenzione utile per la gestione imprenditoriale indiretta delle CAV e dei residence di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b).”.

Note all'articolo 32

- Il testo vigente dell'articolo 21 della legge regionale 13/2017, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 21. (Sanzioni)

1. Chiunque propone o concede in locazione breve o per finalità turistiche unità immobiliari o porzioni di esse con sole camere o con pari requisiti delle unità immobiliari medesime, direttamente o tramite intermediario, contravvenendo agli obblighi di trasmissione della modulistica di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 10.000.
2. Chiunque propone o concede in locazione breve o per finalità turistiche unità immobiliari o porzioni di esse con sole camere o con pari requisiti delle unità immobiliari medesime, è soggetto, per le condotte illecite in materia di CIN e requisiti di sicurezza, alle relative sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 13 ter, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.
3. *[abrogato]*.
4. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 14, comma 1 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.
5. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 14, commi 5 e 6, all'articolo 15, comma 4, e all'articolo 16, comma 5, lettera a) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00.
6. Chiunque attribuisce al proprio esercizio una classificazione diversa da quella assegnata ai sensi dell'articolo 16 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 2.500,00.
7. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 3.000,00 chiunque:
 - a) contravviene all'obbligo di cui all'articolo 14, comma 7, lettera d);
 - b) gestisce una struttura ricettiva extralberghiera in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, lettera b), in materia di concessione e uso del marchio grafico, nonché di loghi identificativi definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 18;
 - c) contravviene ai divieti di cui all'articolo 16, comma 6.
8. Chiunque supera i limiti previsti per la ricettività e per la somministrazione di alimenti e bevande nella propria struttura è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 2.500,00.
9. Ogni violazione al regolamento di attuazione di cui all'articolo 18, diversa da quella prevista dal comma 7, lettera b) è punita con la sanzione amministrativa da euro 300,00 ad euro 3.000,00.
10. In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste dal presente articolo, il comune o altro soggetto competente procede alla sospensione o alla cessazione dell'attività, ad esclusione delle violazioni di cui ai commi 1 e 2.”.

Note all'articolo 33

- Il testo vigente dell'articolo 21 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 21. (Sanzioni)

1. Chiunque contravviene all'obbligo di cui all'articolo 10, comma 2, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00, nonché al sequestro e alla confisca amministrativa secondo la procedura disposta dell'articolo 213, commi 2, 5 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) del mezzo mobile di pernottamento.
2. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 12, è soggetto al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 12 oltre alla cessazione dell'attività;
 - b) da euro 250,00 a euro 1.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 12;
 - c) da euro 1.500,00 a euro 3.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 7, lettera e), dell'articolo 12.
3. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 13, è soggetto al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 13 oltre alla cessazione dell'attività;
 - b) da euro 250,00 a euro 1.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 5 dell'articolo 13;
 - c) da euro 1.500,00 a euro 3.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 6, lettera d), dell'articolo 13.
4. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 14, è soggetto al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 5 dell'articolo 14;
 - b) da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per la violazione degli adempimenti di cui al comma 6 dell'articolo 14.
5. Chiunque contravviene alle prescrizioni dell'articolo 15, comma 2, e dell'articolo 16, comma 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00.
6. In caso di superamento della capacità ricettiva dichiarata nella SCIA, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 500,00 a euro 1.500,00.
7. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 chiunque gestisce un complesso ricettivo all'aperto in violazione delle disposizioni di cui:
 - a) all'articolo 16, comma 7, lettera a) ovvero attribuisce una classificazione diversa da quella assegnata;

- b) all'articolo 16, comma 7, lettera b);
- c) all'articolo 16, comma 8;
- d) all'articolo 16, comma 9;
- e) all'articolo 17.

8. Ogni violazione al regolamento di attuazione di cui all'articolo 19, diverse da quelle previste nel presente articolo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 3.000,00.

9. In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste dal presente articolo, il comune o altro soggetto competente, procede alla sospensione dell'attività per un periodo da uno a sei mesi o alla sua cessazione, in caso di reiterazione costituita da più di due violazioni nell'arco di un quinquennio delle disposizioni di cui agli articoli 12, comma 6, e articolo 14, comma 6.

10. Nei casi in cui al comma 2, lettera a), comma 3, lettera a) e comma 9 il comune provvede a trasmettere gli esiti degli accertamenti alla provincia o Città metropolitana di Torino, all'ASL e all'ATL territorialmente competenti ai fini informativi e di promozione turistica.

11. E' fatta salva, in ogni caso, l'applicabilità delle norme penali, se il fatto costituisce reato.”.

Note all'articolo 35

- Il testo vigente dell'articolo 1, comma 837, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) è il seguente:

“Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)
1-836. *omissis*.

837. Tenuto conto dei lavori del Nucleo di ricerca e valutazione, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ISPRA, con decreto del Ministero della transizione ecologica sono definite le specie ittiche d'acqua dolce di interesse alieutico riconosciute come autoctone per regioni o per bacini.

838-1013. *omissis*.”.

Note all'articolo 36

- Il testo vigente dell'articolo 74 della legge regionale 19 ottobre 2021, n. 25 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021) è il seguente:

“Art. 74. (Scarico di sostanze perfluoroalchiliche)

1. Su tutto il territorio regionale sono fissati, per i composti appartenenti alla categoria delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), i valori limite di emissione allo scarico in acque superficiali indicati nell'allegato A alla presente legge e secondo le tempistiche ivi previste. Sono fatti salvi valori limite di emissione allo scarico maggiormente restrittivi definiti dall'autorità competente in sede di autorizzazione integrata ambientale.

2. E' vietato lo scarico di reflui contenenti le sostanze di cui al comma 1 sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ad eccezione degli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie.

3. Gli scarichi di acque reflue industriali contenenti PFAS che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite adottati dall'ente di governo dell'ambito di concerto con i gestori competenti in base alle caratteristiche dell'impianto, in modo che sia assicurato il rispetto dei valori limite di emissione in acque superficiali di cui al comma 1.”.

Note all'articolo 37

- Il testo vigente dell'articolo 74 della legge regionale 25/2021 è riportato in nota all'articolo 36.

Note all'articolo 38

- Il testo vigente dell'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 13. (Prescrizioni operative del Piano Regolatore Generale)

Il Piano Regolatore Generale disciplina l'uso del suolo mediante prescrizioni, topograficamente e normativamente definite, che comprendono sia la individuazione delle aree inedificabili, sia le norme operative che precisano, per le singole aree suscettibili di trasformazione urbanistica ed edilizia e per gli edifici esistenti e in progetto, le specifiche destinazioni ammesse per la loro utilizzazione, oltreché i tipi di intervento previsti, con i relativi parametri, e le modalità di attuazione.

I principali tipi di intervento per tutte le destinazioni d'uso, anche non residenziali, oltreché quelli in attuazione dell' art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , riguardano le operazioni di:

- conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
- ristrutturazione edilizia;
- ristrutturazione urbanistica;
- [abrogato]
- completamento;
- nuovo impianto.

- restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente;

Gli interventi di cui al comma precedente sono precisati nelle norme di attuazione dei Piani Regolatori Generali nel rispetto delle seguenti definizioni:

a) manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture od all'organismo edilizio;

b) manutenzione straordinaria; le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

c) restauro e risanamento conservativo: gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso anche parzialmente o totalmente nuove con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) ristrutturazione edilizia: gli interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi gli interventi ammessi dalla vigente normativa statale;

d bis) [abrogato]

e) ristrutturazione urbanistica: gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;

f) completamento: gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni del territorio già parzialmente edificate, da disciplinare con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime nonché alla tipologia ed alle caratteristiche planovolumetriche degli edifici;

g) nuovo impianto: gli interventi rivolti alla utilizzazione delle aree inedificate, da disciplinare con appositi indici, parametri e indicazioni specifiche tipologiche.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto sono realizzati a mezzo di strumenti urbanistici esecutivi, salvo che il Piano Regolatore Generale, per le specifiche aree interessate, non precisi i contenuti di cui ai punti 2, 3, 4 dell'art. 38 della presente legge.

Nei centri storici, delimitati ai sensi della presente legge; nelle zone di tipo A nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato posteriormente all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, o nelle parti del territorio da salvaguardare ai sensi dell'art. 24, comprese nei Piani Regolatori Generali redatti in conformità della presente legge, sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), f) del 2° comma, con le precisazioni contenute nel successivo articolo 24.

6. [abrogato]

Sono inedificabili:

- a) le aree da salvaguardare per il loro pregio paesistico o naturalistico o di interesse storico, ambientale, etnologico ed archeologico;
 - b) le aree che, ai fini della pubblica incolumità, presentano caratteristiche negative dei terreni o incumbenti o potenziali pericoli;
 - c) le fasce ed aree di rispetto relative alla viabilità urbana ed extra urbana, alle ferrovie, ai cimiteri, alle piste sciistiche, agli impianti di risalita, alle industrie ed agli impianti nocivi o inquinanti, salvo quanto previsto all'art. 27.
- il Piano Regolatore Generale identifica e delimita le aree inedificabili di cui al presente comma.”.

Note all'articolo 39

- Il testo vigente dell'articolo 16 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 16. (Norma transitoria)

1. Le istanze presentate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 e non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge vengono definite con le modalità e le procedure previste dalla stessa legge regionale n. 27/81, salva la possibilità degli interessati di chiederne l'annullamento.

1 bis. La Regione mantiene la titolarità dei rapporti attivi e passivi derivanti dalle autorizzazioni relative agli interventi e alle attività compresi nell'articolo 2, comma 1, lettera b) rilasciate alla data di entrata in vigore delle modifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), come introdotte dall' articolo 8, comma 1 della legge regionale 4 aprile 2024 n. 10 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024) per le quali non sia ancora stata comunicata la regolare esecuzione dei lavori e non sia stata restituita la cauzione ove costituita.

1 ter. Le norme di cui al comma 1 bis si applicano, altresì, alle autorizzazioni per varianti progettuali e per interventi e attività eseguiti in difformità dall'autorizzazione oggetto dei provvedimenti autorizzativi regionali relativi agli interventi e alle attività compresi nell'articolo 2, comma 1, lettera b) adottati entro la data di entrata in vigore delle modifiche all'articolo 2, comma 1, lettera a), come introdotte dall' articolo 8, comma 1 della legge regionale 10/2024.”.

Note all'articolo 40

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Tutela della Pubblica Amministrazione)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge le acque sotterranee sono distinte in acque sorgive, falda freatica e falde profonde.

2. Per acque sorgive si intendono tutte le emergenze delle acque sotterranee in superficie, ivi compresi i fontanili di pianura originati dalla fuoriuscita fino al piano di campagna delle acque di falda freatica in relazione alle particolari condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali.

3. Per falda freatica, superficiale o libera, si intende la falda più vicina alla superficie del suolo alimentata direttamente dalle acque di infiltrazione superficiali ed in diretta connessione con il reticolo idrografico.

4. Per falde profonde si intendono quelle poste al di sotto della falda freatica ove presente e cioè le falde confinate, le falde semiconfinite e le falde ospitate nelle porzioni inferiori dell'acquifero indifferenziato, caratterizzate da una bassa velocità di deflusso, da elevati tempi di ricambio e da una differente qualità idrochimica rispetto a quelle ospitate nelle porzioni più superficiali del medesimo.

5. Ai fini dell'applicazione della presente legge per acque ad uso potabile si intendono quelle destinate al consumo umano come definite all' articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva n. 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano).

6. Per la tutela e la protezione della qualità delle acque sotterranee è vietata la costruzione di opere che consentano la comunicazione tra le falde profonde e la falda freatica.

6 bis. Le opere di prelievo delle acque sotterranee a uso irriguo per le quali è dimostrata la realizzazione prima del 31 marzo 1996, sono esentate dall'obbligo di chiusura finalizzato a evitare la comunicazione tra la falda in pressione e la falda freatica; tale esenzione è applicata anche se i pozzi non sono stati ricondizionati entro il 31 dicembre 2024.

7. La Giunta regionale definisce i criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale, corredati da apposita cartografia, cui fare riferimento per l'applicazione delle disposizioni della presente legge.”.

Note all'articolo 41

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 (Sostegno finanziario ai Comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Concessione di contributi)

1. I contributi in conto capitale per la formazione delle varianti, di cui all'articolo 1, sono concessi alle unioni di comuni o alle forme associative di comuni che svolgono la funzione di pianificazione urbanistica, nella misura del 90 per cento della spesa, comprensiva di oneri, per la formazione di strumenti intercomunali, nonché ai singoli comuni nella misura del 70 per cento della spesa, comprensiva di oneri, indicata nell'atto amministrativo di cui all'articolo 3, comma 4, fino ad un contributo massimo complessivo di euro 25.822,84 per il progetto urbanistico e le relative indagini.

1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono ridotti del 50 per cento se il procedimento di variante strutturale non si conclude con l'approvazione entro trenta mesi dalla data della deliberazione di adozione del progetto preliminare (PP) oppure se il procedimento di variante generale non si conclude con l'approvazione entro trentasei mesi dalla data della deliberazione di adozione del PP.

1 ter. Per i piani regolatori intercomunali, i contributi di cui al comma 1 sono ridotti del 25 per cento se il procedimento di variante strutturale non si conclude con l'approvazione entro sessanta mesi dalla data della deliberazione di adozione del PP.”.

Note all'articolo 42

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge viene considerato inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperde, al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, verso la volta celeste e che penetra nelle abitazioni arrecando disturbo o fastidio.

2. Si intende per inquinamento ottico qualsiasi illuminamento diretto prodotto dagli impianti di illuminazione su oggetti e soggetti che non è necessario illuminare.

3. Per piano dell'illuminazione si intende il piano che disciplina le nuove installazioni, nonché i tempi e le modalità di adeguamento delle installazioni esistenti sui territori di competenza.

3 bis) Si intendono di modesta entità gli impianti dotati di piccole sorgenti tipo fluorescenza o gruppi di sorgenti tipo led, di flusso totale emesso in ogni direzione dalle sorgenti stesse non superiore a 1500 lumen (lm) per singolo apparecchio, nonché con flusso emesso verso l'alto per singolo apparecchio non superiore a 450 lm e per l'intero impianto, non superiore a 2250 lm.

3 ter) Si intende per retrofitting a led in impianti esistenti l'attività di sostituzione degli ausiliari elettrici, della parte ottica e della sorgente di apparecchi d'illuminazione esistenti già installati in impianti di illuminazione con nuove sorgenti led ed eventuali relative unità di alimentazione e altre parti elettriche, mantenendo la struttura dell'apparecchio medesimo e senza comprometterne la conformità normativa. Non sono considerate attività di retrofitting: la semplice sostituzione delle lampade a scarica esauste o rotte con altre del medesimo tipo, la sostituzione degli ausiliari elettrici, della parte ottica e della sorgente di apparecchi d'illuminazione esistenti già installati in impianti di illuminazione con prodotti non conformi alle normative di settore, quali la sostituzione con kit led con grado di isolamento minimo inadeguato o se l'involucro dell'apparecchio di illuminazione che ospita il kit led può compromettere la normale temperatura di esercizio certificata per il kit medesimo.”.

Note all'articolo 43

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 31/2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3. (Norme tecniche e divieti)

1. I requisiti per i nuovi impianti d'illuminazione esterna pubblici o privati, o per quelli in fase di rifacimento, o che prevedono la sola sostituzione degli apparecchi illuminanti o il retrofitting a led degli stessi, sono individuati nell'allegato A.

2. Gli impianti di cui al comma 1, salvo le disposizioni di cui all'articolo 7 e di cui all'allegato A punto 2, lettera c), sono realizzati sulla base di un progetto illuminotecnico redatto e sottoscritto da un professionista abilitato, con i contenuti prescritti dalle norme tecniche e di sicurezza di settore. Al termine dell'installazione la ditta installatrice rilascia la dichiarazione di conformità al progetto e alle disposizioni della presente legge, fermi restando gli adempimenti, ove applicabili, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici).

2 bis. Tutti gli impianti di illuminazione e le sorgenti luminose evitano la generazione di inquinamento luminoso ed ottico. Le emissioni luminose provenienti da tali impianti non danno luogo, all'interno delle abitazioni, a valori di illuminamento o di luminanza superiori a quelli fissati da norme tecniche di riferimento quali quelle emanate dalla Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e quelle della normativa UNI.

2 ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, individua le limitazioni previste dal comma 2 bis.”.

Note all'articolo 44

- Il testo vigente dell'articolo 9 della legge regionale 31/2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 9. (Divieti e sanzioni)

1. È vietata la produzione di inquinamento luminoso e ottico. È vietato l'utilizzo di fasci di luce fissi o roteanti, di qualsiasi colore o potenza, quali fari, fari laser e giostre luminose, o altri tipi di richiami luminosi come palloni aerostatici luminosi o immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste, per mero scopo pubblicitario o voluttuario, anche se di uso temporaneo.

2. È altresì vietata l'illuminazione di elementi e monumenti del paesaggio di origine naturale, nonché, qualora individuati nella pianificazione territoriale, settoriale e urbanistica, delle aree e dei siti naturali o artificiali utilizzati, a scopo di rifugio, riproduzione, svernamento, alimentazione e rotte di spostamento, dalle specie animali inserite nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE e negli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE.

3. Coloro che violano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 o del comma 2 bis dell'articolo 3 o che utilizzano impianti, apparecchi o sorgenti luminose non conformi alle disposizioni di cui alla presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.
4. Se l'abuso avviene all'interno delle aree ad elevata sensibilità di cui all'articolo 8, la sanzione è raddoppiata.
5. Nei casi di utilizzo di impianti, apparecchi o sorgenti luminose in modo difforme rispetto alle modalità e ai criteri definiti dalla presente legge è prevista la sanzione amministrativa da euro 90,00 a euro 150,00.
6. I comuni ed in generale gli enti pubblici che non realizzano impianti conformemente ai criteri tecnici ed all'allegato A, non possono accedere ai finanziamenti, anche di origine statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo ambientale ed energetico sino alla messa a norma dei medesimi.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 bis, il comune competente per territorio ove si verifica la violazione provvede all'irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione e dispone l'adeguamento degli impianti o lo smantellamento totale o parziale degli stessi.
8. I comuni, anche avvalendosi dell'ARPA, con l'introito delle sanzioni intervengono per:
 - a) potenziare il servizio di controllo;
 - b) finanziare iniziative volte alla diffusione delle finalità della presente legge.”.

Note all'articolo 45

- Il testo vigente dell'articolo 6 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6. (Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria)

1. Il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituisce lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico nell'ambito del più generale Piano regionale di tutela ambientale, ed è finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente.

2. Il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria è approvato in attuazione della normativa comunitaria e nazionale e può articolarsi in piani stralcio o parti di piano nei quali sono individuati gli obiettivi di riduzione e di controllo delle emissioni in atmosfera che devono essere perseguiti per particolari problematiche, per particolari inquinanti, per specifiche aree territoriali caratterizzate da omogeneità dal punto di vista delle caratteristiche emissive, di densità di popolazione, di intensità del traffico, orografiche, meteorologiche e della distribuzione spaziale dei livelli di inquinamento raggiunti ed in relazione al valore paesaggistico-ambientale.

2 bis. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale dell'ambiente istituita dalla legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti), adotta il progetto di Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria e lo propone al Consiglio regionale per la sua approvazione.

2 ter. Il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria è approvato dal Consiglio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

3. Ogni stralcio di piano individua gli obiettivi che devono essere perseguiti e stabilisce i tempi entro i quali devono essere raggiunti gli obiettivi medesimi; lo stralcio viene predisposto dalla Giunta regionale d'intesa con le province e approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

4. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e delle priorità di intervento previsti dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria e dai singoli piani stralcio, emana gli specifici provvedimenti per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

4 bis. Le modifiche alle disposizioni del Piano, necessarie per il suo adeguamento alle norme comunitarie e statali e l'aggiornamento delle informazioni ivi contenute inerenti aspetti meramente tecnici, sono effettuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la commissione consiliare competente.

5. Le prescrizioni contenute nel Piano costituiscono obbligo di adempimento da parte di tutti i soggetti pubblici e privati a cui sono rivolte.

5 bis. Il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria è sottoposto alla valutazione della necessità di aggiornamento complessivo secondo le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e dalla normativa nazionale di settore.

5 ter. Il Piano regionale di qualità dell'aria è attuato anche attraverso attività coordinate tra le regioni del bacino padano, unitamente all'eventuale adozione di strumenti comuni, al fine di fronteggiare l'inquinamento atmosferico presente in tale ambito territoriale e assicurare il rispetto degli obblighi comunitari con modalità più efficaci ed efficienti.

5 quater. Allo scopo di perseguire modalità più efficaci di riduzione delle emissioni degli inquinanti connessi alla circolazione di persone e merci, sono istituiti dei sistemi informativi atti a rilevare e monitorare le percorrenze dei relativi mezzi di trasporto, correlandole alle rispettive emissioni, consentendo di individuare e sostenere modalità di utilizzo degli stessi conformi agli obiettivi definiti nel Piano regionale di qualità dell'aria e nei relativi Piani stralcio.

5 quinquies. Per le finalità di cui al comma 5 quater possono essere realizzati impianti di rilevazione telematica e installati, su base volontaria, dispositivi telematici mobili o applicazioni sui veicoli che monitorano i percorsi effettuati, gli stili di guida e i chilometri percorsi, consentendo anche di condizionare le percorrenze dei veicoli stessi al loro effettivo potenziale inquinante, localizzandone i relativi tratti stradali. Per l'effettuazione dei predetti controlli e per il

monitoraggio dell'efficacia delle misure predisposte, la Regione tratta esclusivamente i dati personali finalizzati a verificare il rispetto dei tragitti e dei chilometri percorsi individuati in fase di adesione all'uso dei dispositivi telematici e delle applicazioni e necessari al rispetto degli obiettivi del Piano regionale di qualità dell'aria, obbligatori ai sensi del comma 5. Gli aspetti connessi all'utilizzo di nuove tecnologie, la profilazione degli utenti, le decisioni automatizzate sono esaminati nell'ambito della valutazione di impatto sulla protezione di dati (DPIA), prevista dall'articolo 35 del regolamento del Parlamento europeo del 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). La Giunta regionale è delegata ad adottare appositi regolamenti per disciplinare le modalità di implementazione dei sistemi informativi e del trattamento dei predetti dati personali sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

- a) trattamento dei dati secondo principi di minimizzazione e non eccedenza;
- b) individuazione di misure di sicurezza tali da garantire la minimizzazione dei flussi dati e degli attori coinvolti negli stessi;
- c) garanzia di un adeguato monitoraggio sulla gestione ed efficacia del sistema e sulla necessità dei trattamenti dei dati;
- d) adozione di adeguate garanzie per gli interessati;
- e) aggiornamento della DPIA, qualora si renda necessario a seguito di modifiche di aspetti tecnici;
- f) disciplina delle modalità di accesso dei soggetti deputati al controllo nel rispetto dei principi di minimizzazione e sicurezza;
- g) raccolta e trasmissione dei dati necessari al funzionamento del progetto nel rispetto del regolamento UE 2016/679.

5 sexies. In prima applicazione, in attuazione di quanto previsto al comma 5 quater, la Regione può avvalersi di sistemi già operanti presso altre amministrazioni regionali e della relativa raccolta dati effettuata attraverso soggetti che garantiscono nei propri trattamenti di dati il rispetto dei criteri e principi di cui al comma 5 quinquies, come dettagliati nei regolamenti attuativi.

5 septies. L'adozione di ulteriori sistemi per la raccolta e l'elaborazione di dati, per le finalità di cui al comma 5 ter, è subordinata all'approvazione dei regolamenti di cui al comma 5 quinquies, nel rispetto dei criteri e principi ivi specificati.”.

Note all'articolo 46

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3. (Funzioni delle province)

1. Le province:

- a) provvedono, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza, all'attuazione del piano regionale energetico-ambientale osservando le linee di indirizzo e di coordinamento dallo stesso previste;
- b) provvedono, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 36, comma 2 e dall'articolo 53 della l.r. 44/2000 , al rilascio degli atti autorizzativi all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia non riservati alla competenza dello Stato, nonché al rilascio dei provvedimenti in materia di deposito e lavorazioni di oli minerali non riservati alla competenza dello Stato;
- b bis) provvedono, altresì, al rilascio dell'autorizzazione unica degli interventi previsti dalle lettere s), t), u), v) e z) della sezione I dell'allegato C del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118) diversi da quelli sottoposti al regime di attività libera o di procedura abilitativa semplificata di cui agli allegati A e B dello stesso decreto legislativo, nel rispetto degli indirizzi definiti dalla Regione per assicurare un'applicazione omogenea della normativa sul territorio regionale;
- c) provvedono, ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 44/2000 , al rilascio dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici, compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;
- d) redigono ed adottano programmi di intervento per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico in attuazione del d.lgs. 112/1998 e della l.r. 44/2000 ;
- e) [abrogato]
- f) esercitano, ai sensi dell' articolo 53, comma 1, lettera e), della l.r. 44/2000 , le funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica, fatte salve le competenze attribuite ai comuni;
- g) provvedono, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 44/2000 e dell' articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni, ad uniformare ai fini dell'armonizzazione con i bilanci energetici regionali, le procedure dirette alla rilevazione dei dati energetici utilizzati per la redazione dei loro bilanci, nell'ambito di un sistema informativo coordinato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera o) in campo energetico ambientale e in un'ottica di integrazione e scambio delle informazioni;
- h) [abrogato].”.

Note all'articolo 47

- Il testo vigente dell'articolo 22 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 22. (Vigilanza sull'esercizio della pesca)

1. La vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla pesca e l'accertamento delle infrazioni relative è affidata agli agenti di vigilanza dipendenti delle province, nonché agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, al personale di vigilanza delle aree protette nazionali, regionali e provinciali oltre che a coloro ai quali la legge riconosce la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria.

2. Le province possono affidare altresì la vigilanza ai seguenti soggetti con funzione di guardia ittica volontaria:

a) a volontari, su richiesta delle organizzazioni piscatorie riconosciute e dei comitati di bacino;

b) alle guardie ecologiche volontarie di cui agli articoli 36 e 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).

b bis) a volontari, su richiesta delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente.

3. Le guardie ittiche volontarie possiedono i requisiti previsti dall' articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

4. La provincia disciplina e coordina l'attività di formazione, aggiornamento e vigilanza dei soggetti di cui al comma 2.”.

Note all'articolo 48

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ‘Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137’), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3. Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche)

1. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, nel rispetto della procedura stabilita dal codice dei beni culturali e del paesaggio, è in capo alla Regione nei seguenti casi:

a) realizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali di interesse sovracomunale;

b) nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano per la loro realizzazione una superficie territoriale superiore a 10.000 metri quadrati;

c) interventi di nuovo impianto, di completamento, di ampliamento o di ristrutturazione di edifici esistenti, pubblici o privati, che complessivamente prevedano una cubatura superiore a 10.000 metri cubi o a 3.000 metri quadrati di superficie lorda di pavimento;

d) impianti per la produzione di energia con potenza superiore a 1000 chilowatt di picco;

e) linee elettriche ed elettrodotti superiori a 15 chilovolt, tralicci e ripetitori con altezze superiori a 30 metri;

f) funivie ed impianti di risalita con lunghezza inclinata superiore a 500 metri;

g) trasformazioni di aree boscate superiori a 30.000 metri quadrati.

2. Nei casi non elencati dal comma 1, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni o alle loro forme associative, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 4; fino alla costituzione di tali commissioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla Regione. Per gli interventi e le opere di lieve entità soggetti al procedimento semplificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni o alle loro forme associative; in tale procedimento non è obbligatorio il parere della commissione locale per il paesaggio.

2 bis. È altresì delegato ai comuni o alle loro forme associative il rilascio del parere di cui all' articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) per le opere abusive oggetto di istanza di sanatoria eseguite su immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché il rilascio del parere di cui all' articolo 36 bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), come introdotto dall' articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 , per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica.

3. Non sono soggetti ad autorizzazione, oltre gli interventi elencati all'articolo 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico sanitarie che non comportino la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati né la realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra.”.

Note all'articolo 49

- Il testo vigente dell'articolo 8 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 8. (Norme di tutela e di salvaguardia)

1. Le aree inserite nella carta della natura regionale e destinate ad essere istituite come aree protette sono sottoposte alle norme di tutela e di salvaguardia stabilite dalla Regione in relazione alla loro diversa classificazione nell'ambito dei divieti e delle limitazioni del presente articolo.
2. Le norme di tutela e salvaguardia di cui al comma 1 restano in vigore per il periodo di tre anni dalla data di approvazione della carta della natura regionale e decadono nel caso di mancata istituzione dell'area protetta entro il predetto triennio.
3. Nelle aree protette istituite e classificate come parco naturale e riserva naturale si applicano i seguenti divieti:
 - a) esercizio di attività venatoria fermo restando quanto previsto all'articolo 33;
 - b) introduzione ed utilizzo da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati nominativamente;
 - c) apertura di nuove cave, fatti salvi i rinnovi e le proroghe delle autorizzazioni in essere, nei limiti delle superfici autorizzate, e gli interventi consentiti dalle norme di attuazione dei piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;
 - d) apertura di discariche;
 - e) movimentazioni di terra tali da modificare consistentemente la morfologia dei luoghi o tali da alterare il regime idrico superficiale e di falda, fatti salvi gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi, su iniziativa del soggetto gestore o da esso autorizzati;
 - f) realizzazione di nuove strade ed ampliamento di quelle esistenti se non in funzione di attività connesse all'esercizio di attività agricole, forestali e pastorali o previste dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;
 - g) danneggiamento o alterazione della sentieristica esistente se non per interventi di manutenzione o per completamenti previsti dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;
 - h) danneggiamento o alterazione degli ecosistemi naturali esistenti;
 - i) cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, fatta salva l'attività di pesca;
 - j) raccolta e danneggiamento delle specie vegetali, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali e la raccolta delle specie commestibili più comunemente consumate;
 - k) introduzione di specie non autoctone, vegetali e animali, che possono alterare l'equilibrio naturale, fatta eccezione per i giardini botanici di interesse pubblico;
 - l) asportazioni di minerali, fatta salva l'asportazione per necessità di ricerca e studio, appositamente autorizzata;
 - m) accensione di fuochi ad uso ricreativo al di fuori di aree appositamente attrezzate;
 - n) utilizzo di veicoli e motoslitte, al di fuori della viabilità consentita; il regolamento di disciplina è adottato dall'ente gestore sulla base del parere della comunità delle aree protette competente; il divieto non si applica ai veicoli delle forze di polizia, di soccorso ed ai veicoli agricoli degli aventi titolo.
 - o) sorvolo a bassa quota di aeromobili non appositamente autorizzati, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi sulla disciplina del volo.
4. [Nelle aree protette classificate come zona naturale di salvaguardia si applicano i divieti di cui al comma 3 ad eccezione dei casi di cui alle lettere a), b) e o).]
5. Nelle aree protette classificate come riserva speciale si applicano i divieti di cui al comma 3, ad eccezione dei casi di cui alle lettere f) e o) e di quelli individuati dalle specifiche disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3.
6. *[abrogato]*
7. Fatto salvo il divieto di cui al comma 3, lettera a), il regolamento delle aree protette integra le norme di tutela e di salvaguardia di cui al presente articolo e stabilisce le eventuali deroghe ai divieti previsti dal presente articolo.
8. Nelle more di approvazione del regolamento delle aree protette e in deroga ai divieti di cui al presente articolo sono consentiti interventi a scopo scientifico sulla flora, sulla fauna e sui minerali previa autorizzazione del soggetto gestore.
9. Sono fatte salve le norme di tutela ambientale vigenti sul territorio regionale comprese quelle con finalità di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico.”.

Note all'articolo 51

- Il testo vigente dell'articolo 26 della legge regionale 19/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 26. (Piano di area)

1. [Per le aree naturali protette classificate parco naturale o zona naturale di salvaguardia è redatto un piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.]
- 1 bis. Per le aree naturali protette classificate parco naturale è redatto un piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il

piano paesaggistico, di cui all' articolo 135 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

2. Il piano di area è redatto tenendo conto delle relazioni ecosistemiche, socioeconomiche, paesistiche, culturali e turistiche che legano l'area al contesto territoriale e definisce, in particolare, i seguenti aspetti:

- a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in zone caratterizzate da forme differenziate di uso e tutela in relazione alle diverse caratteristiche territoriali e naturalistiche;
 - b) vincoli e norme di attuazione relative alle diverse zone;
 - c) sistemi di accessibilità veicolare, ciclabile e pedonale con particolare riguardo alle esigenze dei disabili;
 - d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione sociale del parco, musei, centri visita, aree attrezzate;
 - e) recupero e rinaturazione delle aree degradate;
 - f) tutela e riqualificazione del patrimonio storico-culturale ed architettonico.
- f bis) interventi in materia di sviluppo delle attività turistico-sostenibili e di accoglienza.

3. I piani di area sono adottati dai soggetti gestori che, a seguito dell'adozione, garantiscono:

- a) la trasmissione degli elaborati di piano agli enti territoriali interessati con richiesta della pubblicizzazione dell'avvenuta adozione mediante notizia sui rispettivi albi pretori;
- b) la notizia sul BUR dell'avvenuta adozione del piano di area con l'individuazione della sede in cui chiunque può prendere visione dei relativi elaborati al fine di far pervenire nei successivi quarantacinque giorni motivate osservazioni;
- c) l'esame delle osservazioni pervenute.

4. Il soggetto gestore dell'area protetta, esaminate le osservazioni entro novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 3, lettera b), adegua di conseguenza gli elaborati del piano di area con provvedimento motivato che trasmette alla Giunta regionale. La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione tecnica urbanistica e della Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario espresso in seduta congiunta entro trenta giorni dalla richiesta, predispone gli elaborati definitivi del piano di area avvalendosi della collaborazione del soggetto gestore. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, approva il piano di area entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento del provvedimento del soggetto gestore.

5. In caso di inadempienza dei soggetti gestori delle aree protette nell'adozione dei piani di area e nell'esame delle osservazioni, la Giunta regionale, previa diffida, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei soggetti inadempienti secondo le procedure di cui all'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).

6. Dalla data di adozione dei piani di area si applicano le misure di salvaguardia previste per gli strumenti di pianificazione territoriale dalla normativa vigente in materia di tutela ed uso del suolo.

7. Ai piani di area possono essere apportate varianti con le procedure di cui ai commi 3 e 4.

7 bis. Per l'approvazione di varianti di limitata entità e di superficie trascurabile ai fini della tutela dell'area protetta, localizzate in aree comprese all'interno della perimetrazione del centro abitato di cui all' articolo 12 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela ed uso del suolo) o in aree esterne alla perimetrazione di cui all' articolo 12 della l.r. 56/1977 , confinanti con lotti già edificati e dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, non è richiesto il parere della competente commissione consiliare; in tali casi il termine per l'approvazione di cui al comma 4 è ridotto a centoventi giorni.

8. *[abrogato]*

9. I piani di area approvati sono pubblicati per estratto sul BUR e da tale data entrano in vigore ed hanno efficacia a tempo indeterminato nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla legislazione.

10. Ferme restando le misure di salvaguardia di cui al comma 6, fino all'approvazione del piano di area ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, è autorizzato dal comune competente, previa comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta, il quale può formulare un parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso il quale il comune può procedere.

11. Dalla data di approvazione del piano di area la comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta e i relativi eventuali pareri di cui al comma 10 trovano applicazione solo per le nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti.

12. Sino a nuova determinazione dell'autorità competente, sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti, anche con riferimento alle aree contigue e alle zone naturali di salvaguardia, i piani di area vigenti o adottati al momento dell'entrata in vigore del presente titolo. Nell'ambito delle aree contigue e delle zone naturali di salvaguardia dotate di piano d'area, la comunicazione di cui al comma 11 è trasmessa al soggetto gestore dell'area naturale protetta di riferimento, precisato con provvedimento della Giunta regionale, che formula l'eventuale parere previsto al medesimo comma.

12 bis. Con riferimento all'area contigua della fascia fluviale del Po, tratto torinese, limitatamente alla porzione di asta fluviale del fiume Po interposta tra le perimetrazioni proprie del centro abitato della Città di Torino, ai sensi dell' articolo 81 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), è ammessa una specifica deroga alle previsioni del piano d'area del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po tesa a consentire l'attuazione di iniziative progettuali rivolte alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile idraulica e determinate da appurate esigenze di interesse pubblico, fatti comunque salvi gli esiti delle procedure di valutazione di impatto ambientale, ove richieste e quanto risultante agli effetti delle valutazioni sito specifiche e degli approfondimenti tecnici di merito

eventualmente prescritti o ritenuti necessari in relazione alle differenti procedure autorizzative o concessorie richieste a norma di legge.”.

Note all'articolo 52

- Il testo vigente dell'articolo 40 della legge regionale 19/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 40. (Misure di conservazione)

1. La Giunta regionale dispone, con propria deliberazione, le misure di conservazione necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale e la designazione delle zone speciali di conservazione, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/43/CEE e dall' articolo 4 della direttiva 79/409/CEE e in conformità con la normativa nazionale di recepimento.

2. Le misure di cui al comma 1 comportano, all'occorrenza, l'approvazione di appositi piani di gestione.

3. Le misure di cui al comma 1 garantiscono l'uso sostenibile delle risorse, tenendo conto del rapporto tra le esigenze di conservazione e lo sviluppo socio-economico delle popolazioni locali, e sono accompagnati, all'occorrenza, dall'individuazione dei soggetti attuatori.

3 bis. I soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000, in caso di modifica delle esigenze di conservazione, al fine di favorire il confronto tra le diverse parti finalizzato al conseguimento della coniugazione delle esigenze conservazionistiche e delle esigenze locali, presentano agli enti locali territorialmente interessati, nell'ambito di una specifica consultazione, l'aggiornamento degli obiettivi di conservazione e delle misure di cui al comma 1.

3 ter. I soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000 propongono alla Regione l'aggiornamento degli obiettivi di conservazione e delle misure di cui al comma 1 necessario ai fini della tutela degli habitat e delle specie e trasmettono contestualmente gli esiti della consultazione degli enti locali territorialmente interessati di cui al comma 3 bis.”.

Note all'articolo 53

- Il testo vigente dell'articolo 42 della legge regionale 19/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 42. (Piano di gestione)

1. I soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000 predispongono su direttiva regionale, qualora ritenuto necessario, il relativo piano di gestione, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000), finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano le singole aree nell'ambito di un uso sostenibile delle risorse.

2. Il soggetto gestore adotta il piano di gestione a seguito di consultazione degli enti locali coinvolti, dei comprensori alpini e degli ambiti territoriali di caccia territorialmente interessati e delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Il soggetto gestore invia il piano adottato alla Giunta regionale per l'approvazione trasmettendo contestualmente gli esiti della consultazione dei soggetti di cui al comma 2.

4. Nel caso di inadempienza dei soggetti gestori nella predisposizione dei piani di gestione e nell'esame delle osservazioni, la Giunta regionale, previa diffida, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei soggetti inadempienti secondo le procedure di cui all' articolo 14 della l.r. 34/1999 .

5. Dalla data di adozione dei piani di gestione si applicano le misure di salvaguardia previste per il piano territoriale dalla normativa urbanistica vigente.

6. I piani di gestione hanno effetto di dichiarazione di pubblico interesse generale e le relative norme sono immediatamente efficaci e vincolanti ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002.

7. I piani delle aree protette e le loro varianti assumono gli effetti e l'efficacia dei piani di gestione per quanto riguarda gli ambiti territoriali individuati come aree della rete Natura 2000 e siti di importanza comunitaria proposti, qualora predisposti in conformità con quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 1.”.

Note all'articolo 54

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Obiettivi e finalità)

1. La Regione assume come proprio il principio dell'economia circolare, di cui alle direttive 2018/849/UE, 2018/850/UE, 2018/851/UE, 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale i medesimi, una volta recuperati, rientrano nel ciclo produttivo, consentendo il risparmio di nuove risorse.
2. La Regione garantisce il rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti, prevista dall' articolo 179, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
3. La Regione persegue gli obiettivi di riduzione della produzione del rifiuto, di riuso e di minimizzazione del quantitativo di rifiuto urbano non inviato al riciclaggio. A tal fine la gestione dei rifiuti è svolta nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) le frazioni raccolte in maniera differenziata sono conferite ad impianti che ne favoriscono la massima valorizzazione in termini economici e ambientali in coerenza con il principio di prossimità, privilegiando il recupero di materia a quello di energia;
 - b) sono incentivati l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, a partire dalle utenze site in zone agricole o a bassa densità abitativa e, in generale, il comportamento virtuoso della cittadinanza nel differenziare i rifiuti;
 - c) sono incentivati lo scambio, la commercializzazione o la cessione gratuita di beni usati o loro componenti presso i centri del riuso o in aree appositamente allestite nei centri di raccolta per rifiuti urbani ai fini del loro riutilizzo, nonché è incentivato il mercato di prodotti e materiali riciclati;
 - d) la tariffazione puntuale è strumento fondamentale e da privilegiare per la responsabilizzazione della cittadinanza e delle imprese al fine della riduzione della produzione dei rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato.
 - d bis) il sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle tecnologie avanzate di riciclaggio e nella ricostruzione;
 - d ter) una solida pianificazione degli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, anche attraverso fondi nazionali e comunitari;
 - d quater) la promozione di campagne di sensibilizzazione pubblica, in particolare sulla raccolta differenziata, sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e sulla riduzione della dispersione dei rifiuti, e l'integrazione di tali aspetti nell'educazione e nella formazione;
 - d quinquies) la promozione di un dialogo e una cooperazione continui tra tutte le parti interessate alla gestione dei rifiuti.
4. La Regione persegue l'obiettivo di raggiungere:
 - a) entro l'anno 2018 la produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 190 chilogrammi ad abitante;
 - b) entro l'anno 2020 la produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 159 chilogrammi ad abitante.
 - b bis) entro l'anno 2025 la produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 126 chilogrammi ad abitante.
5. In deroga a quanto stabilito dal comma 4, per la Città di Torino l'obiettivo è così determinato:
 - a) non superiore a 190 chilogrammi ad abitante entro l'anno 2020;
 - b) non superiore a 159 chilogrammi ad abitante entro l'anno 2024;
 - c) non superiore a 126 chilogrammi ad abitante entro l'anno 2028.
- 5 bis. *[abrogato]*
- 5 ter. La Regione definisce criteri, modalità, obblighi, termini e procedure per la presentazione e l'utilizzo delle garanzie finanziarie per il corretto svolgimento delle attività di recupero dei rifiuti svolte anche con procedura semplificata di cui agli articoli 214 e 216 del d.lgs.152/2006.”.

Note all'articolo 55

- Il testo vigente dell'articolo 7 della legge regionale 1/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 7. (Ambiti territoriali ottimali)
1. Ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani l'ambito territoriale ottimale è il territorio regionale, articolato in sub-ambiti di area vasta, come delimitati nella cartografia di cui all'allegato A bis e costituiti dai comuni di cui all'allegato A ter.
 2. La Regione può approvare il riconoscimento di sub-ambiti territoriali di diversa dimensione, provinciale, infraprovinciale o interprovinciale, in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica, anche ai sensi dell' articolo 3 bis, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
 3. Eventuali variazioni della delimitazione dei sub-ambiti di area vasta sono disposte, anche su proposta motivata degli enti locali interessati, dalla Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, con proprio provvedimento.
 4. A livello dell'ambito regionale sono organizzate le funzioni inerenti:
 - a) all'individuazione e alla realizzazione, solo laddove mancanti o carenti, degli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani quali:

- 1) gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti;
- 2) *[abrogato]*
- 3) *[abrogato]*
- 4) gli impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati;
- 5) le discariche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);
- b) all'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati;
- b bis) all'avvio a trattamento dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di avvio a recupero e a smaltimento di rifiuti urbani;
- b ter) al coordinamento generale del sistema impiantistico di trattamento del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante e al monitoraggio dei relativi flussi;"
- c) al coordinamento e monitoraggio delle discariche esaurite e adeguate ai sensi del d.lgs. 36/2003
5. A livello dei sub-ambiti di area vasta, come delimitati ai sensi del comma 1, sono organizzate le funzioni inerenti:
 - a) alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;
 - b) alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati;
 - c) alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale;
 - d) al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate e del rifiuto ingombrante;
 - e) alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
 - f) alle strutture a servizio della raccolta differenziata."

Note all'articolo 56

- Il testo vigente dell'articolo 10 della legge regionale 1/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
 "Art. 10. (Organizzazione delle funzioni di ambito regionale)

1. I consorzi di area vasta, la Città di Torino, la Città metropolitana di Torino e le province esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 4 attraverso un'apposita conferenza d'ambito composta:
 - a) dalle o dai presidenti dei consorzi di area vasta, che possono delegare in loro vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del consiglio di amministrazione del consorzio;
 - b) dalla sindaca o dal sindaco della Città di Torino, che può delegare in sua vece in via permanente o per la singola seduta, un membro della giunta presieduta;
 - c) dalla sindaca o dal sindaco della Città metropolitana di Torino, che può delegare in sua vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del consiglio metropolitano;
 - d) dalle o dai presidenti delle province, che possono delegare in loro vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del consiglio provinciale.
2. La conferenza d'ambito opera in nome e per conto degli enti associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione che la istituisce, stipulata ai sensi della normativa sull'ordinamento degli enti locali, sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale.
3. La conferenza d'ambito ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia funzionale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica per le attività connesse alle proprie funzioni.
- 3 bis. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività la conferenza d'ambito è dotata di un'apposita struttura organizzativa, articolata qualora necessario per aree territoriali, alle dipendenze del direttore. La conferenza d'ambito è soggetto di livello regionale e al personale si applica lo stato giuridico ed economico del personale regionale. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi degli enti locali, messi a disposizione tramite convenzione. Il regolamento di organizzazione definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica della conferenza.
4. La conferenza d'ambito delibera a maggioranza qualificata dei voti espressi in base alle quote di rappresentatività fissate dalla convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti, sulla base della popolazione, dell'estensione del territorio ricompreso nell'ambito e tenendo conto dei risultati di riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati e di percentuale di raccolta differenziata raggiunti oltre che della necessità di rappresentare equamente le diverse esigenze del territorio. Il 24 per cento dei voti è attribuito alle province e alla Città metropolitana di Torino ed è suddiviso tra le stesse in ragione della popolazione residente.
5. La conferenza d'ambito esercita in particolare le seguenti funzioni:
 - a) approva il piano d'ambito regionale che, in coerenza con gli obiettivi, le azioni ed i criteri stabiliti dal piano regionale, è finalizzato a programmare l'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, ad individuare e a realizzare, laddove mancanti o carenti, gli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani in ragione delle esigenze di riciclaggio, recupero e smaltimento, in accordo con i sub-ambiti di area vasta anche tenendo conto della programmazione tecnico-economica vigente, fino alla scadenza dei contratti in corso;
 - b) approva il conseguente piano finanziario, determina i costi del segmento di servizio di competenza e fornisce ai consorzi di area vasta i relativi dati per la predisposizione dei piani finanziari da proporre ai comuni;

c) definisce il modello organizzativo e individua le forme di gestione del segmento di servizio di competenza;

d) definisce la propria struttura organizzativa;

e) approva le modifiche della convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti di area vasta, con le procedure e le maggioranze qualificate definite dalla convenzione stessa.

e bis) fornisce ai consorzi di area vasta indicazioni uniformi per la gestione delle raccolte in coerenza con le caratteristiche dell'impiantistica individuata ai sensi dell'articolo 7, comma 4;

e ter) fornisce indicazioni o linee guida per l'espletamento della funzione di controllo da parte dei consorzi di area vasta che detengono partecipazioni in società in house.

5 bis. La funzione di ente territorialmente competente, come previsto dall'ARERA, è svolta dalla conferenza d'ambito regionale, che si avvale del contributo dei sub-ambiti di area vasta. Con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, sono definiti i criteri e le modalità con cui i consorzi di area vasta forniscono i dati e le informazioni necessarie, di cui sono responsabili, alla conferenza d'ambito regionale, nell'ambito della procedura di validazione del piano economico finanziario.

5 ter. La conferenza d'ambito persegue il mantenimento delle esperienze virtuose del territorio e, nella verifica della sostenibilità economica del parco impiantistico presente o atteso, valuta con particolare attenzione tali esperienze anche in funzione del principio di prossimità e delle garanzie che le stesse sono in grado di fornire in situazioni emergenziali.

6. La struttura organizzativa della conferenza d'ambito, istituita ai sensi dell' articolo 30, comma 4 del d.lgs. 267/2000 esercita le seguenti funzioni:

a) predisposizione degli atti della conferenza d'ambito, nonché effettuazione delle ricognizioni, delle indagini e di ogni altra attività a ciò finalizzata;

b) esecuzione delle deliberazioni della conferenza d'ambito ed in particolare del programma degli interventi;

c) compimento degli atti necessari all'affidamento della gestione del servizio, compresa la stipula del contratto di servizio con i gestori;

d) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione del segmento di servizio di competenza;

d bis) predisposizione di capitolati-tipo per gli affidamenti dei servizi della raccolta differenziata, della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, della gestione delle strutture a servizio della raccolta differenziata, trasporto e avvio a trattamento delle raccolte differenziate a supporto delle attività dei consorzi di area vasta;

d ter) svolgimento delle attività operative, tecniche e gestionali, per l'effettivo esercizio della funzione di ente di governo d'ambito come prevista dall'ARERA, secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente;

d quater) svolgimento, su richiesta dei consorzi d'area vasta, delle funzioni di centrale di committenza per la gestione degli appalti;

e) ogni altra attività attribuita dalla conferenza d'ambito.

7. Il piano d'ambito regionale è approvato dalla conferenza d'ambito secondo le modalità stabilite dall' articolo 8, comma 3 della l.r. 7/2012 e a seguito della verifica di coerenza con la pianificazione regionale di settore di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) della medesima legge.”.

Note all'articolo 57

- Il testo vigente dell'articolo 33 bis della legge regionale 1/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 33 bis. (Norma transitoria per la valutazione dell'efficienza dell'organizzazione dei sub-ambiti di area vasta)

1. Ai fini della valutazione dell'efficienza ed efficacia dell'organizzazione delle funzioni di sub-ambito di area vasta, anche in riferimento alla funzionale delimitazione dei medesimi ambiti, è stabilito un periodo di tempo di osservazione fino alla pubblicazione dei dati relativi alla produzione dei rifiuti e alla percentuale di raccolta differenziata di cui all' articolo 9, comma 2, lettera i), della l.r. 7/2012 riferiti all'anno 2025.

2. Al termine del periodo di cui al comma 1, con riferimento ai dati relativi agli anni 2024 e 2025, la Giunta regionale provvede a individuare i consorzi di area vasta che non raggiungono gli obiettivi stabiliti dalla presente legge e a stabilire le azioni di riorganizzazione o di efficientamento, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

3. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, al termine del periodo di cui al comma 1 e avendo riguardo agli obiettivi raggiunti e alle performance conseguite, provvede alla eventuale nuova delimitazione dei sub-ambiti di area vasta secondo le modalità stabilite dall'articolo 7, sulla base dei seguenti criteri:

- a) gli abitanti serviti;
- b) la contiguità geografica;
- c) le caratteristiche morfologiche del territorio;
- d) i costi del servizio;
- e) l'adeguamento alle indicazioni della conferenza d'ambito regionale.

4. In esito al nuovo assetto territoriale dei sub-ambiti di area vasta, i consorzi insistenti sul medesimo territorio provvedono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale che ridelimita i sub-

ambiti, all'accorpamento, secondo le modalità stabilite da apposito provvedimento della Giunta regionale, adottando a tal fine la convenzione e lo statuto di cui all'articolo 33, comma 2.

5. I consorzi di area vasta di cui al comma 4 definiscono eventuali rapporti pendenti con i comuni consorziati durante il periodo transitorio e si predispongono all'accorpamento.

6. Nell'ipotesi di accertata inerzia dei consorzi di area vasta nell'approvazione dell'atto di cui al comma 4, il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida, provvede in via sostitutiva, anche con nomina di un commissario ad acta.”.

Note all'articolo 58

- Il testo vigente dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2018, n. 12. (Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, in attuazione degli standard europei di sostenibilità ambientale, degli articoli 3 e 6 dello Statuto , nonché della disciplina nazionale e regionale in materia, promuove l'istituzione di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati, e di agevolare la produzione e lo scambio di energie generate principalmente da fonti rinnovabili, nonché forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.

2. *[abrogato]*.”.

Note all'articolo 59

- Il testo vigente dell'articolo 6 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6. (Norme per il recupero dei sottotetti)

1. Al fine di limitare il consumo di nuovo suolo e in attuazione di quanto previsto all'articolo 2 bis, comma 1 quater, del d.p.r. 380/2001, il recupero del sottotetto è consentito purché esistente alla data del 31 dicembre 2023 e legittimo alla data della presentazione dell'istanza relativa. Il sottotetto può essere recuperato, in coerenza con le destinazioni d'uso compatibili o complementari con quelle degli edifici interessati previste dal PRG vigente, nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico-sanitari richiesti dalle relative norme di settore.

2. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti esistenti avvengono senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, salvi restando gli eventuali incrementi consentiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, nonché quelli necessari all'efficientamento energetico e all'adeguamento sismico.

2 bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, il recupero del volume sovrastante l'ultimo piano degli edifici compreso nella sagoma della copertura, costituita prevalentemente da falda inclinata, è ammesso per gli spazi la cui altezza interna nel punto più elevato sia pari ad almeno 1,40 metri. Il recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura, in modo conforme ai caratteri d'insieme, formali e strutturali, dell'originario organismo architettonico, di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione naturale dei locali, assicurando un rapporto pari o superiore a un sedicesimo. Le finestre inclinate a filo copertura rilevano ai fini di tale computo. Se i vani sottostanti il sottotetto possiedono altezze interne superiori a quelle minime consentite dal decreto del Ministro della sanità del 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), è possibile riposizionare verso il basso uno o più solai al fine di ottenere maggiore volumetria recuperabile ai fini della presente legge.

3. L'altezza media interna dei locali abitabili, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1, è calcolata per ogni singolo locale dividendo il volume interno netto per la superficie interna netta. Per il calcolo del volume interno netto l'altezza dei vani è misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio di copertura sovrastante senza tenere conto degli elementi strutturali emergenti e in tal caso il volume interno è misurato all'estradosso degli stessi; la superficie interna netta è calcolata al netto delle murature, in deroga all'articolo 26 del regolamento edilizio tipo regionale, l'altezza media è fissata in non meno di 2,20 metri. Per gli spazi accessori e di servizio, indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), la media è riducibile a 2,00 metri. Nei territori al di sopra dei 1000 metri di altitudine è ammessa una riduzione della media sino a 2,00 metri sia per i locali abitabili sia per gli spazi accessori e di servizio. Concorrono al calcolo delle altezze anche gli abbaini, esistenti o in progetto.

4. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e a ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva; per i locali con soffitto a volta, l'altezza media è calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento a seconda del tipo di volta.

5. Gli interventi di recupero di cui al presente articolo possono essere consentiti solo nel caso in cui gli edifici interessati siano serviti dalle urbanizzazioni primarie o da sistemi alternativi conformi alle disposizioni vigenti.
6. Gli interventi edilizi di cui al presente articolo non richiedono preliminare adozione e approvazione di piano attuativo né inserimento della relativa volumetria nel programma pluriennale di attuazione, ove previsto; essi sono classificati come interventi su fabbricati esistenti ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettere c) e d), della l.r. 56/1977.
7. Il recupero dei sottotetti esistenti è ammesso anche con indici o parametri urbanistici ed edilizi superiori a quelli previsti dai PRG e dagli strumenti attuativi vigenti o adottati.
8. Il relativo titolo abilitativo comporta la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, come previsto ai sensi dell' articolo 16 del d.p.r. 380/2001 , secondo le tariffe in vigore per le nuove costruzioni; il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione è calcolato sulla volumetria virtuale per l'altezza di 3 metri, resa abitativa, mentre la quota relativa al costo di costruzione è determinata utilizzando le modalità correnti per le nuove costruzioni.
9. Il contributo dovuto per il titolo abilitativo edilizio è ridotto al 50 per cento, qualora il richiedente avente titolo allegghi ai documenti presentati specifica richiesta nella quale dichiara che le parti rese abitabili costituiscono pertinenza funzionale all'unità preesistente e si obblighi a presentare, unitamente alle documentazioni per il conseguimento dell'agibilità, idoneo atto notarile trascritto ove risulti il vincolo di pertinenzialità delle porzioni recuperate conformi al titolo abilitativo edilizio preesistente. In assenza dell'atto notarile sopradetto è dovuto l'intero contributo. Tali pertinenzialità oggetto di atto di vincolo trascritto possono essere trasferite ad altra unità immobiliare dello stesso edificio.
10. Le norme di cui al presente articolo, nei limiti definiti dai comuni ai sensi dell'articolo 9, prevalgono sulle disposizioni normative e regolamentari dei PRG e dei regolamenti edilizi vigenti.
- 10 bis. Le misure minime, di cui al presente articolo e di cui al decreto del Ministro della sanità del 5 luglio 1975, non si applicano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) bis), ai sottotetti esistenti, compresi quelli privi di agibilità, sottoposti ad interventi edilizi non eccedenti il restauro o risanamento conservativo, nel caso in cui, con tale intervento, si configuri un mantenimento o un miglioramento di anche solo uno dei requisiti tecnici o igienico-sanitari esistenti. La realizzazione del primo servizio igienico, anche con dimensioni inferiori a quanto stabilito dai regolamenti comunali, è consentita se produce un miglioramento dei requisiti igienico-sanitari esistenti.
- 10 ter. I locali sottotetto, collegati funzionalmente direttamente o indirettamente a locali abitabili, possono essere utilizzati e resi accessibili come spazi accessori e di servizio. Tali superfici sono considerate superfici usabili non residenziali.”.

Note all'articolo 60

- Il testo vigente dell'articolo 49 della legge regionale 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 49. (Misure per promuovere l'efficienza energetica)
1. Per incentivare e agevolare il raggiungimento dei livelli di efficientamento energetico nel rispetto delle normative nazionali vigenti alla data di richiesta del titolo abilitativo, di nuova costruzione o di intervento su edifici esistenti, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 25 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura.
2. Nel rispetto dei limiti di cui al comma 1 è permesso derogare, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al d.p.r. 380/2001 a quanto previsto dalle normative regionali e dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze tra edifici, alle distanze dai confini di proprietà, alle distanze di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici, ferme restando le disposizioni minime dettate dalla normativa nazionale.
3. Gli interventi di adeguamento sismico e di efficientamento energetico non sono sottoposti al contributo di cui al costo di costruzione, ai sensi dell' articolo 16 del d.p.r. 380/2001.”.

Note all'articolo 62

- Il testo vigente dell'articolo 13 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di Polizia locale), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 13. (Periodo di prova e corso di qualificazione per l'immissione in ruolo)
- Ai fini dell'immissione definitiva in ruolo il superamento degli esami conclusivi dello specifico corso di formazione a ciò predisposto costituisce titolo necessario per la valutazione del periodo di prova secondo la normativa contenuta nel contratto di lavoro vigente.
- L'impiego del personale nei servizi sul territorio non può comunque aver luogo se non dopo il superamento del corso, salvo lo svolgimento dell'attività pratica durante i corsi di formazione professionale.

2 bis. Il personale in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni presso un Corpo o Servizio di Polizia locale piemontese come addetto di Polizia locale, alla data del 31 marzo 2018, che non ha frequentato il corso regionale di formazione di cui al comma 1 del presente articolo, è esentato dal dovervi partecipare.

Le Commissioni esaminatrici dei corsi saranno nominate con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e costituite dal dirigente o da un funzionario di qualifica non inferiore alla settima dell'Assessorato regionale Polizia locale con funzione di Presidente, dal direttore tecnico del corso, che provvederà anche alla verbalizzazione dei lavori della Commissione, da due docenti del corso dei quali almeno uno Comandante di Polizia municipale inquadrato in una qualifica non inferiore alla settima, di un rappresentante dell'Amministrazione comunale presso la quale è stato effettuato il corso da designarsi tra i dirigenti o funzionari purchè di qualifica non inferiore alla settima, anche estranei all'Amministrazione comunale o docenti di materie giuridiche o liberi professionisti esperti, tutti, nelle materie trattate nel corso.

3 bis. Il corso di cui al presente articolo non è necessario per l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa concernenti le funzioni conferite dalla Regione alla Città metropolitana di Torino e alle province.”.

Note all'articolo 63

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità. Istituzione della Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e della Giornata regionale della gratitudine alle forze dell'ordine per il contrasto alle mafie), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile)

1. In memoria delle vittime della criminalità, la Regione istituisce la "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile", da celebrarsi ogni anno il ventuno di marzo al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.

1 bis. In occasione della Giornata di cui al comma 1 il Consiglio regionale dedica un momento solenne alla lettura pubblica dei nomi di tutte le vittime innocenti delle mafie. Se la data del 21 marzo non coincide con una seduta del Consiglio regionale, tale lettura ha luogo durante la prima seduta successiva.”.

Note all'articolo 64

- Il testo vigente dell'articolo 7 della legge regionale 14/2007, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: “Art. 7. (Finanziamento degli interventi per il recupero dei beni confiscati)

1. La Regione, anche attraverso gli organismi previsti dalla normativa regionale e nazionale vigente, promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con i soggetti pubblici competenti al fine di favorire, attraverso lo scambio di informazioni, l'ottimale destinazione, il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni presenti nel territorio regionale, confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati ai comuni ai sensi della legge 109/1996 .

2. La Regione, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, interviene con:

a) erogazione di contributi per interventi volti a consentire il riutilizzo e la funzione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati ai comuni;

b) concessione di garanzia fideiussoria a copertura dei prestiti e dei mutui richiesti per la realizzazione delle opere di adeguamento, nel limite del 75 per cento della spesa sostenuta;

c) riconoscimento delle priorità, nell'assegnazione delle misure e dei programmi di finanziamento previsti nei bandi regionali, a progetti che riguardano il riutilizzo a fini sociali di tali beni.

c bis) erogazione di contributi per interventi volti a consentire il riutilizzo e la funzione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata e assegnati agli enti del terzo settore, così come disciplinato dall'articolo 48, comma 3, lettera c bis), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).”.

Note all'articolo 65

- Il testo vigente dell'articolo 11 della legge regionale 10 dicembre 2007, n. 23 (Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 11. (Interventi finanziari)

1. La legge finanziaria regionale definisce annualmente le risorse destinate a finanziare le politiche e le azioni per la sicurezza integrata in coerenza con gli indirizzi programmatici deliberati dal Consiglio regionale.

2. I finanziamenti possono riguardare interventi di rilievo locale e regionale.

3. Con successive deliberazioni la Giunta regionale approva e pubblicizza le modalità ed i criteri di finanziamento degli interventi, informata la commissione consiliare competente, a cui la struttura prevista all'articolo 6 dà attuazione, in relazione alle diverse tipologie di cui al comma 4.

4. La Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, può:

a) finanziare patti locali per la sicurezza integrata;

b) finanziare progetti integrati per la sicurezza, in seguito a procedure concorsuali, che possono interessare anche tutto il territorio regionale;

c) realizzare un intervento direttamente o nell'ambito di un accordo di partenariato con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.

4 bis. Nelle more dell'approvazione della programmazione triennale di cui all'articolo 8, comma 2, la Giunta assume le deliberazioni di cui al comma 3 per gli interventi finanziati con stanziamenti del bilancio regionale per l'esercizio in corso.”.

Note all'articolo 67

- Il testo vigente dell'articolo 13 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 13. (Definizione delle pendenze in materia di tassa automobilistica e ravvedimento operoso)

1. Il contribuente può avviare il ravvedimento operoso con sanzione ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Le modalità attuative sono quelle delle disposizioni nazionali vigenti in materia.

2. Le pendenze in materia di tasse automobilistiche, relative ai periodi per i quali il pagamento doveva essere eseguito negli anni 1999, 2000 e 2001, possono essere definite dai soggetti nei confronti dei quali non siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi mediante il versamento, entro il 30 novembre 2003, della tassa, o maggiore tassa non versata, maggiorata del 10 per cento.

3. Le pendenze in materia di tasse automobilistiche, relative ai periodi per i quali il pagamento doveva essere eseguito negli anni 1999, 2000 e 2001, possono essere definite dai soggetti nei quali siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi mediante il versamento, entro il 30 novembre 2003, della tassa, o maggiore tassa non versata maggiorata del 30 per cento.

4. Le pendenze relative ai versamenti tardivi possono essere definite, per gli stessi periodi e nel termine di cui al comma 2 ed anche nei casi in cui siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi, mediante il pagamento di una somma pari al 10 per cento della tassa tardivamente versata.

5. Il pagamento entro il 30 novembre 2003 da parte del contribuente della tassa o maggiore tassa di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comporta la sospensione dei procedimenti di accertamento in corso. Tale pagamento comporta la sospensione delle procedure di riscossione coattiva non ancora estinte.

6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità operative di attuazione delle norme di cui al presente articolo.

6 bis. Il ravvedimento operoso o il fermo amministrativo è riferito solamente al veicolo per il quale il contribuente ha omesso il pagamento, mentre altri veicoli di proprietà dello stesso contribuente non vengono computati in predetti ravvedimenti e non possono essere soggetti a fermo amministrativo.”.

Note all'articolo 68

- Il testo vigente dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4. (Disposizioni in materia di riscossione di tributi e di altre entrate di diritto pubblico)

1. La Regione provvede alla riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico secondo il procedimento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), anche mediante affidamento esterno ai soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), ovvero mediante ruolo. La Giunta regionale, informata la competente commissione consiliare, adotta gli opportuni provvedimenti per l'attuazione del presente comma.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 60 (Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale), si applicano, in quanto compatibili, anche ai rapporti relativi alle altre entrate regionali di diritto pubblico.

3. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 60/1997 è sostituito dal seguente: "2. La richiesta deve essere effettuata alla struttura regionale deputata ai tributi regionali ovvero, quando si tratti di altre entrate di diritto pubblico non di carattere

tributario, alla struttura regionale competente alla loro riscossione, la quale concede l'assenso, una volta compiute le verifiche in merito, circa la sussistenza dei presupposti per dar luogo alla compensazione.".

4. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 60/1997 è sostituito dal seguente: "3. La compensazione può avvenire solo mediante trasferimento al periodo successivo di versamento dell'importo eccedente quello dovuto e solamente nell'ambito dello stesso tributo ovvero dello stesso titolo, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla vigente normativa.".

5. *[abrogato]*

6. Non si fa luogo alla liquidazione, all'accertamento ed alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie, comprensivi o solo costituiti da sanzioni ed interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo tributario od autonoma obbligazione, non superi l'importo di 17,00 euro.

7. Non si fa luogo in ogni caso alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali ed alle altre entrate di diritto pubblico qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni obbligazione, sia inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo fissato dalla legge dello Stato.

8. Non si fa luogo al rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di tributi regionali di ogni specie qualora l'ammontare di ciascun debito, con riferimento ad ogni periodo tributario od autonoma obbligazione, non superi l'importo di cui al comma 6.

9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano anche ai periodi ed alle obbligazioni per cui alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora iniziate le attività di controllo formale e di accertamento.

10. L'interesse applicato sul tributo dovuto nel caso di omesso, parziale ritardato pagamento, rateazione o rimborso dello stesso è quello degli interessi legali vigenti anno per anno, ove non diversamente disposto da legge regionale

10 bis. Sono ripetibili le spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione. Con propria deliberazione la Giunta regionale determina l'ammontare delle spese di cui al presente comma, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato, avuto riguardo all'ammontare effettivo dei costi che l'Amministrazione deve sostenere.".

Note all'articolo 69

- Il testo vigente dell'articolo 8 della legge regionale 8 agosto 2023, n. 17 (Nuova disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 8. (Accesso ai luoghi e diffida amministrativa)

1. Ai fini dell'accertamento delle violazioni di competenza regionale gli agenti accertatori possono procedere all'ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora e in tal caso redigono un verbale di ispezione.

2. Restano fermi i poteri di accertamento e di perquisizione attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

3. Fatta salva la disciplina prevista in normative di settore, al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio, è introdotta la diffida amministrativa in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia sanabile. Per violazioni sanabili si intendono errori ed omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono materialmente eliminabili, limitatamente a quegli illeciti per i quali è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro.

4. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all'articolo 6 della legge 689/1981, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa. Essa è contenuta nel verbale di ispezione di cui al comma 1, che è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a trenta giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni.

5. L'ottemperanza alle prescrizioni della diffida è accertata con verbale di ispezione e determina l'estinzione del procedimento.

5 bis. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine assegnato, l'agente accertatore procede a redigere il verbale di contestazione delle violazioni di legge.

5 ter. Il termine di notifica al trasgressore e all'obbligato in solido della contestazione dell'illecito di cui all'articolo 14, secondo comma della legge 689/1981 decorre da giorno di consumazione del termine assegnato per sanare le violazioni.

6. La diffida amministrativa non è prorogabile né rinnovabile e non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento della stessa indole, già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.

7. La Regione monitora l'applicazione dell'istituto della diffida amministrativa e detta specifiche linee guida in materia.”.

Note all'articolo 70

- Il testo vigente dell'articolo 15 bis della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 15 bis. Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3 bis, hanno efficacia limitatamente all'anno 2020 e, una volta esauriti i loro effetti alla data del 31 ottobre 2021, sono automaticamente abrogate.

1 bis. *[abrogato]*.

1 ter. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3 quater, hanno efficacia limitatamente all'anno 2023 e, una volta esauriti i loro effetti alla data del 31 ottobre 2023, sono automaticamente abrogate.”.

Note all'articolo 71

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 3/2010, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Ambito di applicazione e definizione di alloggio sociale)

1. La presente legge si applica agli alloggi sociali:

a) acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione;

b) acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici per le finalità proprie dell'edilizia sociale;

c) acquistati, realizzati o recuperati con i proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata disposte ai sensi delle vigenti norme in materia.

2. Le presenti norme si applicano, inoltre, agli alloggi acquistati, realizzati o recuperati ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 (Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dell'articolo 4 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 e dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.

3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli alloggi:

a) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata;

b) di servizio, ossia quelli per i quali la normativa vigente prevede la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;

c) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione;

d) costruiti per i profughi con i finanziamenti di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi).

4. Sono altresì esclusi dall'applicazione della presente legge, limitatamente alla procedura di assegnazione, gli alloggi sottoposti ad interventi di recupero, qualora riassegnati ai precedenti occupanti, purché in possesso dei requisiti per la permanenza nell'edilizia sociale.

5. La Giunta regionale con il regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, individua gli alloggi che possono altresì essere esclusi dall'applicazione della presente legge, nell'ambito delle seguenti tipologie:

a) alloggi che, per modalità di acquisizione, destinazione funzionale o per particolari caratteri di pregio storico, architettonico o artistico, non sono utilizzabili per i fini propri dell'edilizia sociale;

b) alloggi utilizzabili per finalità socialmente rilevanti;

c) alloggi di proprietà degli enti pubblici non economici non realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione e destinati a soddisfare fasce di reddito superiori a quelle per l'accesso all'edilizia sociale.

c bis) alloggi che gli enti proprietari intendono destinare alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco e alle forze armate per il raggiungimento di specifiche finalità atte a garantire la sicurezza e il presidio sul territorio.”.

Note all'articolo 72

- Il testo vigente dell'articolo 11 della legge regionale 3/2010, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 11. (Assegnazione alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco)

1. Gli appartenenti alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, alle forze armate, agli operatori sanitari, nonché alle vedove e agli orfani degli appartenenti ai predetti Corpi caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso possono partecipare ai bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale emessi dai comuni anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed i).

2. La Commissione di cui all'articolo 7 pone i richiedenti di cui al comma 1, in un'apposita graduatoria, dalla quale i comuni attingono per l'assegnazione degli alloggi che si rendono disponibili, nella misura di un alloggio per ogni immobile di edilizia sociale costituito da almeno dieci alloggi.
3. Al fine di assicurare ai soggetti di cui al comma 1, la possibilità di richiedere l'accesso agli alloggi di edilizia sociale, i comuni informano la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo in merito ai bandi di concorso emessi.
4. I comuni possono, inoltre, procedere ad assegnazioni su riserva ad appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco ed agli operatori sanitari, nell'ambito dell'aliquota di cui all'articolo 10, comma 1. Per il possesso dei requisiti valgono le disposizioni di cui al comma 1.”.

Note all'articolo 74

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 20 settembre 2011, n. 17 (Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi italiani) è il seguente:

“Art. (Modalità di presentazione della domanda)

1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 possono presentare domanda di acquisto all'ente proprietario dell'alloggio entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.”.

Note all'articolo 75

- Il testo vigente dell'articolo 57 bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è il seguente:

“Art. 57 bis. (Procedure di trasferimento di immobili pubblici)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 si applicano ad ogni procedura di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse culturale, prevista dalla normativa vigente e attuata, rispettivamente, mediante l'alienazione ovvero la concessione in uso o la locazione degli immobili medesimi.
2. Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di immobili pubblici di interesse culturale per le finalità di cui al comma 1, le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di concessione o nel contratto di locazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. L'inosservanza, da parte del concessionario o del locatario, delle prescrizioni e condizioni medesime, comunicata dal soprintendente alle amministrazioni cui i beni pertengono, dà luogo, su richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo.”.

- Il testo vigente dell'articolo 115 del decreto legislativo 42/2004 è il seguente:

“Art. 115. (Forme di gestione)

1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.
2. La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica.
3. La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e l'equilibrio economico e finanziario della gestione.
5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.
6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. L'inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite,

determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni.

7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all'articolo 112, comma 5, anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.

8. Alla concessione delle attività di valorizzazione può essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d'oneri. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività.

9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.

Note all'articolo 78

- Il testo vigente dell'articolo 60 legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente è il seguente:

“Art. 60 (Enti, aziende e società regionali)

1. La Regione allo scopo di realizzare infrastrutture e gestire servizi di rilievo regionale e di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dai documenti di programmazione e quando il conferimento agli enti locali non possa essere realizzato, ha facoltà di costituire, con legge, enti o aziende strumentali e può partecipare, unitamente ad enti pubblici e privati, alla costituzione e all'amministrazione di società.

2. Spettano alla Regione le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo sugli enti e sulle aziende.

3. La legge stabilisce le modalità e i tipi di controllo e le norme relative alla composizione degli organi e all'amministrazione degli enti e delle aziende.

4. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diversa disposizione della legge.

5. Gli enti e le aziende sono tenuti a trasmettere ogni anno al Consiglio e alla Giunta regionale il proprio bilancio e una relazione sulle attività svolte e sui programmi.

6. Le norme di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, alle società a partecipazione regionale.”.

Note all'articolo 81

- Il testo vigente dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) è il seguente:

“Art. 43. (Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a), in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'adozione dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.

2. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1 e in conformità con i principi di cui all'articolo 19, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità d'uso di tali metodi e strumenti. Tale facoltà è subordinata all'adozione delle misure stabilite nell'allegato I.9.

3. Gli strumenti indicati ai commi 1 e 2 utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti, nonché di consentire il trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e operatori economici partecipanti alla procedura aggiudicatoria o incaricati dell'esecuzione del contratto.

4. Nell'allegato I.9 sono definiti:

a) le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria;

b) i criteri per garantire uniformità di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;

c) le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione informativa digitale delle costruzioni, ivi compresa la previsione dell'interoperabilità dell'anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici;

- d) le modalità di scambio e interoperabilità dei dati e delle informazioni;
- e) le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili;
- f) il contenuto minimo del capitolato informativo per l'adozione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.”.

Note all'articolo 83

- Il testo vigente dell'articolo 8 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) è il seguente:

“Art. 8. (Ambiti territoriali ottimali)

1. Al fine di assicurare la migliore integrazione con i servizi sanitari, la Regione individua gli ambiti territoriali dei distretti sanitari o di multipli degli stessi quale ambito ottimale per la gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.
2. Gli ambiti territoriali per la gestione dei servizi sono definiti tramite forme di concertazione tra la Regione e gli enti locali con le medesime modalità previste per la predisposizione del piano regionale di cui all'articolo 16 ed in raccordo con le ASL.
3. Gli ambiti territoriali ottimali sono definiti sulla base delle caratteristiche geomorfologiche e socioeconomiche delle singole zone e delle peculiarità dei bisogni delle zone medesime, fermo restando il principio generale della coincidenza con gli ambiti territoriali sottesi ai distretti sanitari esistenti.”.

- Il testo vigente dell'articolo 9 della legge regionale 1/2004 è il seguente:

“Art. 9. (Forme gestionali)

1. La Regione individua nella gestione associata, ed in particolare in quella consortile, la forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali di competenza dei comuni e prevede incentivi finanziari a favore dell'esercizio associato delle funzioni e della erogazione della totalità delle prestazioni essenziali entro gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8.
2. La gestione in forma singola dei comuni capoluogo di provincia è idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali.
3. Per la gestione associata delle funzioni, i comuni adottano le forme associative previste dalla legislazione vigente che ritengono più idonee ad assicurare una ottimale realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, compresa la gestione associata tramite delega all'ASL, le cui modalità gestionali vengono definite con l'atto di delega.
4. Gli enti gestori istituzionali che esercitano le attività secondo le forme associative di cui al comma 3 applicano, qualora previsto dai rispettivi statuti, le norme relative all'ordinamento finanziario e contabile di cui alla parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché, in quanto applicabili, le norme di cui al titolo IV del medesimo d.lgs. in riferimento al personale dipendente.
5. Le attività sociali a rilievo sanitario per la tutela materno-infantile e dell'età evolutiva nonché per adulti ed anziani con limitazione dell'autonomia, le attività di formazione professionale del personale dei servizi sociali sono obbligatoriamente gestite in forma associata ai sensi dei commi 1, 2 e 3, o dai comuni capoluoghi di provincia o dalle ASL delegate. I soggetti gestori assicurano le attività sociali a rilievo sanitario garantendone l'integrazione, su base distrettuale, con le attività sanitarie a rilievo sociale e con le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria di competenza delle ASL.
- 5 bis. Le funzioni relative agli interventi socio-assistenziali nei confronti delle gestanti che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati e al segreto del parto sono esercitate dai soggetti gestori individuati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e previa concertazione con i comuni.
- 5 ter. Nei casi di cui al comma 5 bis, i soggetti gestori, durante i sessanta giorni successivi al parto, garantiscono alle donne già assistite come gestanti ed ai loro nati gli interventi socio-assistenziali finalizzati a sostenere il loro reinserimento sociale. Dopo tale periodo ai medesimi beneficiari è assicurata la continuità assistenziale secondo i criteri e le modalità attuative previsti al comma 5 quinquies. Gli interventi socio-assistenziali a favore dei neonati non riconosciuti sono garantiti fino alla loro adozione definitiva.
- 5 quater. Gli interventi di cui al comma 5 bis sono erogati su richiesta delle donne interessate e senza ulteriori formalità, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica.
- 5 quinquies. Con il provvedimento di individuazione dei soggetti gestori competenti di cui al comma 5 bis, la Giunta regionale definisce altresì criteri, procedure e modalità per l'esercizio delle relative funzioni.
- 5 sexies. Le risorse necessarie all'erogazione degli interventi di cui al comma 5 bis sono reperite in seno al fondo regionale di cui all'articolo 35, comma 7.
- 5 septies. Le funzioni e le attività relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture, di cui agli articoli 26, 27, 28, 29 e 30, sono esercitate dalle ASL, dalla Città di Torino e dalla Regione. La Città di Torino svolge le funzioni e le attività relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza per i servizi e le strutture operanti sul proprio territorio, con esclusione delle strutture residenziali e semiresidenziali destinate agli anziani autosufficienti e non autosufficienti e delle strutture di cui all'articolo 26, comma 1, delle quali è titolare dell'autorizzazione al

funzionamento il Comune stesso, che rientrano nella competenza delle ASL. La Regione, secondo le modalità e gli indirizzi indicati dagli atti amministrativi regionali di riferimento, svolge le funzioni e le attività relative all'autorizzazione, accreditamento e vigilanza per le strutture, di cui all'articolo 26, comma 1, delle quali l'ASL è titolare dell'autorizzazione al funzionamento.

5 octies. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza della Città di Torino, le ASL torinesi mettono a disposizione le professionalità sanitarie senza oneri a carico del comune.”.

- Il testo vigente dell'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è il seguente:

“Art. 8. (Funzioni delle regioni)

1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419.

2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.

3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;

b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;

c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;

d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;

e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;

f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 e 5;

g) istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;

h) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;

i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;

l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g);

m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;

n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;

o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla legge regionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19.

4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori.

5. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali

per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.”.

Note all'articolo 84

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 19 giugno 2017, n. 8 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovra indebitamento), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovra indebitamento e per la solidarietà alle vittime)

1. Per le finalità di cui all' articolo 1 , è istituito presso Finpiemonte un "Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovra indebitamento e per la solidarietà alle vittime", di seguito denominato Fondo.

2. Il Fondo è finanziato annualmente dalla Regione con la legge di bilancio ed è ripartito, annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, in due quote.

3. La prima quota del Fondo è destinata a finanziare i seguenti interventi:

- a) assistenza e consulenza professionale in materia di accesso al credito, usura ed estorsione;
- b) sostegno psicologico a favore delle vittime dell'usura, dell'estorsione e del sovra indebitamento;
- c) indennizzi e contributi per il sostegno delle vittime dell'usura e dell'estorsione;
- d) contributi per la costituzione di parte civile alle vittime dell'usura e dell'estorsione;
- e) misure di sostegno nei casi di sovra indebitamento e per la prevenzione dell'usura;
- f) attività di comunicazione e di sensibilizzazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;
- g) organizzazione di eventi informativi e iniziative culturali rivolte agli istituti scolastici di ogni ordine e grado e alla cittadinanza.

4. La Regione promuove, progetta e realizza gli interventi di cui al comma 3 , lettere a), b), f) e g) anche in collaborazione o su iniziativa di enti locali, istituzioni scolastiche e formative, associazioni, fondazioni, associazioni di categoria, sindacati, cooperative e organizzazioni di volontariato, regolarmente costituite, che operano nel campo sociale.

5. La seconda quota del Fondo è destinata alla realizzazione dei seguenti interventi:

- a) contributi integrativi a favore dei fondi speciali antiusura costituiti dai Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) delle associazioni di categoria imprenditoriali e degli ordini professionali, dalle fondazioni ed associazioni antiusura di cui all' articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) entro un massimo del 20 per cento delle erogazioni effettuate dallo Stato mediante il Fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell'usura, con le modalità di cui all'articolo 7 e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11;
- b) contributi a favore dei soggetti sovra indebitati in possesso di una sentenza di omologa o di apertura della liquidazione controllata ai sensi del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), secondo le modalità di cui all'articolo 11.

6. [abrogato]

7. [abrogato]

8. [abrogato].”.

Note all'articolo 85

- Il testo vigente dell'articolo 5 della legge regionale 25 agosto 1987, n. 41 (Interventi nei confronti di Associazioni ed Enti a struttura associativa, finalizzati al sostegno delle attività svolte a favore di cittadini disabili), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5. (Criteri di ripartizione dei contributi)

1. I contributi vengono assegnati annualmente dalla Giunta regionale agli enti o associazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo 3, sulla base dei seguenti criteri:

- a) una quota del 35 per cento in misura uguale per tutti gli enti ed associazioni iscritti;
- b) una quota del 35 per cento in proporzione al numero dei soci residenti in Piemonte;
- c) una quota del 30 per cento sulla base del programma previsionale di attività previsto all'articolo 4.

2. La quota di cui alla lettera d) è erogata in unica soluzione previa produzione degli atti attestanti l'effettiva realizzazione del programma.

3. Qualora si rilevino notevoli difficoltà attuative rispetto agli scopi ed alle finalità prospettate nella istanza di concessione di contributo, la Giunta regionale può autorizzare la variazione del programma di attività.

4. La Giunta regionale riferisce annualmente alla competente Commissione consiliare in merito all'erogazione dei contributi e sulle attività svolte dagli enti ed associazioni di cui alla presente legge.”.

Note all'articolo 86

- Il testo vigente dell'articolo 11 bis della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 11 bis. (Oggetto e definizioni)

1. Ai mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia è consentita la partecipazione di soggetti che pongono in vendita, in forma occasionale, beni di modico valore, appartenenti al settore merceologico non alimentare, rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità creativa.

2. Ai fini di cui al comma 1 si definiscono:

a) vendita occasionale: la vendita esercitata per un numero di volte all'anno non superiore a trentasei nell'ambito della Regione, di beni di modico valore, rientranti nella propria sfera personale o collezionati o frutto della propria creatività;

b) bene di modico valore: ogni oggetto avente un prezzo di vendita non superiore a euro 150,00;

c) venditore occasionale: il soggetto che esercita l'attività di vendita occasionale;

c bis) area pubblica: le tipologie disciplinate dall'articolo 27, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 114/1998.

2 bis. Per i mercatini organizzati nell'ambito di progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale di cui al comma 1, ciascun comune autorizza un numero massimo di dodici giornate all'anno, salvo diversa apposita convenzione con la Regione, approvata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente.

2 ter. In caso di inadempimento da parte del comune a quanto previsto dal comma 2 bis la Regione, previo accertamento formale, esclude il comune inadempiente dai bandi regionali per contributi o finanziamenti relativi al commercio, alle politiche urbane, alla rigenerazione urbana e al decoro cittadino e all'efficientamento energetico, per l'intero anno in cui la violazione si è verificata.

2 quater. In fase di prima applicazione di quanto previsto dal comma 2 bis, il conteggio del numero massimo di dodici giornate annue decorre dalla data del 31 agosto 2025.

3. L'attività di cui ai commi precedenti non costituisce attività di commercio.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo é fatto salvo il rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali e contributive, nonché quelle di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio ed ambientali.

4 bis. Il limite massimo di partecipazioni annue ai mercatini, come stabilito dal comma 2 lettera a), non si applica in occasione delle feste patronali.”.

Note all'articolo 87

- Il testo vigente dell'articolo 11 ter della legge regionale 28/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 11 ter. (Requisiti e adempimenti per la vendita occasionale)

1. Per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 11 bis, i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall' articolo 71 del d.lgs. 59/2010 e sono tenuti a:

a) richiedere al comune di residenza il rilascio di apposito tesserino per la vendita occasionale. Nel caso di operatore proveniente da fuori Regione, la richiesta deve essere fatta al comune dove si svolge la prima manifestazione a cui l'operatore intende partecipare;

b) presentare allo stesso comune, contestualmente alla richiesta del tesserino di cui alla lettera a), apposita dichiarazione, attestante la propria condizione di venditore occasionale, resa ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa - Testo A).

2. Il tesserino di cui al comma 1, lettera a) composto da trentasei spazi deve essere munito di fotografia, non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo, in occasione di ogni partecipazione ai mercatini. Lo stesso è vidimato da ciascun comune nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale.

2 bis. Il tesserino ha validità da un minimo di un anno, fino all'esaurimento del tesserino. La presente disposizione si applica con riferimento a tutti i tesserini rilasciati in attuazione del presente Capo.

3. I venditori occasionali, per ogni giornata di partecipazione ai mercatini, devono predisporre un elenco contenente l'indicazione dei beni, suddivisi per categorie e numerati singolarmente, che intendono porre in vendita nel corso della manifestazione. Tale elenco deve essere timbrato dal comune ove ha luogo il mercato contestualmente all'apposizione del timbro sul tesserino di cui al comma 1, lettera a). L'elenco dei beni posti in vendita deve essere conservato dal venditore, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera b), ed esibito agli organi di vigilanza in caso di controllo.

4. Ai venditori occasionali è fatto obbligo di essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione e di esporre il prezzo di ogni bene posto in vendita, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza.

5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per mendacità delle dichiarazioni, al venditore occasionale si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 per:

a) mancata esposizione del tesserino al pubblico e agli organi di vigilanza in caso di controllo;

b) superamento del limite di prezzo di euro 150,00 per ciascun bene posto in vendita.

5 bis. Nel caso in cui il venditore occasionale partecipi ai mercatini di cui all'articolo 11 bis, comma 1 senza essersi preventivamente munito del necessario tesserino, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 ed è disposta l'immediata esclusione del venditore occasionale dal mercatino.

5 ter. Il comune che accerta la violazione è competente a ricevere il rapporto di cui all' articolo 17 della legge 689/1981 , ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitare i proventi.

5 quater. Il tesserino è sospeso revocato qualora il venditore occasionale abbia superato il limite delle trentasei partecipazioni annuali. In tal caso al venditore occasionale è impedita la partecipazione ai mercatini, sull'intero territorio regionale, fino al rinnovo del tesserino.

5 quinquies. Il tesserino è revocato qualora il venditore occasionale perda i requisiti di cui all' articolo 71 del d.lgs. 59/2010.”.

Note all'articolo 88

- Il testo vigente dell'articolo 11 quater della legge regionale 28/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 11 quater. (Adempimenti comunali)

1. In relazione alle disposizioni di cui al presente Capo, i comuni sono tenuti a:

a) rilasciare il tesserino di cui all'articolo 11 ter, comma 1, lettera a) ai soggetti richiedenti, previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 11 ter, comma 1, lettera b);

b) timbrare il tesserino, unitamente all'elenco dei beni posti in vendita di cui all'articolo 11 ter, comma 3, in occasione di ogni giornata di partecipazione;

c) erogare le sanzioni di cui all'articolo 11 ter, commi 5 e 5 bis a seguito della constatazione delle violazioni previste dai medesimi commi;

c bis) sospendere temporaneamente il tesserino al venditore occasionale nel caso di superamento della soglia delle trentasei partecipazioni annuali, disponendo il conseguente divieto alla partecipazione ad ulteriori mercatini, sino al rinnovo dello stesso;

c ter) revocare il tesserino al venditore occasionale in caso di perdita dei requisiti di cui all' articolo 71 del d.lgs. 59/2010 .

d) effettuare ogni controllo di competenza sullo svolgimento dell'attività, per il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 11 ter.

2. Ai fini del monitoraggio, per l'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 11 quinquies, comma 2, nonché per le verifiche in sede regionale, i comuni, anche avvalendosi della collaborazione delle pro loco o di altre associazioni senza fini di lucro aventi funzioni di promozione del territorio, inviano alla direzione regionale competente in materia di commercio, secondo le modalità e le tempistiche definite dalla Giunta regionale:

a) i dati relativi ai mercatini che si svolgono sul territorio comunale;

b) i dati relativi ai soggetti partecipanti, per ogni singola giornata di svolgimento;

c) i dati relativi ai provvedimenti di rilascio e di revoca o sospensione dei tesserini, nonché delle sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 11 ter, commi 5 e 5 bis.”.

Note all'articolo 90

- Il testo vigente dell'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1. (Modifica della l.r. 20/2002 e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002), dopo la parola: "idrauliche" sono inserite le seguenti: "nonché alla determinazione dei relativi canoni".

2. Ai fini della predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 20/2002 , la Giunta regionale, per ciò che concerne il rilascio delle concessioni relative all'utilizzo delle pertinenze idrauliche e la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni stesse, si attiene alle disposizioni e ai criteri di seguito indicati:

a) l'occupazione di aree del demanio idrico, con o senza realizzazione di manufatti, è soggetta al rilascio di concessione da parte della Regione. Possono essere individuate forme semplificate per il rilascio di concessioni ai gestori di servizi a rete nonché di concessioni per l'attraversamento di corsi d'acqua;

b) per il caso di presentazione di domande concorrenti sul medesimo bene, si procede all'aggiudicazione della concessione a seguito di procedure ad evidenza pubblica; salva l'ipotesi di esistenza del diritto d'insistenza sul bene ove

concorra il precedente concessionario in sede di rinnovo, purché non si tratti di provvedimenti preordinati all'esercizio di attività di servizi;

c) i canoni da applicare alle concessioni sono definiti nella tabella di cui all'allegato A della presente legge e sono soggetti a rivalutazione triennale sulla base del tasso di inflazione programmato per ciascun anno del triennio precedente. Il coefficiente di aggiornamento è individuato alla scadenza di ciascun triennio con apposito provvedimento del responsabile della struttura regionale competente. Nel medesimo provvedimento viene altresì stabilito il coefficiente di aggiornamento dei valori unitari per il calcolo del canone di cui alla lettera h) della tabella in misura tale da garantire un incremento pari a quello complessivamente applicato agli altri canoni ivi previsti. La presente disposizione si applica a decorrere dal triennio 2010-2012. La tabella dei canoni può essere integrata o modificata con provvedimento della Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente, nel rispetto di criteri di analogia e proporzionalità con i canoni già definiti. Il responsabile della struttura regionale competente provvede a predisporre, con valore meramente ricognitivo, tabelle aggiornate con le rivalutazioni, le modifiche e le integrazioni di volta in volta approvate.

d) a decorrere dal 1. gennaio 2004, sono previste riduzioni ed esenzioni dal canone a favore degli enti pubblici e delle loro associazioni, nonché per particolari tipologie di concessione, come meglio precisato nella tabella di cui all'Allegato A;

e) la durata della concessione non può essere superiore a nove anni e può essere estesa fino a diciannove anni nel caso di concessione rilasciata ad enti pubblici, o comunque per l'esercizio di una pubblica funzione, o per garantire un pubblico servizio, ovvero in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente e tenuto conto degli oneri di ripristino o di bonifica del bene e degli investimenti effettuati; nel caso di occupazione, anche in subalveo o in proiezione, di un'area demaniale con manufatti e attraversamenti, la durata della concessione può essere estesa fino a trent'anni;

f) il procedimento per il rilascio della concessione è soggetto al pagamento di spese di istruttoria e sopralluogo, che sono definite diversamente in relazione al tipo di utilizzo richiesto, secondo quanto precisato nella tabella di cui all'Allegato A;

g) a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione infruttifera a favore della Regione, restituibile alla scadenza su richiesta del concessionario; l'entità della cauzione è pari a due annualità del canone, ma può essere diversamente determinata in relazione alla durata della concessione o per particolari utilizzi;

h) le province, i comuni e le loro forme associative, non sono tenuti al versamento degli oneri di cui alle lettere f) e g).

3. I canoni come definiti dalla presente legge si applicano con decorrenza dal 1. gennaio 2004:

a) alle occupazioni autorizzate provvisoriamente dagli uffici regionali competenti;

b) alle occupazioni in corso al 31 dicembre 2000 e oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell' articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (in materia di conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali) e delle relative disposizioni di attuazione, per le quali non risulti formalizzato un provvedimento di concessione.

4. Per le occupazioni di cui al comma 2, lettera a), gli uffici regionali competenti provvedono d'ufficio al rilascio delle relative concessioni e procedono alla richiesta del canone dovuto per il 2004 e di un indennizzo per l'occupazione extracontrattuale per gli anni precedenti quantificato secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 31-4182 del 22 ottobre 2001 e successivi provvedimenti attuativi.

5. Per le occupazioni di cui al comma 3, lettera b), per le quali, pur in mancanza di concessione, si riscontra la presenza di una regolare autorizzazione idraulica ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e sono stati sempre regolarmente effettuati i versamenti richiesti dallo Stato o dalla Regione, gli uffici regionali competenti provvedono a richiedere agli utilizzatori la presentazione dell'istanza di concessione in sanatoria.

5 bis. Ai fini del riconoscimento del diritto di insistenza, le domande di concessione in sanatoria presentate ai sensi del comma 5 sono equiparate alle domande di rinnovo.

5 ter. In deroga a quanto stabilito nella tabella di cui all'allegato A per gli attraversamenti di corsi d'acqua con ponti, guadi o passerelle di superficie fino a 15 metri quadrati utilizzati per l'accesso o il collegamento tra fondi situati nelle zone montane per finalità agro-silvo-pastorali non è dovuto alcun canone. Restano fermi i canoni previsti dalla tabella per gli attraversamenti utilizzati ad altro titolo. Con successiva deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri e le modalità per la regolarizzazione tecnico-idraulica di ponti, guadi e passerelle di piccole dimensioni. Per la regolarizzazione contabile per gli anni pregressi è dovuto un versamento forfetario di euro 500,00.

5 quater. Per la regolarizzazione delle infrastrutture in disponibilità dei gestori dei servizi a rete è dovuto un indennizzo calcolato con riferimento ai cinque anni antecedenti la presentazione dell'istanza. La disposizione si applica alle istanze presentate dopo l'entrata in vigore della legge e a quelle i cui procedimenti non siano stati ancora conclusi.”.

Note all'articolo 91

- Il testo vigente dell'articolo 9 della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 (Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 9. (Composizione e funzionamento)

1. La Commissione regionale della cooperazione è composta da:
 - a) l'Assessore competente in materia di cooperazione, con funzioni di presidente;
 - b) due componenti designati da ciascuna delle sezioni regionali di tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative in base al numero complessivo dei soci aderenti e al volume di attività risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente e un componente designato da ciascuna delle altre sezioni regionali, operanti in Piemonte ed aderenti ad associazioni nazionali giuridicamente riconosciute;
 - c) tre rappresentanti del Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza;
 - d) un rappresentante dell'Istituto ricerche economiche e sociali (IRES);
 - e) una rappresentante della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna).
2. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Regione in base alle designazioni degli enti ed organismi suddetti.
3. Esplica le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di ruolo della Giunta regionale designato dal Presidente.
4. La Commissione regionale della cooperazione resta in carica per la durata della legislatura regionale e svolge le sue funzioni fino alla costituzione della nuova Commissione.
5. Per la partecipazione alle sedute della Commissione si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'amministrazione regionale).”.

Note all'articolo 92

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 2. (Cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)
1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.
 2.

La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 285/1990 e dalla legge 130/2001.
 - 2 bis. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia previa acquisizione di apposito certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nullaosta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) la disposizione testamentaria del defunto o la dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione prevale anche contro il parere dei familiari;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;
 - d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
 - 2 ter I comuni si dotano di un apposito registro in cui sono iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri. In qualsiasi momento, il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.
 3. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.
 4. Nelle aree avute in concessione nei cimiteri, ai sensi degli articoli 90 e seguenti del d.p.r. 285/1990, i privati e gli enti possono provvedere anche all'inumazione di urne cinerarie a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili.
 5. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

6. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

7. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;

a bis) il convivente, individuato ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente);

b) dall'esecutore testamentario;

c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d) dal tutore di minore o interdetto;

e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.

8. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

9. Nell'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione, nonché nel verbale di consegna dell'urna cineraria di cui all'articolo 81 del d.p.r. 285/1990, deve risultare quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8.

10. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

11. Le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all'inumazione o alla tumulazione dei resti mortali, sono rilasciate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).".

Note all'articolo 93

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 20/2007, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 3. (Modalità di conservazione delle urne affidate ai familiari)

1. L'urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all'articolo 2, deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.

2. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.

3. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione.

4. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

5. Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

5 bis. In caso di decesso, rinuncia o impedimento permanente dell'affidatario originario, ove non vi siano disposizioni contenute in testamento scritto, l'urna cineraria può essere affidata al coniuge, ad un convivente, ad un parente di primo grado o ad un collaterale, previa autorizzazione del Comune competente, che si impegna alla corretta conservazione dell'urna, nel rispetto della normativa vigente. Il subentro nell'affido è comunicato al Comune competente, che aggiorna il registro di cui all'articolo 2, comma 2 ter. In mancanza di successori disponibili o idonei, le ceneri vengono destinate alla tumulazione in cimitero, salvo diversa volontà espressa dal defunto.

6. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvienga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.".

Note all'articolo 94

- Il testo vigente dell'articolo 9 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 9. (Comitati di coordinamento)

1. I direttori nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale operano in stretto coordinamento. A tal fine sono istituiti i Comitati di coordinamento.

2. Il Comitato di coordinamento è strumento che concorre all'integrazione della programmazione delle attività svolte dalle direzioni e dalle strutture ad esse afferenti nonché alla soluzione dei problemi gestionali di carattere trasversale all'ente o che richiedono l'apporto sinergico di diverse direzioni.
3. Il Comitato di coordinamento del Consiglio regionale è costituito dal Segretario generale del Consiglio che lo convoca e lo presiede, e dai direttori regionali del Consiglio.
4. Il Comitato di coordinamento della Giunta regionale è costituito dai direttori regionali della Giunta e dal Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale di cui all'articolo 15. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, il Comitato di coordinamento opera secondo le modalità di funzionamento stabilite dal provvedimento organizzativo di cui all'articolo 10, comma 3 bis.
5. I Comitati di coordinamento del Consiglio e della Giunta si riuniscono almeno trimestralmente e verbalizzano i propri lavori secondo le modalità stabilite da appositi provvedimenti.
6. Per la trattazione di temi d'interesse comune i Comitati del Consiglio e della Giunta si riuniscono in seduta congiunta.”.

Note all'articolo 95

- Il testo vigente dell'articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 2009 n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4. (Definizione delle aree sciabili e di sviluppo montano e delle piste da sci)

1. Sono definite aree sciabili e di sviluppo montano, ai sensi della normativa vigente, tutte le superfici innevate, anche attraverso la produzione di neve programmata, anche non battute, ad uso pubblico ove possono essere realizzati piste, snowpark, impianti di risalita e di innevamento, ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate, sia aeree che interrato, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve, quali lo sci nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve snowboard, lo sci da fondo, la slitta, lo slittino ed altri eventuali sport da neve. Fanno parte delle aree sciabili e di sviluppo montano gli impianti ludico-sportivi e ricreativi tipicamente montani, aventi utilizzo invernale ed estivo, teleferiche, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati, piscine naturali ed eventuali altre attrezzature da individuare con deliberazione della Giunta regionale.

1 bis. All'interno delle aree sciabili di cui al comma 1, per aree sciabili attrezzate si intendono: le superfici innevate anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve e più precisamente, le aree su cui sono ubicati gli impianti a fune, per la sola parte delle stazioni e della linea ricompresa fra i franchi laterali degli stessi, i sedimi delle piste da sci di cui al comma 2, esclusa la lettera f), e quelli delle opere complementari a esse collegate come previste al comma 1.

2. A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali le piste che, al pari delle infrastrutture di cui al comma 1, sono da considerarsi di interesse pubblico, si suddividono nelle seguenti tipologie:

a) piste di discesa: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci alpino nelle sue varie articolazioni e della tavola da neve, segnalati e preparati; nello specifico trattasi di tracciato, palinato ai sensi dell'articolo 23, delimitato dal bordo esterno della battitura quando battuto, ovvero dalla presenza di cordoli realizzati con la neve ai bordi e dalla linea teorica di congiunzione tra le paline quando non battuto, appositamente destinato alla pratica dello sci di discesa, normalmente accessibile quando sia preparato e controllato anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;

b) piste di fondo: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci di fondo, segnalati, preparati e controllati anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;

c) piste per altri sport sulla neve, quali la slitta, lo slittino e lo snowtubing: aree esclusivamente destinate a tali attività, anche in forma di tracciati obbligati, normalmente accessibili, palinati o delimitati lateralmente, dotate di segnaletica e controllate;

d) snowpark: aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci, lo snowboard, nonché alla pratica del boardercross e dello skicross; trattasi di tracciati con caratteristiche miste finalizzati alle evoluzioni tipiche di tali tecniche e destinati esclusivamente agli utenti provvisti di sci e snowboard, normalmente accessibili e preparati, palinati o delimitati lateralmente, dotati di segnaletica e controllati;

e) percorsi di trasferimento: tracciati che collegano aree sciabili e di sviluppo montano differenti e annessi servizi, segnalati e controllati anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;

f) percorso fuoripista o misto: itinerario sciistico, anche non compreso nell'area sciabile e di sviluppo montano attrezzata, che può essere segnalato con paletti indicatori di percorso e comunicato ai fini divulgativi e informativi all'utenza normalmente accessibile; per tale itinerario valgono le disposizioni di cui all'articolo 30;

g) piste per il salto con gli sci: aree riservate e dotate di trampolini per il salto con gli sci, accessibili, preparate, dotate di segnaletica e normalmente presidiate e controllate;

h) pista di collegamento: tracciato che consente l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciabile.

2 bis. All'interno delle aree sciabili attrezzate aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i gestori individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard, quali snowpark,

che devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, regolarmente mantenute; tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato; è facoltà del gestore prevedere l'obbligo di ulteriori protezioni per i frequentatori.

2 ter. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui al d.lgs. 40/2021.

2 quater. Fatto salvo il rispetto morfologico dei tracciati delle piste realizzati in conformità a quanto stabilito nei provvedimenti autorizzativi delle stesse, la preparazione e l'allestimento per l'esercizio al pubblico avvengono, sulla base del progetto autorizzato, in funzione delle condizioni climatiche e dell'innevamento localmente presenti.”.

Note all'articolo 96

- Il testo vigente dell'articolo 28 della legge regionale 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: “Art. 28. (Mezzi meccanici)

1. Al di fuori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 4, comma 1 bis:

a) l'uso di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati durante il periodo invernale è consentito lungo i percorsi autorizzati dai comuni e nelle aree o piste ad esse dagli stessi destinate;

b) l'uso di motoslitte e di mezzi assimilati è comunque sempre consentito, anche al di fuori dei percorsi di cui alla lettera a):

1. agli addetti al soccorso, antincendio, vigilanza;

2. al personale addetto alla fornitura di servizi primari;

3. agli agenti di polizia municipale, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza e Corpo forestale dello Stato-Arma dei Carabinieri, nonché agli addetti del comune per motivi di servizio;

4. al personale addetto agli impianti di risalita, dove presenti;

c) l'autorizzazione all'uso di motoslitte e relativi accessori o mezzi assimilabili su percorsi comunali stabiliti è rilasciata dal comune a residenti, proprietari, gestori o conduttori di strutture o immobili non accessibili da strade aperte al pubblico, o gestori di attività di trasporto a servizio delle strutture o immobili medesimi o, temporaneamente, per altri motivati scopi professionali. Quando simili percorsi interferiscono con le piste da sci, l'autorizzazione è rilasciata dal comune, previa concertazione con il gestore delle piste secondo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 3. L'accesso pubblico alle aree o piste di cui alla lettera a) è autorizzato dal comune previa verifica dei requisiti regolamentari e cartellonistici in materia previsti dalla Giunta regionale. E' comunque vietato il transito dalle ore 23 alle ore 7.

2. Ai sensi dell' articolo 25 del d.lgs. 40/2021, all'interno delle aree sciabili attrezzate, di cui all'articolo 4, comma 1 bis:

a) fatte salve le previsioni del presente articolo, è vietato per l'intera giornata l'uso di mezzi meccanici;

b) i mezzi meccanici adibiti alla manutenzione degli impianti, alla preparazione ed alla battitura delle piste possono accedervi al di fuori dell'orario di apertura al pubblico ovvero, nell'ambito di tale orario, solo se la pista è chiusa durante tutto lo svolgimento di tali operazioni;

c) i mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione degli impianti e delle piste possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura al pubblico delle stesse, salvo i casi di necessità ed urgenza e, comunque, in questo caso previa autorizzazione del direttore delle piste e con l'ausilio degli appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica. Gli sciatori sono tenuti a dare la precedenza ai mezzi meccanici di servizio, consentendo la loro agevole e rapida circolazione;

d) il gestore delle piste, su espressa richiesta da parte di terzi interessati, sentito il comune interessato e con le cautele di cui alla lettera c), può consentire accessi per raggiungere pubblici esercizi;

e) il gestore può consentire, fuori dall'orario di apertura delle piste, accessi per raggiungere abitazioni private non altrimenti raggiungibili.

2 bis. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, i soggetti privati che conducono mezzi meccanici per finalità non attinenti alla preparazione e al mantenimento delle condizioni di sicurezza delle piste su percorsi autorizzati ai sensi del presente articolo, sono responsabili di tale attività nei confronti propri e di terzi, ivi compresi i gestori delle piste.

2 ter. I gestori delle piste di sci e i comuni competenti per territorio non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi autorizzati ai sensi del comma 2 bis.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della deliberazione legislativa (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017) approvata il 24 ottobre 2017, disciplina con successivo provvedimento deliberativo l'utilizzo di motoslitte o mezzi assimilabili, sentita la commissione consiliare competente.

Note all'articolo 97

- Il testo vigente dell'articolo 32 della legge regionale 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: “Art. 32. (Norme di comportamento)

1. Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa lo sciatore è tenuto al rispetto delle norme sancite dagli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 e 31 del d.lgs. 40/2021, nonché delle regole previste nel "Decalogo

comportamentale dello sciatore" di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005. Lo sciatore è tenuto altresì ad un'adeguata preparazione psico-fisica per prevenire i rischi connessi all'esercizio di tale pratica e quelli intrinseci dell'ambiente in cui si svolge.

2. L'utilizzo delle piste di sci è subordinato al possesso da parte dell'utente di un'assicurazione per la responsabilità civile per danni o infortuni che lo stesso può causare a terzi, ivi compreso il gestore. È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose.

3. Lo sciatore è tenuto ad esibire il titolo di viaggio secondo le disposizioni del gestore.

4. Lo sciatore è tenuto al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica ed è obbligato a tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza adeguato alla situazione della pista, alla situazione ambientale, alle sue caratteristiche e alle proprie attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l'incolumità propria e altrui e arrecare danno a persone e cose.

5. Lo sciatore si astiene dal percorrere piste di difficoltà superiore alle proprie capacità di sciata e adegua la propria andatura al tipo della pista, alle proprie capacità, alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, che deve essere mantenuta in efficienza secondo la buona regola dell'arte, alle condizioni ambientali, allo stato della pista e del manto nevoso, alla presenza di bordi scoperti, all'affollamento della stessa ed alla visibilità nel momento della percorrenza della pista medesima. In ogni caso, la presenza sulle piste di cordoli realizzati con la neve ai bordi, della segnaletica di cui all'articolo 24, seppur divelta dal vento, di pietre, di rami, di tratti ghiacciati o di irregolarità del manto nevoso causata da variazioni delle condizioni ambientali e atmosferiche, dall'usura giornaliera o da una parziale battitura della pista, nonché la presenza all'esterno delle piste di blocchi di neve compatta residui della lavorazione delle stesse non sono da considerarsi ostacoli; spetta esclusivamente allo sciatore l'onere di far in modo che tali situazioni non rappresentino un fattore di pericolo. Per poter accedere alle piste caratterizzate da un alto livello di difficoltà e con pendenza superiore al 40 per cento, contrassegnate come pista nera ai sensi dell'articolo 24, lo sciatore deve essere in possesso di elevate capacità fisiche e tecniche. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti. In generale, lo sciatore tiene una condotta tale da poter far fronte ai pericoli connessi con l'attività sciistica e alle insidie dell'ambiente montano; adotta, altresì, una linea di discesa tale da evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore che precede a valle, nonché che causi a sé medesimo o a terzi uscite dal tracciato della pista stessa nonché di incorrere in situazioni di possibile pericolo. La violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00.

6. Lo sciatore che si immette su una pista deve dare precedenza a chi già la percorre e deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista e sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle. In caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa segnalando la presenza di un infortunato con mezzi idonei. Durante la sosta presso rifugi o altre zone gli sciatori collocano la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altri.

7. In caso di sinistro chiunque è tenuto a prestare l'assistenza occorrente agli infortunati, ovvero a comunicare immediatamente il sinistro al gestore. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00.

8. Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa, dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino, è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni di indossare un casco protettivo omologato. In caso di violazione il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 150,00. I caschi protettivi devono avere le caratteristiche tecniche di cui al d.lgs. 40/2021. Chiunque importa o produce, per la commercializzazione, caschi protettivi di tipo non conformi alle caratteristiche tecniche stabilite è soggetto alle sanzioni di cui al d.lgs. 40/2021.

9. Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 28, è vietato percorrere le piste con mezzi diversi dagli sci, nelle loro varie articolazioni. Sono sempre ammesse le specifiche attrezzature sciistiche ad uso delle persone con disabilità.

10. È vietato percorrere a piedi le piste di sci e con le racchette da neve, salvo i casi di urgente necessità o previa autorizzazione del gestore; chi percorre a piedi la pista di sci è obbligato, comunque, a tenersi ai bordi facendo particolare attenzione agli utenti e dando la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone l'agevole circolazione.

11. In occasione di gare è fatto divieto a chiunque, con l'esclusione dei soggetti individuati dall'organizzazione, di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.

12. La risalita di piste con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette da neve o con qualsiasi altro mezzo è consentita solo previa autorizzazione del gestore della pista che ne deve dare avviso mediante appositi cartelli a monte delle piste stesse o, in mancanza di tale autorizzazione, nei soli casi di urgente necessità. La predetta risalita deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e nel rispetto di ogni eventuale prescrizione

adottata dal gestore della pista, dando altresì la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.

13. In caso di sinistri verificatisi a causa della violazione da parte dell'utente delle disposizioni del presente articolo il gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità.

14. È fatto espresso divieto a tutti gli utenti di alterare o rimuovere le indicazioni segnaletiche e gli apprestamenti di sicurezza.

15. L'attività praticata nelle aree di cui all'articolo 31 durante il periodo estivo è assimilata all'attività sciistica e gli utenti delle stesse sono soggetti, per quanto compatibili, alle norme di comportamento del presente articolo.

16. Nel caso di scontro fra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.

17. Nei casi di infortunio con lesioni gravi gli sciatori sono sottoposti ad accertamenti alcolemici e tossicologici.

18. È vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche. Gli organi accertatori, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. Quando gli accertamenti qualitativi hanno dato esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che lo sciatore si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool o di droghe, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con gli strumenti e le procedure previste dall'articolo 379 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada). La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00.”.

Note all'articolo 98

- Il testo vigente dell'articolo 10 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 10. (Conciliazioni stragiudiziali)

1. Nell'ambito dei principi della disciplina di cui alla legge 1766/1927 , è possibile sanare l'occupazione senza titolo o senza valido titolo di beni del demanio civico, anche a definizione di contenziosi pendenti, mediante conciliazione stragiudiziale conclusa dal comune, sentita l'ASBUC frazionale, ove esistente, e acquisita l'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 8.

2. La conciliazione è conclusa sulla base dei parametri economici fissati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione del Consiglio regionale. Tali parametri assumono, quale valore di riferimento del terreno, la media tra il suo valore venale e il valore che avrebbe avuto nel caso avesse mantenuto la destinazione agro-silvo-pastorale, escluse le variazioni per addizioni e altri interventi migliorativi sopravvenuti durante l'occupazione. L'importo da pagare per sanare la pregressa occupazione e il mancato godimento del bene da parte della collettività è complessivamente pari al 3 per cento del valore determinato ai sensi del primo e secondo periodo del presente comma per ogni anno di occupazione incrementato dell'eventuale prelievo o compromissione delle risorse naturali durante l'occupazione e diminuito delle somme già pagate al comune o a enti consortili a titolo di canoni o tributi, delle spese sostenute e delle eventuali ricadute positive per la comunità locale derivanti dall'uso del terreno; all'importo così determinato è applicato un abbattimento dell'80 per cento.

2 bis. Ove il terreno, durante l'occupazione, sia stato impiegato per lo svolgimento di attività lucrative, si presume un prelievo di risorse naturali di valore pari al 6 per cento dell'utile lordo, derivante dalle predette attività, rapportabile al terreno stesso.

2 ter. Dalla disposizione di cui al comma 2 bis sono escluse le attività agricole o a esse connesse.

3. La conciliazione può prevedere la cessione all'occupante del bene sdemanializzato, per un corrispettivo pari al valore di riferimento di cui al comma 2, detratto quanto a suo tempo pagato al comune per l'acquisto del bene; all'importo così determinato è applicato un abbattimento del 65 per cento, se il soggetto con il quale è conclusa la conciliazione era entrato in possesso del bene in virtù di un titolo, ancorché non valido per la presenza dell'uso civico.

3 bis. Qualora la conciliazione sia promossa da soggetti economici che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica indispensabili a garantire il mantenimento delle comunità locali nei comuni montani, l'abbattimento previsto al comma 2 è aumentato al 90 per cento.

4. L'abbattimento previsto nel comma 2 è aumentato al 90 per cento per i periodi di occupazione anteriori al 1950 e al 100 per cento per quelli anteriori al 1924. Gli abbattimenti previsti nei commi 2 e 3 possono essere aumentati, rispettivamente fino al 90 per cento e fino all'80 per cento, se il soggetto che conclude la conciliazione si impegna ad impiegare il bene per attività che garantiscono occupazione e ricadute economiche, dirette o indirette, per la comunità locale.

4 bis. Per le conciliazioni che hanno a oggetto un bene utilizzato, direttamente o indirettamente, per attività agricole o ad esse connesse, la percentuale del 3 per cento di cui al comma 2 è ridotta al 2 per cento e gli abbattimenti previsti nei commi 2 e 3 sono aumentati al 90 per cento.

5. Se la conciliazione prevede la concessione del bene demaniale all'occupante, il relativo canone non è inferiore a quello calcolato sulla base dei parametri di cui ai commi 2, 3 bis, 4 e 4 bis.

5 bis. Fermo restando quanto previsto all'articolo 23, comma 2 bis, il terzo periodo del comma 2, il comma 2 ter, il comma 4 bis e il comma 5 come modificati o inseriti dalla deliberazione legislativa (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025), approvata dal Consiglio regionale il 26 giugno 2025, si applicano, nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale di adeguamento alle medesime, anche alle conciliazioni stragiudiziali che alla data di entrata in vigore della stessa deliberazione legislativa non si sono ancora concluse con l'accordo tra le parti.”.

Note all'articolo 99

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2011, n.15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 'Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri'), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3. (Osservazione e trattamenti sul cadavere)

1. I cadaveri non possono essere seppelliti, cremati o sottoposti ad autopsia o ad alcuno dei trattamenti previsti al comma 7, prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero i casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica di durata non inferiore a venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

2. Durante il periodo di osservazione, i corpi devono essere posti in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

3. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, in conformità all'articolo 18 del d.p.r. 285/1990 .

4. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad una struttura sanitaria, ad un deposito di osservazione, ad una struttura per il commiato, a case di riposo o a strutture adibite a ricovero per anziani o persone disabili, o altro luogo idoneo individuato dal comune o ad una abitazione privata, siti anche in altro comune della Regione o in comuni siti in altre regioni, nel rispetto delle disposizioni del d.p.r. 285/1990 e compatibilmente con la normativa delle stesse regioni, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica

4 bis. Le residenze sanitarie assistenziali (RSA) rientrano tra le strutture di cui al comma 4 che possono ricevere una salma a cassa aperta, purché la persona defunta ne risulti ospite.

5. Se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o degli altri aventi titolo del deceduto, ai sensi della normativa statale vigente, il defunto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del d.p.r. 285/1990, può essere trasportato, con le modalità di cui ai commi 2 e 4, entro ventiquattro ore dal decesso e indipendentemente dall'accertamento di morte, presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato, a case di riposo o a strutture adibite a ricovero per anziani o persone disabili, o altro luogo idoneo individuato dal comune, nel caso della presenza di idonei locali dedicati e previo consenso dell'amministrazione delle strutture, previa certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso. Tale certificazione, contestuale ad una comunicazione al sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso, attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato ed è titolo valido e sufficiente per il trasferimento della salma dal luogo di decesso al luogo di osservazione.

6. Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private, che operano in regime di ricovero, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute, ricevono, nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato la non idoneità, di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento, o per le quali vi è stata la richiesta di cui al comma 5, per:

a) il periodo di osservazione di cui al comma 2;

b) l'effettuazione del riscontro diagnostico, dell'autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.

7. Negli obitori e nelle strutture per il commiato sono consentiti trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale.”.

Note all'articolo 100

- Il testo vigente dell'articolo 9 della legge regionale 15/2011, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: “Art. 9. (Cimiteri)

1. Spetta ai comuni, singoli o associati, la realizzazione di cimiteri e di crematori, in conformità alla normativa statale.

2. Ogni comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1.
3. La gestione e manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati.
4. L'area cimiteriale è delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale è definita in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale, fatte salve le seguenti esigenze:
- a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;
 - b) l'eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 2;
 - c) l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;
 - d) il rispetto delle attività di culto dei dolenti.
5. Il comune, su richiesta di privati, associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all'interno del cimitero per sepolture private, nel rispetto dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa statale.
6. Il comune può altresì autorizzare:
- a) la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione, nel rispetto delle disposizioni della legge regionale 7 aprile 2000, n. 39 (Cimiteri per animali da affezione);
 - b) la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero, purché contornate da un'area di rispetto;
 - c) la tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 105 del d.p.r. 285/1990 e dell' articolo 12 della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri).
7. I comuni definiscono:
- a) l'assetto interno di ciascun cimitero;
 - b) i turni di rotazione dei campi di inumazione o le procedure di trattamento di terreno atte a favorire i processi di mineralizzazione;
 - c) le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private;
 - d) l'ampiezza delle aree di rispetto di cui al comma 4 e al comma 6, lettera b).
8. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 7 è richiesto il previo parere dell'ASL e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze.
9. La costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento e ristrutturazione di quelli esistenti è autorizzata dal comune, previo parere vincolante dell'ASL e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze. La soppressione di cimiteri è autorizzata dal comune, previo parere dell'ASL competente per territorio.
- 9 bis. La Regione promuove, anche attraverso il supporto degli enti partecipati, l'implementazione, da parte dei comuni, di sistemi di identificazione fisici o virtuali per facilitare l'individuazione da parte dei visitatori dei cimiteri dell'ubicazione del loculo contenente il corpo o le ceneri di una persona defunta situata all'interno delle strutture cimiteriali, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale ma utilizzando le risorse già allocate per l'attuazione della presente legge. Tali sistemi di identificazione devono garantire un facile accesso alle informazioni e una segnaletica adeguata, nel rispetto delle normative vigenti in materia di privacy e tutela dei dati personali. Il regolamento di cui all'articolo 15 disciplina ogni aspetto relativo all'attuazione del presente comma.”.

Note all'articolo 101

- Il testo vigente dell'articolo 14 della legge regionale 15/2011, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 14. (Piano regionale di coordinamento)

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta per l'approvazione al Consiglio regionale, sulla base della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici della scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale e d'intesa con i comuni interessati, il Piano regionale di coordinamento, per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori da parte dei comuni, anche in forma associata.

2. Il Piano regionale di coordinamento definisce:

- a) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri e crematori, nonché le condizioni per la soppressione e i criteri di ristrutturazione di quelli esistenti;
- b) le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi areati e non, delle strutture cimiteriali e delle sepolture private;
- c) le caratteristiche e le modalità per la realizzazione di sepolture in cappelle private fuori dai cimiteri;
- d) l'ampiezza massima dell'area cimiteriale e dell'area che contorna le cappelle private costruite fuori dai cimiteri;
- e) l'allestimento di strutture per il commiato per ogni nuovo cimitero e crematorio;
- f) la costruzione e l'uso di aree e spazi per la realizzazione dei cimiteri per gli animali d'affezione, ai sensi della l.r. 39/2000 ;
- g) la necessaria dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori.

2 bis Nella definizione dei requisiti e delle caratteristiche di cui alla lettera a) del comma 2 per la realizzazione di nuovi impianti di cremazione, si prevede un criterio di efficienza di almeno duecento cremazioni all'anno per impianto o per linea, collegato al criterio di un bacino di riferimento che prevede almeno trecento decessi all'anno, equivalenti a una

popolazione di circa trentamila abitanti, raggiungibile anche attraverso associazioni tra comuni, convenzioni, unioni di comuni, e un criterio di distanza minima di almeno tre chilometri da un altro impianto.

3. Il Piano regionale di coordinamento disciplina anche la creazione di cinerari comuni e di aree predisposte per la dispersione delle ceneri in ambito cimiteriale.

4. Spetta ai comuni e loro forme associative la realizzazione dei crematori, nel rispetto delle linee guida previste dal Piano regionale di coordinamento.

5. I crematori sono realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse e non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.

5 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 bis si applicano anche nelle more dell'adeguamento del Piano regionale di coordinamento di cui al comma 1.”.

Note all'articolo 102

- Il testo vigente dell'articolo 21 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 21. (Disposizioni finali e transitorie)

1. La Regione, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, entro trecentosessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere del CAL, provvede al riordino del conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali sulla base del principio della titolarità dell'esercizio della funzione conferita in capo ad un unico ente.

2. Con successivo ulteriore provvedimento, la Regione definisce le modalità attuative per l'utilizzo del Fondo regionale per la montagna, previsto dagli articoli 50 e 51 della l.r 16/1999 , come modificati dalla presente legge.

2 bis. Nelle more del procedimento di cui all'articolo 12 nonché durante la fase di liquidazione delle attuali comunità montane, e comunque non oltre il termine perentorio 31 marzo 2013, il rispetto dell'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni di cui all' articolo 14, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , può essere garantito anche attraverso la gestione delle suddette funzioni da parte delle comunità montane.

2 ter. I comuni sono tenuti a rispettare i requisiti di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b bis), entro il 30 giugno 2026.”.

Note all'articolo 103

- Il testo vigente dell'articolo 12 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 12. (Impianti olimpici di proprietà regionale)

1. Gli impianti olimpici di innervamento programmato, come individuati all' articolo 29, comma 1, della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica), l'impianto olimpico Palaghiaccio di Torre Pellice e gli impianti di risalita funzionalmente collegati alle piste da sci di proprietà regionale, di cui all'articolo 16 della medesima legge, sono trasferiti ai comuni oppure, se già costituite, alle unioni di comuni nel cui territorio insistono, con vincolo all'uso pubblico, unitamente alle servitù già costituite a favore della Regione connesse alla gestione delle medesime piste.

2. Gli impianti insistenti su più ambiti comunali sono trasferiti ai comuni in regime di comproprietà in quote proporzionali alla dimensione degli impianti gravanti sui rispettivi territori o alle corrispondenti unioni di comuni, ove già costituite. La gestione degli impianti è unitaria ed è effettuata in forma associata.

3. Ai trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 è data attuazione con decreti del Presidente della Giunta regionale che, ai fini dell'opponibilità ai terzi, vengono trascritti a cura e a spese della Regione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

4. I comuni subentrano alla Regione nella titolarità dei rapporti relativi alla gestione degli impianti sino alla loro naturale scadenza.

5. Per l'esercizio e per la conservazione degli impianti oggetto di trasferimento la Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede un contributo forfetario determinato annualmente sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Tale contributo può essere incrementato in relazione ad eventuali esigenze di revisione degli impianti o di interventi di manutenzione straordinaria.

6. Sono fatti salvi i provvedimenti assunti e, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, quelli da assumere per la produzione della neve artificiale e per il mantenimento in efficienza e sicurezza degli impianti fino all'entrata in vigore della presente legge e, comunque, fino al loro completo trasferimento ed esercizio da parte dei Comuni.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si fa fronte con le risorse di cui all'UPB DB18091 individuate secondo le modalità previste dall' articolo 30 della l.r. 2/2003.”.

Note all'articolo 104

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 8/2017 è riportato in nota all'articolo 84.

Note all'articolo 106

- Il testo vigente dell'articolo 31 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 31. (Spettacolo dal vivo)

1. Ai fini della presente legge, per spettacolo dal vivo si intendono le attività, prioritariamente di carattere professionale e d'impresa, concernenti la danza, la musica, il teatro, lo spettacolo di strada e il circo contemporaneo, anche a carattere interdisciplinare, rivolte al pubblico di ogni età e stato sociale, con particolare riguardo alle giovani generazioni.

2. La Regione valorizza e sostiene le attività di spettacolo dal vivo di cui al comma 1, anche favorendo lo sviluppo delle iniziative produttive, distributive, di promozione e ricerca, con particolare riferimento a:

a) la conservazione, lo studio e la valorizzazione del patrimonio storico e del repertorio dello spettacolo dal vivo;

b) la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione nell'ambito della produzione contemporanea;

c) lo sviluppo di percorsi di formazione professionale volti alla crescita delle capacità artistiche, tecniche, organizzative specificamente dedicate al settore;

d) la diffusione delle attività attraverso la realizzazione di stagioni, la rappresentazione di spettacoli, la circuitazione delle attività sul territorio regionale;

e) progetti di promozione, anche con carattere di rassegne e di festival, che favoriscono il confronto fra artisti e artiste, la conoscenza delle diverse espressioni e tendenze della produzione italiana e internazionale, la conoscenza del repertorio e della storia dello spettacolo dal vivo, nonché la produzione contemporanea, in un'ottica di costante innovazione, ricerca e sperimentazione, e che contribuiscono alla valorizzazione, anche in chiave turistica, dei territori che li ospitano;

f) progetti e iniziative di promozione della creatività giovanile, anche attraverso lo strumento delle residenze artistiche;

g) progetti che valorizzano il ruolo dello spettacolo dal vivo quale fattore di inclusione sociale e di creazione di comunità, con particolare riferimento agli interventi rivolti alla diffusione del benessere socio-culturale;

h) la promozione e la conoscenza della produzione piemontese in Italia e all'estero, favorendo in particolare la mobilità internazionale degli artisti e delle opere.

h bis) progetti finalizzati alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile, anche attraverso l'utilizzo della musica e del suo linguaggio.

3. In ambito musicale sono altresì valorizzate, sostenute e promosse le attività di musica popolare tradizionale svolte a carattere amatoriale dalle associazioni legalmente costituite e configurate come complessi bandistici o società filarmiche, gruppi folcloristici, gruppi vocali e società corali, anche attraverso il sostegno all'acquisto di divise, strumenti e apparecchiature musicali.

3 bis. In ambito teatrale sono altresì valorizzate, sostenute e promosse le associazioni legalmente costituite che eseguono rappresentazioni di teatro tradizionale nelle lingue e nei dialetti del Piemonte, svolte soprattutto a carattere amatoriale, per la loro attività di valorizzazione e promozione della tradizione e del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte di cui al capo IV bis.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, la Regione riconosce il ruolo specifico della Fondazione Piemonte dal Vivo quale circuito regionale multidisciplinare, volto alla distribuzione e alla diffusione dello spettacolo dal vivo sul territorio regionale, alla crescita e alla formazione del pubblico, al consolidamento del sistema regionale dello spettacolo, anche attraverso la valorizzazione e la promozione delle produzioni di soggetti professionali piemontesi, e allo sviluppo di specifici progetti di promozione, anche in collaborazione con realtà di rilievo nazionale e internazionale, fatta salva l'esclusione di attività diretta o indiretta di produzione.

4 bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 e nel quadro della normativa statale in materia di Fondazioni lirico sinfoniche, la Regione riconosce il ruolo rivestito dalla Fondazione Teatro Regio di Torino, di cui è socio fondatore, nel contesto del sistema regionale dello spettacolo dal vivo, anche in funzione della crescita sociale e culturale della collettività e ne sostiene l'attività istituzionale di produzione e di diffusione di spettacoli lirici, di balletto e concerti in ambito regionale, nazionale e internazionale, di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio architettonico, archivistico, storico e culturale, di sviluppo della ricerca, di formazione dei quadri artistici e tecnici e di educazione musicale della collettività.

5. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 8, istituisce con propria deliberazione un tavolo tematico, quale sede di consultazione e confronto, composto dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale operanti nell'ambito dello spettacolo dal vivo.

Note all'articolo 109

- Il testo vigente dell'articolo 9 della legge regionale 28 ottobre 2022, n. 17 (Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti dal nucleo familiare d'origine), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 9. (Criteri per l'affidamento familiare)

1. Laddove non si rilevi sufficiente il sostegno familiare fornito dalla rete dei servizi sociali e sanitari, in collaborazione con enti ed associazioni, ed emerga come necessaria la collocazione fuori dalla famiglia di origine, i servizi stessi devono privilegiare l'affidamento familiare. Solo qualora il coinvolgimento dei parenti sino al quarto grado dia esito negativo si provvede all'affido etero-familiare. L'esito negativo deve essere documentato e dettagliatamente motivato tramite la predisposizione di relazioni scritte relative al percorso effettuato.
2. La selezione delle famiglie affidatarie deve essere realizzata attraverso procedure di carattere sociale e psicologico, identificabili e documentabili.
3. Il minore privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno dovutamente certificati e relazionati di cui all'articolo 2, comma 1, è affidato temporaneamente ad una famiglia preferibilmente con figli o ad una persona singola in grado di garantirgli l'educazione, l'istruzione, le relazioni affettive e lo sviluppo psico-fisico di cui ha bisogno, così come previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 184/1983.
4. Ogni risorsa affidataria può ospitare all'interno del proprio nucleo familiare non più di due minori, salvo che non debba ospitare un numero maggiore di fratelli e sorelle.
5. Nel caso in cui l'affidamento interessi fratelli o sorelle, gli stessi sono preferibilmente affidati allo stesso nucleo familiare, fatto salvo il superiore interesse dei minori; gli eventuali motivi ostativi devono essere adeguatamente rappresentati nel provvedimento di affidamento familiare.
6. I servizi sociali seguono lo svolgimento dell'affidamento conducendo verifiche trimestrali con gli operatori coinvolti nel progetto, le famiglie ed il minore, prevedendo l'incontro tra famiglia d'origine e famiglia affidataria, qualora non ci siano indicazioni diverse da parte dell'autorità giudiziaria e un'adeguata motivazione.
7. I servizi sociali di concerto con i servizi sanitari adottano iniziative volte a garantire la temporaneità dell'affidamento individuando servizi e operatori per la gestione degli affidi, che possono occuparsi delle relazioni tra famiglia di origine e famiglia affidataria, promuovendo e accompagnando, laddove possibile, il rientro del minore nella propria famiglia di origine o supportando il suo percorso di autonomia anche oltre la maggiore età.”.

Note all'articolo 110

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2023, n. 9 (Istituzione del servizio di psicologia scolastica), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Istituzione del servizio di psicologia scolastica)

1. La Regione, nell'esercizio delle competenze e per le finalità di cui all'articolo 1, istituisce il servizio di psicologia scolastica configurato come l'insieme coerente di attività psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative a tematiche e problematiche proprie del mondo della scuola.
2. Il servizio di psicologia scolastica, di seguito Servizio, nell'ambito di protocolli e progetti scolastici, educativi e socioculturali, opera in coordinamento con gli interventi degli altri professionisti, nonché con i servizi territoriali e specialistici, fatte salve le rispettive competenze e, valutata la necessità, effettua l'invio ai servizi specialistici pubblici sanitari e sociali competenti.
3. Il Servizio è finalizzato a contribuire, su richiesta delle istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro autonomia, alla promozione della salute e del benessere psicofisico di studenti e studentesse, genitori, insegnanti, dirigenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario ed educativo che opera nell'ambito scolastico e in particolare con la possibilità di:
 - a) contribuire al miglioramento della qualità della vita scolastica;
 - b) contribuire ad accrescere il benessere scolastico come misura che incide anche sulla qualità dei percorsi di istruzione e formazione di competenza degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche autonome;
 - c) promuovere programmi o co-progettazioni educativi a supporto delle istituzioni scolastiche e delle famiglie;
 - d) promuovere attività di formazione rivolta alle diverse aree del sistema scolastico;
 - e) collaborare con le istituzioni scolastiche autonome nella promozione di attività legate ai temi della salute e del benessere psico-fisico;
 - f) supportare le istituzioni scolastiche nella fase di osservazione e analisi del clima organizzativo scolastico.
4. Il Servizio può essere previsto, d'intesa con le istituzioni scolastiche anche in rete tra loro nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, a favore delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie del sistema scolastico regionale.
5. Lo psicologo scolastico, nel rispetto della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), allo scopo di svolgere il progetto di psicologia scolastica affidatogli, può attivare rapporti di collaborazione con altri psicologi incardinati nel sistema scolastico, psicologi dei servizi autonomi di psicologia, medici, pedagogisti, logopedisti, neuropsicomotricisti, nutrizionisti esperti di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione o altre figure professionali delle aziende sanitarie regionali.”.

Note all'articolo 111

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 9/2023, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3. (Attività del servizio di psicologia scolastica)

1. Il Servizio contribuisce, d'intesa con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro autonomia, al potenziamento delle seguenti attività:

a) interventi rivolti agli studenti e alle studentesse quali il funzionamento dello sportello di ascolto, l'attività di sostegno all'orientamento, lo sviluppo di competenze trasversali sociali e civiche, il sostegno allo sviluppo cognitivo, affettivo, emotivo e delle competenze relazionali, lo sviluppo del senso di autostima e autoefficacia, il contrasto al bullismo, cyberbullismo e diffusione delle dipendenze, la prevenzione di comportamenti a rischio per la salute psicologica, di situazioni di insuccesso formativo, povertà educativa, dispersione scolastica, il contrasto al disagio relazionale e alle difficoltà di apprendimento, anche dovute alla pandemia da Covid-19, le iniziative finalizzate ad affrontare eventuali situazioni di emergenza e a prevenire il rischio suicidario;

b) interventi rivolti agli insegnanti, ai dirigenti, al personale ATA ed educativo quali il sostegno, promozione e valorizzazione del ruolo e della professione, il supporto nella gestione dei bisogni educativi speciali, il sostegno nell'affrontare le diverse funzioni e nella gestione del gruppo classe, la collaborazione nella gestione del dialogo tra le culture;

c) iniziative rivolte alle famiglie quali il sostegno, promozione delle competenze genitoriali e della partecipazione delle famiglie in ordine alla corresponsabilità educativa, lo sviluppo della collaborazione scuola-famiglia, le iniziative di promozione del benessere e del pieno sviluppo della comunità scolastica;

d) azioni trasversali di dialogo e raccordo tra le componenti scolastiche per favorire generali processi di inclusione e di incontro e valorizzazione delle diversità.

2. Gli interventi di consulenza individuale sono realizzati per gli studenti e le studentesse di minore età su richiesta dei genitori e per gli studenti di maggiore età dietro propria richiesta, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali e a condizione che i genitori e gli studenti ricevano tutte le informazioni e autorizzino tramite consenso informato.”.

Note all'articolo 112

- Il testo vigente dell'articolo 4 della legge regionale 9/2023, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4. (Organizzazione del servizio di psicologia scolastica)

1. La Regione organizza il Servizio, informati gli enti socio-assistenziali, le aziende sanitarie locali, le istituzioni scolastiche, con il supporto tecnico e la collaborazione del Comitato tecnico scientifico regionale interistituzionale di cui all'articolo 6, nonché dell'Ordine degli psicologi del Piemonte.

2. L'organizzazione del Servizio è definita con il regolamento regionale di cui all'articolo 5.

3. Le scuole possono attivare progetti ulteriori rispetto a quelli deliberati dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF in collaborazione con il Servizio, quali attività educative e socio-culturali assumendo a proprio carico la spesa aggiuntiva. I soggetti di riferimento di tali attività sono operatori, educatori, professionisti ed esperti in ambito socio-culturale.”.

Note all'articolo 113

- Il testo vigente dell'articolo 5 della legge regionale 9/2023, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5. (Regolamento attuativo)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla nomina dalla Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 6, sentito il parere delle competenti commissioni consiliari, approva il regolamento attuativo per l'organizzazione del Servizio.

2. Il Regolamento di cui al comma 1 disciplina:

a) l'organizzazione territoriale del Servizio;

b) la realizzazione del Servizio tramite la possibilità di stipulare convenzioni tra psicologi, con comprovata formazione specifica nell'ambito della psicologia scolastica, iscritti al relativo Ordine professionale e inseriti su base volontaria in un elenco meramente ricognitivo predisposto dalla Giunta regionale, e singole istituzioni scolastiche o reti di scuole nell'ambito della propria autonomia negoziale, che ne fanno richiesta ai sensi della normativa vigente in materia; la durata di ciascuna convenzione non può essere inferiore all'anno scolastico;

c) la modalità di individuazione degli psicologi di cui alla lettera b);

d) la previsione di una fase sperimentale del Servizio che comprenda adeguata valutazione di efficacia, di durata triennale.”.

Note all'articolo 114

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2023, n. 30 (Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Sistema integrato)

1. Il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni è costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia.
2. Il sistema integrato è progressivamente attuato mediante la promozione dei poli dell'infanzia di cui all'articolo 11 e l'istituzione dei coordinamenti pedagogici territoriali di cui all'articolo 12 e del Tavolo interistituzionale permanente di cui all'articolo 16.
3. La Regione promuove la realizzazione di servizi educativi per l'infanzia attraverso un'offerta diversificata, per raggiungere la più ampia utenza e soddisfare i bisogni emergenti delle diverse comunità territoriali.
4. Il sistema dei servizi zero-tre anni è costituito da:
 - a) nido d'infanzia;
 - b) micronido;
 - c) sezioni primavera;
 - d) servizi integrativi.
5. La gestione e l'offerta dei servizi educativi per l'infanzia sono di competenza dei comuni singoli o associati, degli enti comunali destinati al sistema dei servizi socioeducativi per l'infanzia, costituiti ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché degli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), delle aziende pubbliche di servizi alla persona e degli altri soggetti pubblici e privati in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata ai sensi dell'articolo 24.
6. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni di cui all'articolo 22 e previo parere della commissione consiliare competente, definisce, entro diciotto mesi dalla nomina dei componenti della Conferenza stessa, i requisiti minimi strutturali e organizzativi-gestionali nonché i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi ai fini della loro autorizzazione ai sensi dell'articolo 24 e gli ulteriori requisiti ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 25.
7. Non sono attivabili né autorizzabili servizi educativi per bambini dalla nascita sino a sei anni diversi da quelli definiti dal comma 4 e dal decreto legislativo 65/2017 .

Note all'articolo 115

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 30/2023, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3. (Nido d'infanzia e micronido)

1. Il nido d'infanzia è un servizio che accoglie bambini per un numero di posti minimo di venticinque e massimo di settantacinque, incrementabili, ove necessario, da parte dei comuni sedi del servizio, previa valutazione degli stessi dei bisogni espressi dal territorio e dell'adeguatezza dei requisiti strutturali e gestionali.
2. Il micronido è il servizio che accoglie bambini per un numero di posti da sei a ventiquattro.
3. Il nido d'infanzia e il micronido:
 - a) sono rivolti a bambini da tre a trentasei mesi;
 - b) garantiscono un progetto educativo, elaborato collegialmente, con l'accompagnamento e la supervisione dal coordinatore pedagogico e realizzato da personale educativo qualificato e aggiornato costantemente;
 - c) possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati, rispetto ai tempi e alle modalità di apertura dei servizi e alla loro ricettività, in base a progetti pedagogici e organizzativi specifici;
 - d) presentano i requisiti di accessibilità per i soggetti con disabilità, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) e sono ubicati in un'area accessibile, adeguatamente protetta da fonti di inquinamento di ogni tipo e, di norma, caratterizzata dalla presenza di ampie zone verdi e soleggiate;
 - e) sono oggetto di autorizzazione per il funzionamento e la vigilanza nei termini indicati agli articoli 24 e 26.
4. Il nido d'infanzia e il micronido, in relazione all'orario di apertura, possono essere con frequenza a tempo pieno e a tempo parziale flessibile, garantendo il servizio di mensa e di riposo dei bambini in funzione della durata della permanenza degli stessi.”.

Note all'articolo 116

- Il testo vigente dell'articolo 24 della legge regionale 30/2023, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 24. (Autorizzazione)

1. L'autorizzazione è il provvedimento che abilita all'esercizio dell'attività ed è rilasciata dal comune territorialmente competente tramite lo sportello unico per le attività produttive (Suap) al soggetto che ne fa richiesta.

2. L'autorizzazione è concessa alla persona fisica qualificata come titolare dell'attività che intende esercitare o al legale rappresentante della persona giuridica o dell'impresa entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza tramite il Suap nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell' articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e previa verifica del possesso dei requisiti organizzativi e strutturali previsti dalle disposizioni statali e regionali di cui all'articolo 2, comma 6, e l'acquisizione del parere di idoneità igienico sanitaria rilasciato dalle Asl.
3. Il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o dell'impresa sono responsabili, ai fini autorizzativi, del corretto funzionamento dei servizi e delle attività autorizzate.
4. L'attività educativa può essere svolta direttamente o indirettamente dal soggetto autorizzato e al personale assunto devono essere applicati i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore. È consentito l'affidamento a terzi di attività di tipo accessorio e in tali casi, la responsabilità ai fini amministrativi permane in capo al titolare dell'autorizzazione. Il soggetto terzo affidatario delle attività accessorie è sottoposto alle verifiche previste sul regolare svolgimento del servizio.
5. L'autorizzazione ha carattere personale. Il richiedente e il personale impiegato non devono aver riportato condanna definitiva per delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale . In caso di sentenza passata in giudicato è possibile ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione qualora sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell' articolo 178 del codice penale .
6. La cessione a qualsiasi titolo dell'attività, la cessione totale o parziale dell'impresa, nonché la semplice modifica della rappresentanza legale della stessa determinano la modificazione del titolo autorizzativo.
7. Il soggetto subentrante è tenuto, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, a presentare istanza per l'adeguamento della titolarità dell'autorizzazione al comune competente, che provvede all'accertamento dei requisiti soggettivi di cui al comma 5.
8. Nel caso di variazioni gestionali dei servizi, il titolare dell'autorizzazione presenta istanza al Suap competente entro trenta giorni dall'avvenuta variazione, al fine di ottenere la modificazione dell'autorizzazione. Nel caso di variazioni strutturali il titolare dell'autorizzazione presenta, entro trenta giorni dall'ultimazione dell'intervento, istanza al Suap competente, ai fini della valutazione circa il mantenimento dei requisiti igienico sanitari da parte dell'Asl e della capacità ricettiva del servizio. Nel caso di variazioni strutturali ingenti, il titolare dell'autorizzazione può presentare istanza di parere preventivo al Suap competente.
9. La cessazione dell'attività svolta deve essere comunicata con un preavviso minimo di sessanta giorni al comune e determina la decadenza dell'autorizzazione.
10. Il mancato svolgimento dell'attività per più di sessanta giorni continuativi non dovuta a causa di forza maggiore determina la decadenza dell'autorizzazione, salvo che la sospensione dell'attività sia stata autorizzata dal comune per casi di comprovata necessità.
11. Gli atti autorizzativi sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia entro trenta giorni dalla data di assunzione dell'atto.”.

Note all'articolo 117

- Il testo vigente dell'articolo 29 della legge regionale 30/2023, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 29. (Personale)

1. Per il personale educativo operante nel sistema integrato dei servizi definito dalla presente legge è previsto il possesso dei titoli di cui all' articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 65/2017 .
2. L'organico del personale è definito in base al rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti ai servizi educativi, per le diverse fasce di età nel modo seguente:
 - a) fino a cinque bambini per educatore, per i bambini di età inferiore ai dodici mesi;
 - b) fino a otto bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra dodici e ventitre mesi;
 - c) fino a dieci bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi;
 - d) fino a quindici bambini per educatore per i centri per bambini e famiglie di cui all'articolo 9.
3. Per le sezioni eterogenee per età, il rapporto numerico deve essere definito tenendo in debita proporzione l'età dei bambini, secondo quanto indicato alle lettere a), b) e c) del comma 2 e il loro livello di autonomia, garantendo un'adeguata compresenza del personale educativo.
4. Con la frequenza di bambini in condizione di disabilità, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), è prevista la presenza di figure educative aggiuntive, secondo le modalità definite dal progetto educativo formulato dal soggetto titolare del servizio, di concerto con i servizi sociosanitari competenti per territorio.
5. Il personale ausiliario operante nei servizi educativi per la prima infanzia è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere, secondo le indicazioni definite ai sensi dell'articolo 2, comma 6.

6. Al fine di permettere la migliore saturazione delle strutture, il numero autorizzato dei bambini iscritti può essere incrementato del 10 per cento, secondo modalità e parametri indicati nel provvedimento attuativo relativo alla disciplina dei requisiti strutturali, organizzativi e gestionali.”.

Note all'articolo 118

- Il testo vigente dell'articolo 29 della legge regionale 24 novembre 2023, n. 32 (Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 29. Art. 29.

(Organi dell'Agenzia Piemonte Lavoro)

1. Sono organi dell'Agenzia Piemonte Lavoro il direttore e il collegio dei revisori dei conti.
2. Il direttore è nominato dalla Giunta regionale tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'incarico di direttore regionale.
- 2 bis Allo scopo di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali, la Giunta regionale, in caso di vacanza del direttore titolare, può conferire temporaneamente l'incarico di direttore ad interim dell'Agenzia Piemonte Lavoro a un dirigente regionale in possesso dei necessari requisiti professionali. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce i criteri per il conferimento di tale incarico.
3. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato a tempo pieno di durata non superiore a quattro anni e rinnovabile.
4. Il trattamento economico complessivo del direttore non può superare quello dei direttori regionali e l'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche.
5. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia Piemonte Lavoro e svolge le funzioni previste dallo statuto .
6. Il collegio dei revisori dei conti è costituito con provvedimento del Presidente della Giunta regionale ed è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili.
7. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
8. Nel caso di sostituzione di un singolo componente del collegio, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo fino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio.
9. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Agenzia Piemonte Lavoro e svolge le altre funzioni previste dallo statuto.”.

Note all'articolo 119

- Il testo vigente dell'articolo 7 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 33 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 7. (Centri high performance learning)

1. La Regione, in attuazione dell' articolo 5 dello Statuto , sostiene l'inclusione dei minori con fragilità cognitive, contribuendo al consolidamento di un sistema maggiormente strutturato nel fornire strumenti e risposte adeguate, quali luoghi di apprendimento e potenziamento per le fragilità cognitive.
2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato a sostenere la diffusione su tutto il territorio piemontese di adeguate metodologie e luoghi, anche fisici, a disposizione della comunità educante e delle famiglie, per sostenere il più possibile, anche con il ricorso a metodologie e strumenti innovativi, la buona inclusione dei minori nei contesti scolastici, nonché effettive opportunità di apprendimento per gli stessi.
3. Il finanziamento triennale è volto a consentire alle associazioni del territorio regionale che, nel corso dell'ultimo biennio, hanno dato vita con il sostegno regionale ai primi quattro centri sperimentali high performance learning (HPL) di consolidare la propria attività ed esperienza a favore dei bambini e delle famiglie che si rivolgono ad essi, mettendo a disposizione, formazione, accompagnamento e strumenti e tecniche di apprendimento innovative.
4. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo, previsti in euro 100.000,00, per ciascun esercizio finanziario a partire dall'anno 2024, si provvede mediante stanziamento da iscriversi nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.”.

Note all'articolo 120

- Il testo vigente dell'articolo 8 della legge regionale 14 marzo 2024, n. 5 (Norme sull'amministrazione condivisa dei beni comuni per la promozione della sussidiarietà), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 8. (Patto di collaborazione e attribuzione di vantaggi economici)

1. Il patto di collaborazione è concluso ai sensi dell' articolo 11 della legge 241/1990.

2. Il patto di collaborazione viene stipulato tra i soggetti di cui all'articolo 1 e prevede:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
- b) la durata della collaborazione;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) la definizione di strumenti di coordinamento, governo e partecipazione;
- e) le forme assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi;
- f) le forme di sostegno messe a disposizione dagli enti locali;
- g) le misure di pubblicità del patto, di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti;
- h) l'eventuale comodato d'uso gratuito dei beni strumentali e dei materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività di cura e gestione collaborativa, con modalità tali da favorirne il riuso;
- i) le modalità di soluzione informale delle controversie che possano insorgere durante la vita del patto;
- l) i casi e i motivi di risoluzione o sospensione del patto, comprese le penalità per l'inosservanza delle clausole in esso contenute;
- m) i casi e le modalità di recesso unilaterale;
- n) le modalità di rimodulazione del patto.

3. Il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di rimborsi delle spese vive, vantaggi economici o altre misure di sostegno e i vantaggi attribuiti sono di carattere simbolico, non monetario e non assumono in alcun modo carattere remunerativo.

4. I patti di collaborazione possono prevedere, nel rispetto della normativa vigente:

- a) l'utilizzo di beni immobili per lo svolgimento delle attività dei soggetti interessati;
- b) agevolazioni di carattere economico, in particolare mediante la compensazione tra gli oneri dovuti all'amministrazione per l'uso di beni immobili e il valore economico ragionevolmente attribuito ai servizi offerti a titolo gratuito dai cittadini attivi;
- c) l'onere a carico dell'amministrazione di spese relative a utenze, alla manutenzione di beni immobili ovvero alle coperture assicurative;
- d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo nonché la fornitura di specifici servizi, rientranti nelle proprie funzioni caratteristiche ed espressamente individuati nel patto di collaborazione, necessari alla realizzazione delle attività previste dallo stesso;
- e) esenzioni e agevolazioni in materia di tributi propri nel rispetto della normativa, attraverso l'assunzione dei relativi atti che ne documentano la sostenibilità.

5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a), b) e c) non possono riguardare beni immobili interessati da occupazione senza titolo nei cinque anni precedenti alla stipula del relativo patto di collaborazione, fatta eccezione tassativa per i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e destinati al recupero e al riutilizzo a fini sociali nel rispetto della normativa statale vigente.

5 bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 5, la Regione sospende, nei confronti del soggetto di cui all'articolo 1, il trasferimento di risorse finanziarie regionali a qualsiasi titolo destinate, con esclusione delle risorse necessarie all'erogazione dei servizi essenziali oltre a qualsiasi forma di patrocinio. Ai fini del presente comma si considerano servizi essenziali quelli relativi alla salute, ai trasporti, all'educazione scolastica, ai servizi sanitari e socio-assistenziali. Il trasferimento delle risorse è ripristinato solo previa verifica della cessazione dell'inadempimento. La violazione di quanto previsto dal presente comma è, inoltre, causa di esclusione dai bandi regionali ad eccezione dei bandi facenti riferimento ai servizi essenziali di cui al primo periodo.”.

Note all'articolo 121

- Il testo vigente dell'articolo 1 della legge regionale 9 aprile 2024, n. 16 (Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1. (Principi)

1. La Regione, in coerenza con gli obblighi internazionali ed europei, con i principi costituzionali, con lo **Statuto regionale** e in attuazione della normativa statale riferita agli animali da compagnia e alla prevenzione del randagismo, anche al fine di favorire la convivenza tra uomo e animale, promuove la tutela e la presenza nel proprio territorio degli animali in quanto esseri senzienti, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente e riconosce alle specie animali il diritto a una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

2. La Regione promuove, inoltre, la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela della salute e il benessere degli animali da compagnia a cui riconosce la dignità di esseri senzienti, nel rispetto delle loro esigenze, condannando ogni tipo di maltrattamento e l'abbandono.”.

Note all'articolo 122

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 16/2024, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 2. (Finalità)

1. La Regione tutela le condizioni di vita degli animali da compagnia e promuove il possesso responsabile e comportamenti idonei a garantire una convivenza tra uomo e animale rispettosa delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.

2. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge:

- a) individua obblighi e divieti per i responsabili degli animali;
- b) programma e favorisce interventi di contrasto al randagismo e all'abbandono;
- c) sostiene il ruolo degli enti del terzo settore con finalità di tutela degli animali, nonché valorizza l'operato delle guardie zoofile;
- d) valorizza le competenze dei soggetti che svolgono professionalmente attività di assistenza degli animali da compagnia;
- e) dispone le modalità della detenzione, dell'addestramento, della toelettatura, degli asili e dell'allevamento degli animali da compagnia nonché le modalità per l'istituzione di cimiteri per animali da compagnia;
- f) favorisce e supporta la gestione degli animali da compagnia detenuti da soggetti in carico ai servizi sociali territoriali;
- g) disciplina la corretta convivenza e il rapporto di interazione degli animali da compagnia con l'uomo ai fini della salute pubblica e della tutela delle condizioni di vita degli animali e dell'incolumità loro e delle persone."

Note all'articolo 126

- Il testo vigente dell'articolo 7 della legge regionale 16/2024, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 7. (Divieti)

1. Fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa nazionale o da altre fonti normative è vietato:

- a) causare sofferenze o angosce a un animale da compagnia;
 - b) abbandonare gli animali da compagnia;
 - c) detenere animali che non si possono adattare alla cattività;
 - d) detenere animali da compagnia in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienico sanitaria ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi;
 - e) privare gli animali della quotidiana attività motoria, adeguata alla loro indole e alle loro caratteristiche etologiche;
 - f) trasportare animali nei vani portabagagli degli autoveicoli privi di osservazione e ventilazione, nonché in violazione di quanto previsto dall'articolo 15;
 - g) addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, in ambienti che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, ovvero l'uso di collari a punte, elettronici o elettrici e ogni azione tesa a esaltare l'aggressività dell'animale, o causarne ferite o dolori, sofferenze e angosce per crudeltà;
 - h) organizzare, promuovere, dirigere o assistere a combattimenti tra animali;
 - i) promuovere qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
 - l) esercitare la pratica dell'accattonaggio con animali così come disposto dall'articolo 8;
 - m) donare, cedere, vendere, trasferire la proprietà a titolo oneroso di animali da compagnia non identificati o non registrati ai sensi dell'articolo 24;
 - n) destinare al commercio animali da compagnia non identificati, non registrati in anagrafe, privi di certificato di provenienza e genealogico, se dichiarati di razza e di buona salute;
 - o) condurre animali da compagnia privi di identificazione a mostre, gare ed esposizioni;
 - p) esporre animali da compagnia a ridosso delle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi;
 - q) donare, cedere, vendere, trasferire la proprietà a titolo oneroso animali da compagnia in attività ambulanti e occasionali;
 - r) consentire la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a quattro mesi;
 - s) maltrattare o allontanare dal loro habitat i gatti che vivono in stato di libertà;
 - t) offrire animali da compagnia in premio, in omaggio o in vincita di giochi nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche o pubblicitarie.
2. Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali da compagnia è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenimento similare, salvo che per ragioni sanitarie documentabili, per misure urgenti e temporanee di sicurezza, per ragioni cinotecniche ed è, in ogni caso, vietato agganciare la catena a collari a strozzo.
3. *[abrogato]*.
4. I cani da guardia del bestiame, come definiti dalla normativa statale, possono essere tenuti liberi quando impegnati nelle attività di guardia e conduzione delle greggi ed è consentito l'utilizzo temporaneo della catena in caso di situazioni che possono mettere a rischio l'incolumità delle persone e del cane.

5. Non possono detenere, anche temporaneamente, né cedere o acquistare a qualsiasi titolo, animali da compagnia coloro che hanno riportato condanne o che sono stati destinatari di provvedimenti amministrativi sanzionatori per violazione di norme poste a tutela degli animali.
6. Gli animali non possono essere portati al guinzaglio, quando il conduttore si muove in bicicletta o con altri mezzi di trasporto similari.”.

Note all'articolo 127

- Il testo vigente dell'articolo 8 della legge regionale 16/2024, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 8. (Accattonaggio con animali)

1. È vietato, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti, è altresì vietato l'accattonaggio con cuccioli di animali di età inferiore ai centottanta giorni e gli animali non possono comunque essere soggetti attivi dell'accattonaggio.
2. Gli animali utilizzati per la pratica dell'accattonaggio, in contrasto ai divieti di cui al comma 1, possono essere sottoposti a sequestro a fini di confisca nel rispetto e nei limiti previsti dalla normativa statale in materia se è accertato che non sussiste un legame affettivo tra il detentore e l'animale.
3. Se risulta accertato un legame affettivo tra il detentore e l'animale, quest'ultimo è sottoposto a identificazione elettronica e a iscrizione nel Sinac a cura dei servizi veterinari delle Asl, ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 33 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025).
4. Ai sensi della normativa statale di riferimento gli animali sottoposti a sequestro, a fini di confisca, possono essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo a enti del terzo settore con finalità di tutela degli animali a cui possono rivolgersi per l'affidamento i privati cittadini che danno garanzia di buon trattamento.”.

Note all'articolo 128

- Il testo vigente dell'articolo 9 della legge regionale 16/2024, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 9. (Programmi di informazione e di educazione)

1. La Regione e le Asl, attraverso i servizi veterinari, in collaborazione con i medici veterinari liberi professionisti del settore, nonché con gli enti del terzo settore con finalità di tutela degli animali di cui all'articolo 35, promuovono e sostengono programmi di informazione, sensibilizzazione e di educazione per favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge con riguardo alla detenzione, all'allevamento, all'addestramento, al commercio, al trasporto e alla custodia di animali d'affezione.
2. La Regione, d'intesa con le Asl, promuove e sostiene, in particolare:
 - a) programmi e campagne di sensibilizzazione sul contrasto al fenomeno dell'abbandono degli animali da compagnia;
 - b) l'affidamento e l'adozione consapevole degli animali da compagnia;
 - c) la cultura del possesso responsabile;
 - d) la pratica della sterilizzazione;
 - e) le campagne informative dirette a sensibilizzare e informare la cittadinanza sugli effetti dell'esplosione di petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere, nonché l'adozione da parte dei comuni di misure dirette a vietare la conduzione di animali da compagnia, nei luoghi nei quali si svolgono spettacoli pirotecnici.
3. Per favorire il rispetto e la tutela degli animali da compagnia, la Regione promuove:
 - a) i percorsi formativi organizzati dai comuni congiuntamente con il servizio veterinario dell'Asl territorialmente competente, diretti a fornire ai proprietari e ai detentori di animali da compagnia conoscenze adeguate sulle esigenze fisiologiche, comportamentali e comunicative della specie, in modo da indirizzare il proprietario verso il possesso responsabile;
 - b) lo svolgimento di attività didattiche, previa intesa, presso le istituzioni scolastiche e formative, riconoscendo il ruolo fondamentale della scuola nella formazione della sensibilità e della consapevolezza dei giovani ai problemi connessi al rapporto fra l'uomo, gli animali e l'ambiente.
4. La Regione, attraverso le Asl, incentiva corsi di specifico aggiornamento sul benessere animale, nonché la formazione specialistica in materia di etologia e scienza del comportamento degli animali da compagnia rivolti ai medici veterinari pubblici, al personale dei competenti uffici comunali e della polizia municipale.
5. La Regione promuove, altresì, campagne di informazione dirette alla sensibilizzazione sui rischi della manipolazione genetica degli animali da compagnia per l'acquisizione degli standard di razza.”.

Note all'articolo 129

- Il testo vigente dell'articolo 10 della legge regionale 16/2024, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 10. (Interventi chirurgici e soppressione eutanasica)

1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia o finalizzati ad altri scopi non curativi sono vietati, in particolare riguardo a:

- a) la recisione delle corde vocali;
- b) il taglio delle orecchie;
- c) asportazione delle unghie e dei denti;
- d) il taglio della coda.

2. Sono fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con legge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno).

3. I divieti di cui al comma 1 operano nei confronti degli animali da compagnia, fatti salvi straordinari interventi non di natura estetica resi necessari da gravi situazioni di salute degli animali.

4. Le gravi condizioni di salute di cui al comma 3 e la caudotomia, ove consentita, sono attestate per iscritto dal medico veterinario che effettua l'operazione e copia di tale attestazione è inviata al servizio veterinario dell'Asl competente per territorio, ai fini dei relativi controlli e per l'annotazione in anagrafe degli animali da compagnia di cui all'articolo 24.

5. È vietata, altresì, la detenzione, vendita, cessione, ed esposizione di animali da compagnia che hanno subito le mutilazioni di cui al comma 1.

6. I divieti di cui al comma 5 non si applicano in caso di detenzione che deriva dalla cessione effettuata da canili ufficialmente autorizzati.

7. Gli animali da compagnia possono essere soppressi solo se gravemente malati e sofferenti con prognosi infausta certificata e documentata da un medico veterinario e la soppressione deve essere effettuata esclusivamente da un medico veterinario in modo eutanasico, tenuto conto del progresso scientifico e previa anestesia profonda.

8. *[abrogato]*.”.

Note all'articolo 130

- Il testo vigente dell'articolo 12 della legge regionale 16/2024, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 12. (Aree di sgambamento)

1. Nelle aree urbane destinate a parco pubblico i comuni individuano spazi destinati ai cani denominate aree di sgambamento, debitamente recintate, servite e mantenute, in cui i cani possono essere lasciati liberi dal guinzaglio in condizioni di sicurezza, dotandoli di adeguate attrezzature e garantendo i previsti controlli igienico sanitari.

2. Le modalità tecniche di realizzazione e le caratteristiche igienico sanitarie delle aree di sgambamento sono disposte dal regolamento di cui all'articolo 38.”.

Note all'articolo 131

- Il testo vigente dell'articolo 16 della legge regionale 16/2024, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 16. (Commercio, addestramento, toelettatura di animali e asili di animali da compagnia)

1. Al fine di garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze igienico sanitarie, la detenzione per la vendita, il commercio, l'attività di addestramento e la toelettatura di animali da compagnia è soggetta a vigilanza veterinaria, esercitata dal servizio veterinario dell'Asl competente.

2. Chiunque vende un animale da compagnia deve fornire al responsabile adeguate istruzioni scritte per il mantenimento e garantisce la certificazione di provenienza degli animali posti in vendita, nonché l'identificazione degli stessi.

3. L'esercizio dell'attività di commercio e toelettatura di animali da compagnia e gli asili sono soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività al comune, in base ai requisiti definiti con provvedimento della Giunta regionale, fatti salvi i divieti fissati per il commercio e l'allevamento di animali esotici.

4. Chi esercita il commercio di animali da compagnia è tenuto ad accertare l'età dell'acquirente, verificando la sussistenza del consenso all'acquisto da parte delle persone che esercitano la responsabilità genitoriale nel caso di acquirenti di età inferiore a diciotto anni.

5. Chi esercita il commercio di animali da compagnia garantisce che i cuccioli posti in vendita siano registrati nel Sinac, presentino certificato genealogico per le specie previste e siano in condizioni di sviluppo fisico e di autonomia comportamentale adeguate alle caratteristiche della specie di appartenenza.

6. È vietata la cessione a qualsiasi titolo di cani e gatti di età inferiore a quella fissata dalla normativa nazionale vigente.

7. Gli operatori del settore cinofilo che effettuano attività di addestramento dei cani, a titolo professionale o privato, sono soggette alla presentazione della segnalazione certificata d'inizio attività al comune dove si svolge l'addestramento e all'Asl di riferimento, che provvede a vidimare il registro delle attività predisposto dall'operatore in cui sono riportati i dati identificativi degli animali soggetti ad addestramento.

8. I comuni e i servizi veterinari delle Asl vigilano sulla attuazione del presente articolo e provvedono alle necessarie verifiche sulle effettive condizioni di detenzione, ricovero, alimentazione e cura degli animali da compagnia, sul rispetto della normativa vigente e delle esigenze fisiologiche ed etologiche delle diverse specie.”.

Note all'articolo 132

- Il testo vigente dell'articolo 18 della legge regionale 16/2024, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 18. (Allevamento di animali da compagnia per attività commerciali)

1. I titolari degli allevamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), iscritti come tali in Sinac devono:

a) individuare un medico veterinario di riferimento quale direttore sanitario dell'attività, responsabile per i trattamenti sanitari, per le condizioni di detenzione degli animali e per il rispetto delle loro caratteristiche etologiche, che ha l'onere di verificare, periodicamente, le condizioni di salute degli animali presenti nella struttura, rilasciando la relativa certificazione da consegnare all'acquirente al momento dell'acquisto;

b) *[abrogato]*;

c) predisporre un piano di gestione e affidamento degli animali invenduti che sia rispettoso delle caratteristiche etologiche degli animali stessi e che ne privilegi l'adozione gratuita e l'inserimento in famiglia;

d) possedere le cognizioni necessarie per la gestione degli animali acquisite attraverso la partecipazione ai corsi di formazione professionale riconosciuti da federazioni o enti nazionali;

e) non detenere specie o esemplari incompatibili nel medesimo locale o in un medesimo contenitore animali che, per loro natura, vivono solitari;

f) comunicare la cessazione dell'attività allo sportello unico delle attività produttive del comune e al servizio veterinario competente territorialmente, unitamente all'elenco degli animali invenduti con l'indicazione della loro destinazione, entro quindici giorni prima dell'effettiva cessazione.

2. Contestualmente alla cessione di ogni animale, deve essere rilasciato all'acquirente un certificato veterinario di buona salute e materiale informativo sulle necessità etologiche della specie in questione e sugli obblighi di legge e regolamenti.

3. È vietata la vendita di animali vivi, esclusi gli insetti, da utilizzare per l'alimentazione di altri animali a meno di presentazione, da parte dell'acquirente, di un certificato medico veterinario che ne indichi la necessità per esigenze sanitarie o per l'impossibilità dell'animale di abituarsi a prede morte.”.

Note all'articolo 133

- Il testo vigente dell'articolo 19 della legge regionale 16/2024, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 19. (Elenco regionale dei pet-sitter)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 2, istituisce l'elenco regionale dei pet-sitter divisi per tipologia di animale e tale elenco ha funzione esclusivamente ricognitiva.

2. Possono presentare istanza di inserimento nell'elenco di cui al comma 1:

a) le imprese e le ditte individuali regolarmente iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) i liberi professionisti.

3. I soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso del codice Ateco 96.09.04 e svolgere attività prevalente di pet-sitter.

4. Costituiscono requisito per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 l'assenza di precedenti penali per delitti contro gli animali e il conseguimento presso strutture accreditate di attestati di idonei corsi di formazione non inferiori a sessanta ore, comprensive della parte teorica e del tirocinio o, alternativamente, la laurea in medicina veterinaria ed equipollenti, la qualifica di educatore cinofilo, di istruttore cinofilo e di addestratore riconosciuti da federazioni o enti nazionali.

5. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 non costituisce requisito per l'esercizio dell'attività, restando a tal fine ferma l'applicazione delle disposizioni statali vigenti.

6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, informata la commissione consiliare competente, la Giunta regionale adotta un provvedimento che definisce:

a) le modalità di redazione, gestione e aggiornamento annuale dell'elenco di cui al presente articolo;

b) le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco;

c) le modalità di controllo e le cause di cancellazione.”.

Note all'articolo 134

- Il testo vigente dell'articolo 24 della legge regionale 16/2024, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 24. (Sistema anagrafe nazionale animali da compagnia)

1. La Regione adotta il sistema anagrafe nazionale animali da compagnia (SINAC), ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 (Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53) e secondo quanto definito dalle disposizioni nazionali di dettaglio.

2. Il Sinac è il sistema presso cui il responsabile di un animale da compagnia, compreso chi ne fa commercio, provvede alla identificazione e alla registrazione.

3. Il sistema è gestito dai servizi veterinari della Asl e della struttura regionale competente in collaborazione con i medici veterinari liberi professionisti, i comuni, singoli o in forma associata, anche tramite appositi accordi secondo le disposizioni della presente legge e gli indirizzi di coordinamento emanati dalla direzione regionale competente in materia di sanità.

4. L'impiego di mezzi di identificazione certificati costituisce l'unico sistema di identificazione degli animali da compagnia.

5. [abrogato].

6. [abrogato].

7. [abrogato].

8. [abrogato].

9. [abrogato].

10. [abrogato].”.

Note all'articolo 135

- Il testo vigente dell'articolo 25 della legge regionale 16/2024, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 25. (Compiti delle Asl, dei comuni e dei veterinari liberi professionisti in materia di anagrafe)

1. Le Asl, in collaborazione con i comuni, singoli o in forma associata, definiscono la rete delle sedi di identificazione sulla base delle necessità territoriali e delle condizioni topografiche, in modo tale da garantire adeguata copertura del territorio di competenza.

2. La cadenza degli interventi di identificazione eseguiti nelle sedi di cui al comma 1 non può essere superiore a trenta giorni.

3. I comuni, singoli o in forma associata, mettono a disposizione delle Asl, per la realizzazione della rete dei servizi e l'attuazione delle operazioni di identificazione, locali idonei e personale tecnico ausiliario sufficiente.

4. Le operazioni di identificazione presso la rete territoriale sono effettuate dal servizio veterinario delle Asl.

5. E' facoltà del proprietario responsabile dell'animale ricorrere, per l'intervento di identificazione, alla prestazione di un medico veterinario libero professionista autorizzato che provvede alla registrazione informatizzata al Sinac e fornisce una copia dell'attestazione di identificazione e registrazione al proprietario.

6. L'inserimento dei dati nel Sinac e il suo continuo aggiornamento sono a carico di tutti gli utenti autorizzati e registrati al sistema stesso.

7. È compito del servizio veterinario delle Asl promuovere una capillare informazione alla cittadinanza, prioritariamente attraverso campagne di comunicazione digitale, in ordine alle modalità di identificazione e registrazione degli animali da compagnia.

8. I comuni possono accedere al Sinac per consultazione, registrazione dei casi di smarrimento, di decesso e per conoscere i dati di ritorno aggiornati relativi agli animali da compagnia sottoposti all'obbligo di identificazione detenuti nel territorio comunale.

9. Il Sinac è consultabile dalle forze dell'ordine e dalle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile, riconosciute ai sensi dell' articolo 6, comma 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate).

10. I dati necessari per il rintraccio degli animali da compagnia smarriti e rinvenuti sono messi a disposizione degli interessati, nel rispetto dei criteri di cui alla legislazione statale.”.

Note all'articolo 136

- Il testo vigente dell'articolo 26 della legge regionale 16/2024, come abrogato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 26. (Banca dati regionale)

1. La Regione, per adempiere alle finalità informative della presente legge e per razionalizzare la registrazione, lo scambio e l'uso delle informazioni del Sinac, istituisce, senza oneri aggiuntivi, uno specifico sistema informatizzato di rete per gestire telematicamente i dati e metterli a disposizione di autorità ed enti interessati.

2. La Regione invia i dati identificativi dell'animale al Sinac.

3. Unitamente ai dati identificativi dell'animale d'affezione e del loro responsabile, sono registrati nel sistema il rilascio del passaporto individuale e le avvenute vaccinazioni per la profilassi della rabbia e, per quanto riguarda i cani, sono altresì registrati gli episodi di morsicature e di aggressioni nei confronti di persone o animali.”.

Note all'articolo 137

- Il testo vigente dell'articolo 27 della legge regionale 16/2024, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 27. (Prevenzione e contrasto al randagismo)

1. I comuni, ricevuta segnalazione della presenza di cani vaganti senza dimora o che si trovano fuori dei limiti del domicilio del detentore senza controllo o sorveglianza diretta, provvedono tramite operatori formati e autorizzati alla loro cattura con metodi appropriati e nel rispetto dei principi e delle finalità della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 38.

2. Nei casi di particolare complessità, o rischio sanitario, i presidi multizonali di profilassi e polizia veterinaria delle Asl concorrono alle operazioni di cattura degli animali vaganti.

3. I cani vaganti senza proprietario responsabile sono identificati e registrati intestandone la proprietà al comune ove è avvenuto il ritrovamento.

4. Sono a carico del responsabile, ove identificabile, le spese di cattura e custodia del cane e le eventuali cure necessarie durante il periodo di custodia, secondo le tariffe stabilite dal comune territorialmente competente.

4 bis. Sono a carico del responsabile, ove identificabile, le spese relative alla visita sanitaria ed al procedimento di osservazione sanitaria post-cattura presso il canile sanitario o il domicilio del proprietario secondo le modalità stabilite dall'autorità territorialmente competente in funzione del rischio.

5. La Regione promuove il contrasto al randagismo attraverso il sostegno di progetti volti alla profilazione genetica degli animali da compagnia.”.

Note all'articolo 138

- Il testo vigente dell'articolo 28 della legge regionale 16/2024, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 28. (Tutela delle colonie feline, controllo e prevenzione del randagismo felino)

1. I gatti che vivono in libertà sono protetti.

2. È vietato a chiunque maltrattare o spostare dal loro habitat i gatti che vivono in libertà o le colonie feline.

3. Le colonie feline sono composte da un minimo di quattro gatti che vivono in libertà e sono censite e monitorate dal comune che redige e aggiorna la mappatura e la trasmette annualmente al servizio veterinario dell'Asl. Il Servizio veterinario della Asl competente per territorio registra ogni nuova colonia felina in SINAC a seguito di formale richiesta da parte del comune.

4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per l'identificazione, la registrazione, la sterilizzazione e per le cure sanitarie necessarie al loro benessere.

5. La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al comune competente, che richiede i necessari accertamenti del servizio veterinario dell'Asl.

6. Qualora si renda necessario, il comune in accordo con il servizio veterinario dell'Asl, organizza interventi di controllo della popolazione felina secondo quanto definito dal regolamento di cui all'articolo 38.

7. Le colonie feline possono essere spostate dalla zona abitualmente frequentata ad altra zona preventivamente individuata solo per gravi e documentate necessità e lo spostamento ad altro sito idoneo all'accoglienza dei gatti è autorizzato dal comune, previo parere del servizio veterinario dell'Asl.

8. I comuni singoli o associati dedicano aree all'accoglienza dei gatti liberi che non possono essere reintegrati nelle colonie di appartenenza per accertati problemi fisici.

9. I gatti che vivono in libertà non riconducibili ad alcun proprietario, anche se non appartenenti a colonie dichiarate, sono sterilizzati dal servizio veterinario dell'Asl, anche con la collaborazione di medici veterinari convenzionati.

10. I gatti liberi o appartenenti a colonie che vivono su un'area pubblica, una volta sterilizzati, sono identificati elettronicamente, iscritti al Sinac e intestati al comune di cattura.

11. I gatti in libertà possono essere soppressi solo nei casi previsti dalla normativa vigente.

12. Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina, anche con il sostegno regionale, sono a carico dei comuni, singoli o associati.”.

Note all'articolo 140

- Il testo vigente dell'articolo 30 della legge regionale 16/2024, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 30. Affidamento e rifugi per il ricovero di animali randagi)

1. Gli animali randagi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, non possono essere soppressi e non possono essere destinati a sperimentazioni.
2. La Regione e i comuni promuovono e sostengono le iniziative per l'affidamento a nuovo proprietario dei cani randagi, che hanno superato favorevolmente il periodo di osservazione sanitaria presso il canile rifugio e la cui proprietà non è stata reclamata, nonché dei gatti custoditi in gattili pubblici o in convenzione.
3. Per incentivare l'adozione di animali da compagnia tenuti nei servizi appositamente dedicati, i comuni, anche con le risorse messe a disposizione dalla Regione, prevedono la corresponsione di agevolazioni a rimborso delle spese medico veterinarie eventualmente sostenute.
4. La Regione favorisce gli enti del terzo settore con finalità di tutela degli animali iscritti al Runts per la realizzazione di attività finalizzate al ricovero degli animali randagi, come definite dal regolamento di cui all'articolo 38.
5. I rifugi per il ricovero degli animali in attesa di affidamento sono soggetti alle norme indicate nel regolamento di cui all'articolo 38, volte a garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze igienico sanitarie.
6. La Regione concede, avvalendosi degli enti locali, contributi per l'attività di gestione di rifugi e di ricovero di cani e gatti, senza proprietario e in attesa di affidamento, agli enti del terzo settore con finalità di tutela degli animali, iscritti al Runts.”.

Note all'articolo 141

- Il testo vigente dell'articolo 31 della legge regionale....., come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 31. (Santuari per animali)

1. I rifugi permanenti, cosiddetti santuari per animali, sono definiti dalla normativa nazionale come attività di ricovero di bovini, equini, ovini e caprini, suini, cervidi e camelidi, pollame, conigli, api, animali delle specie di acquacoltura identificati e registrati nella specifica sezione della banca dati nazionale del sistema informativo veterinario (BDN) con orientamento rifugio permanente.
2. I santuari per animali danno rifugio e ospitano animali vittime di maltrattamenti, anche all'interno di allevamenti o di traffico illegale, ovvero provenienti da circhi e zoo in dismissione.
3. La Regione, avvalendosi degli enti locali in cui hanno sede i santuari per animali, sostiene e riconosce tali strutture, garantendo la tutela delle stesse, nel rispetto delle disposizioni normative nazionali vigenti.
4. I santuari per animali sono gestiti da associazioni per la protezione degli animali o soggetti privati che collaborano con queste per finalità di tutela degli animali.
5. I santuari per animali:
 - a) devono essere registrati nella BDN, ai sensi della normativa nazionale vigente;
 - b) devono essere conformi alle norme vigenti in materia di biosicurezza e garantire la profilassi per la specie specifica degli animali ospiti;
 - c) non possono allevare, acquistare e commercializzare animali;
 - d) non devono incoraggiare la riproduzione degli animali ospiti, promuovendone la sterilizzazione;
 - e) devono garantire la registrazione e l'iscrizione nella BDN degli animali ospiti;
 - f) possono effettuare attività di divulgazione allo scopo di diffondere la conoscenza e il rispetto per gli animali da loro ospitati;
 - g) possono trasferire gli animali ospiti solo in altre strutture con analoghe caratteristiche o con migliori situazioni di benessere e di rispetto dell'etologia dell'animale.”.

Note all'articolo 142

- Il testo vigente dell'articolo 36 della legge regionale 16/2024, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 36. (Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali)

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituito, con funzioni consultive per la tutela degli animali da compagnia e per la valutazione e controllo sull'aggressività canina, il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali, composto da:
 - a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;
 - b) un medico veterinario o, come suo delegato, un funzionario con competenze veterinarie della struttura regionale competente in materia di prevenzione, sanità pubblica e veterinaria;
 - c) un funzionario della struttura regionale competente sul benessere animale nel contesto sociale o un suo delegato;

- d) un funzionario della struttura regionale competente sull'educazione ambientale o un suo delegato;
 - e) un medico veterinario libero professionista designato dagli ordini provinciali dei medici veterinari;
 - f) tre esperti qualificati, espressione degli enti del terzo settore con finalità di tutela degli animali e iscritti al Runts, scelti secondo quanto definito dall'articolo 35, comma 2;
 - g) il garante per i diritti degli animali,
 - h) un rappresentante designato dalle associazioni dei comuni.
- h bis) tre medici veterinari ufficiali dei Servizi veterinari delle Asl regionali.
2. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno e, in ogni caso, su richiesta della maggioranza dei componenti.
3. Il Comitato è consultato in merito alle proposte di provvedimenti concernenti il benessere degli animali e ai programmi annuali di informazione ed educazione di cui all'articolo 9, nonché relativamente alle modalità di valutazione e controllo sull'aggressività canina.
4. I componenti del Comitato durano in carica l'intera legislatura e svolgono il loro ruolo fino al suo rinnovo.
5. La partecipazione alle attività del Comitato avviene a titolo gratuito e ai componenti non competono compensi, gettoni di presenza o altre indennità comunque denominate.”.

Note all'articolo 144

- Il testo vigente dell'articolo 38 della legge regionale 16/2024, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 38. (Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento attuativo, che definisce in particolare:

- a) le modalità tecniche di utilizzo temporaneo della catena o di altro strumento di contenzione di cui all'articolo 7;
- b) le modalità tecniche di realizzazione e le caratteristiche igienico sanitarie delle aree di sgambamento di cui all'articolo 12;
- c) le modalità di trasporto degli animali da compagnia secondo i principi di cui all'articolo 15;
- d) [abrogato];
- e) le procedure di autorizzazione dei cimiteri di cui all'articolo 20;
- f) le procedure di inumazione di cui all'articolo 22;
- g) il registro delle presenze del cimitero per animali da compagnia di cui all'articolo 23;
- h) gli interventi di controllo del randagismo felino di cui all'articolo 28;
- i) i criteri per la realizzazione dei canili e per la gestione del pubblico servizio di accalappiamento e di custodia, le modalità di gestione sanitaria dei canili municipali, nonché i criteri di riserva di posti nei canili pubblici di cui all'articolo 29;
- l) la definizione delle attività con cui la Regione favorisce gli enti del terzo settore con finalità di tutela degli animali nel territorio regionale e la disciplina dei rifugi per il ricovero di animali randagi di cui all'articolo 30;
- m) i criteri per la detenzione di animali di proprietà in luoghi diversi da un'abitazione di cui all'articolo 33.”.

Note all'articolo 145

- Il testo vigente del titolo della legge regionale 16/2024, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“ Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da compagnia e prevenzione del randagismo”.

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 16/2024, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 3. (Ambito di applicazione ed esclusioni)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli animali appartenenti alle specie considerate da compagnia che vivono in contesti urbani ed extraurbani.

2. La presente legge non si applica alla detenzione, all'allevamento e al commercio di animali esotici, fauna ittica e animali selvatici per i quali si fa rinvio alle disposizioni di cui alle rispettive normative europee, nazionali e regionali vigenti.”.

- Il testo vigente dell'articolo 11 della legge regionale 16/2024, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 11. (Accessibilità degli animali da compagnia)

1. La Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, con propria deliberazione definisce i criteri e le modalità per consentire l'accesso di animali al seguito del proprietario o detentore nelle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private regionali accreditate dal Servizio sanitario regionale.

2. La Regione, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati interessati, promuove l'accoglienza degli animali da compagnia nelle strutture ricettive, comprese le case di prima accoglienza notturna, e nei luoghi pubblici.

3. Nei locali aperti al pubblico e sui mezzi pubblici di trasporto i cani devono essere condotti al guinzaglio e con museruola al seguito.”.

- Il testo vigente dell'articolo 15 della legge regionale 16/2024, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 15. (Trasporto degli animali da compagnia)

1. Il trasporto di animali da compagnia senza finalità economiche, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 169 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), deve avvenire in condizioni di sicurezza e con mezzi tali da non procurare loro sofferenze o danni fisici.

2. Il regolamento di cui all'articolo 38 disciplina le modalità del trasporto degli animali da compagnia nel rispetto dei seguenti principi:

a) assicurare una ventilazione e uno spazio adeguato alle condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata;

b) utilizzare contenitori idonei e adeguati alla dimensione dell'animale;

c) prevedere idonee soste in base alla durata del viaggio;

d) non lasciare chiusi gli animali all'interno dei mezzi di trasporto senza un'adeguata aerazione e in condizioni climatiche che possono metterne in pericolo la loro salute.”.

- Il testo vigente del capo III della legge regionale 16/2024, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Capo III - Del commercio, addestramento, toelettatura e allevamento degli animali da compagnia”.

- Il testo vigente dell'articolo 17 della legge regionale 16/2024, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 17. (Criteri per il corretto addestramento degli animali da compagnia)

1. Fermo restando il divieto di addestramento degli animali da compagnia ricorrendo a violenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g), nessun animale deve essere sottoposto ad attività di addestramento dannose per la sua salute o essere obbligato a superare le proprie capacità o forze naturali.

2. L'addestramento deve essere impartito esclusivamente con metodi che rispettano la naturale capacità di apprendimento della specie e non può imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale, fatti salvi gli interventi terapeutici e correttivi prescritti da medici veterinari ai fini della cura e correzione dei disturbi del comportamento diagnosticati.”.

- Il testo vigente del capo V della legge regionale 16/2024, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Capo V - Dei Cimiteri per animali da compagnia”.

- Il testo vigente dell'articolo 20 della legge regionale 16/2024, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 20. (Autorizzazione dei cimiteri)

1. L'istituzione dei cimiteri per animali da compagnia è soggetta ad autorizzazione del comune, secondo le procedure definite dal regolamento di cui all'articolo 38.”.

- Il testo vigente dell'articolo 21 della legge regionale 16/2024, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 21. Sepoltura e tumulazione)

1. Fatto salvo quando previsto dalla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri"), la tumulazione, nella tomba o nel loculo del padrone o di altro soggetto o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali da compagnia, è possibile, previa cremazione e in urna separata, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi.

2. L'attività di cui al comma 1 è svolta nei limiti e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia igienico sanitaria, applicabile ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e agli animali da compagnia.

3. Gli oneri derivanti dalla tumulazione dell'animale da compagnia sono a carico di chi la dispone e il loro costo è definito dal comune del cimitero di tumulazione.”.

- Il testo vigente dell'articolo 22 della legge regionale 16/2024, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 22. (Inumazione, raccolta e trasporto spoglie)

1. Le spoglie di animali possono essere inumate tenuto conto delle fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali destinate agli animali da compagnia, in conformità al regolamento di cui all'articolo 38, ovvero in siti individuati in zona agricola o comunque giudicati idonei dall'autorità competente.

2. Le aziende agricole possono dedicare parte del loro terreno per la sepoltura di spoglie di animali da compagnia a sistema di inumazione, nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie, nonché nell'ambito degli strumenti e regolamenti edilizi e urbanistici comunali e nel rispetto delle indicazioni delle Asl.

3. Il trasporto e il seppellimento delle spoglie di animali che vengono conferite nei cimiteri per animali da compagnia sono consentiti previo rilascio di apposito certificato veterinario che esclude la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili, ai sensi delle vigenti disposizioni di polizia veterinaria.

4. La raccolta, il trasporto e lo smaltimento delle spoglie animali non destinate ai siti cimiteriali sono disciplinati dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, n. 1069 (Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002) e dal regolamento della Commissione europea del 25 febbraio 2011, n. 142 (Disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera) e della direttiva 18 dicembre 1997, n. 97/78/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

5. Le presenti norme non si applicano alle spoglie destinate all'incenerimento in impianti autorizzati.”.

- Il testo vigente dell'articolo 23 della legge regionale 16/2024, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 23. (Tenuta del registro delle presenze)

1. Il gestore del cimitero per animali da compagnia compila un apposito registro delle presenze secondo le modalità tecniche, operative e di previsione, individuate nel regolamento di cui all'articolo 38.”.

- Il testo vigente dell'articolo 32 della legge regionale 16/2024, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 32. (Interventi per soggetti in carico ai servizi sociali)

1. La Regione assicura l'erogazione di prestazioni veterinarie gratuite, compresa l'identificazione elettronica e la sterilizzazione, agli animali da compagnia detenuti da soggetti in carico al sistema dei servizi sociali, secondo le normative regionali vigenti.

2. Le verifiche sanitarie e le prestazioni di cui al comma 1 sono garantite dagli ambulatori veterinari sociali delle Asl.

3. Le verifiche di cui al comma 2 sono estese, previa l'assunzione di apposito provvedimento della Giunta regionale, agli animali da compagnia impiegati negli interventi assistiti con gli animali.”.

- Il testo vigente dell'articolo 33 della legge regionale 16/2024, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 33. (Canili e gattili privati, pensioni e asili per cani e per gatti)

1. I canili e gattili privati, le pensioni e gli asili per cani e per gatti sono soggetti alle norme indicate nella presente legge volte a garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze igienico sanitarie.

2. Le norme di cui alla presente legge sono estese alle strutture in cui si detengono animali da compagnia e il regolamento di cui all'articolo 38 definisce i criteri per la detenzione di animali di proprietà, detenuti in luogo diverso da un'abitazione.

3. Indicazioni particolari, in relazione alle caratteristiche delle specie allevate, vengono fornite ove necessarie dal Comitato di cui all'articolo 36.

4. Nei presidi di cui al presente articolo sono consentiti gli accessi ai soggetti di cui all'articolo 37, commi 4 e 6.”.

- Il testo vigente dell'articolo 34 della legge regionale 16/2024, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 34. (Soccorso degli animali)

1. Chiunque rinviene animali feriti o vaganti che necessitano di soccorso deve dare tempestiva segnalazione alle autorità competenti, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa nazionale riferita al nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 285/1992 .

2. I comuni garantiscono, direttamente o in collaborazione con gli enti del terzo settore con finalità di tutela degli animali, la cattura, il trasporto, la custodia e le eventuali cure degli animali da compagnia senza proprietario o feriti e rinvenuti sulle strade di propria competenza.”.

- Il testo vigente dell'articolo 39 della legge regionale 16/2024, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 39. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello statuto regionale , rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in relazione alla prevenzione del randagismo, nonché alla protezione e alla tutela della salute e del benessere degli animali da compagnia

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità triennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche che documenta e descrive, in particolare:

- a) un quadro dei servizi dedicati agli animali da compagnia;
 - b) lo stato di attuazione della legge, le disposizioni delle eventuali criticità emerse, nonché dei correttivi messi in atto;
 - c) il contributo dato dagli adempimenti e attività previste dalla legge al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.
3. Nelle relazioni è inserita una apposita sezione contenente i dati e gli elementi idonei a una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.
4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3.”.

Note all'articolo 146

- Il testo vigente dell'articolo 10 della legge regionale 9 aprile 2024, n. 17 (Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 e modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 10. (Pubblica utilità)

1. La domanda di concessione per la costruzione di un impianto funiviario di cui all'articolo 5 comprende anche l'istanza di dichiarazione di pubblica utilità.
2. Agli impianti funiviari ubicati all'interno delle aree sciabili e di sviluppo montano si applica la legge regionale 2/2009 e, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 5, 5 bis, 14 e 14 bis della stessa, anche per quanto concerne l'Autorità competente alla dichiarazione di pubblica utilità.
3. L'espropriazione di beni immobili si limita alle porzioni di beni sulle quali sono realizzate le opere edilizie relative agli impianti di cui ai commi 1 e 2.
4. Per gli impianti di nuova costruzione la dichiarazione di pubblica utilità è rilasciata dall'ente concedente di cui all'articolo 6 al completamento del procedimento di rilascio della concessione”.

Note all'articolo 147

- Il testo vigente dell'articolo 11 della legge regionale 17/2024, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 11. (Approvazione del progetto)

1. Il progetto funiviario definitivo ai fini autorizzativi, composto dagli elaborati previsti dalla normativa vigente, come definiti dal disciplinare di cui all'articolo 18 e dalla documentazione tecnica di cui al punto 2.1.1 dell'allegato tecnico al decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 18 giugno 2021, n. 172 (Disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone), è approvato con provvedimento dell'ente concedente di cui all'articolo 6, a seguito di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Le procedure di cui alla legge regionale 19 luglio 2023, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 'Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione') sono espletate prima dell'attivazione del procedimento concessorio di cui all'articolo 5.
3. L'autorizzazione ai fini della esecuzione delle opere, rilasciata ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), è subordinata alla presentazione all'ente concedente di cui all'articolo 6 degli elaborati di cui ai punti 2.1.2 e 2.1.3 dell'allegato tecnico al decreto dirigenziale del Ministero 172/2021, per le procedure di cui al punto 2.3.2 del medesimo decreto.
4. L'ente concedente di cui all'articolo 6 rilascia la concessione alla costruzione, approvando contestualmente il nulla osta tecnico di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980 .
5. Le procedure di cui ai commi 1 e 3 possono essere avviate congiuntamente.
6. La concessione alla costruzione costituisce titolo unico e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato e fissa i termini di inizio e fine dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 .
7. L'inosservanza dei termini di cui al comma 6 comporta la decadenza della concessione, salvo proroga dei termini stessi per comprovati motivi di forza maggiore.
8. Le procedure per l'approvazione di progetto di nuova costruzione si applicano altresì nel caso di varianti costruttive.

9. Il progetto di revisione generale o di proseguimento della vita tecnica di un impianto funiviario che non comporta modifica allo stato dei luoghi è inviato all'Ente concedente di cui all'articolo 6, che ne prende atto, previo ottenimento del giudizio di ammissibilità preliminare di cui agli articoli 3 e 6 del decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 gennaio 2016 (Disciplina delle procedure in applicazione del D.M. 1 dicembre 2015 riguardante "Norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone).".

Note all'articolo 148

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 2025, n. 6 (Disposizioni in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali regionali, provinciali e comunali), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Soggetto competente)

1. Ai fini della presente legge il soggetto competente è l'ente proprietario delle strade; se le strade non sono gestite direttamente dall'ente proprietario, il soggetto competente è il soggetto titolato ad amministrare il patrimonio stradale di ciascun ente, a condizione che si tratti di ente pubblico o a totale partecipazione pubblica.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con apposito provvedimento attuativo, stabilisce le caratteristiche delle seguenti attività attribuite al soggetto competente:

- a) valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura (VISS);
- b) controlli della sicurezza stradale;
- c) classificazione e valutazione della sicurezza stradale a livello di rete;
- d) ispezioni di sicurezza stradale periodiche e mirate.”.